SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 agosto 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero dello sviluppo economico

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 luglio 2019, n. **79**.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di Note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

TRENTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

AMBASCIATA D'ITALIA
Beirut

NOTE VERBALE N. 1371

L'Ambassade d'Italie à Beyrouth présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés de la République libanaise et a l'honneur de se référer à l'Accord de Coopération dans le domaine de la Défense entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Libanaise, fait à Beyrouth le 21 Juin 2004.

Tout en réaffirmant l'esprit d'amitié fraternelle entre le Liban et l'Italie, ainsi que l'exigence de poursuivre les initiatives de coopération en cours entre les Ministères de la Défense et les forces armées des deux Pays, l'Ambassade d'Italie a l'honneur de proposer la reconduite de l'accord de coopération dans le domaine de la défense de 2004 pour une période additionnelle de 5 ans.

L'Accord sera conclu au moment de la réception de la part de l'Italie de la note verbale de réponse de la partie libanaise à la présente note verbale.

L'Accord ainsi reconduit entrera en vigueur à la date de réception de la notification avec laquelle l'achèvement des procédures internes de ratification italiennes aura été notifié.

Dans l'attente d'une telle notification, l'Ambassade d'Italie à Beyrouth demande à la République libanaise d'assurer que l'Accord continuera de produire ses effets temporairement.

L'Ambassade d'Italie à Beyrouth saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et des Emigrés l'assurance de sa plus haute considération.

Beyrouth, le 25 juillet 2016

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Palais Bustros
BEYROUTH

AMBASCIATA D'ITALIA
Beirut

ترجمة غير رسمية /1331

مذكرة شفهية

تهدي السفارة الإيطالية في بيروت أطيب تحياتها إلى وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية وتتشرف بالإشارة إلى اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين الحكومة الإيطالية والحكومة اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ ٢١ حزيران ٢٠٠٤.

في حين تؤكد من جديد على روح الصداقة الأخوية بين لبنان وإيطاليا، وعلى ضرورة مواصلة مبادرات التعاون الجارية بين وزارتي الدفاع والقوات المسلحة في البلدين، تتشرف سفارة إيطاليا باقتراح تجديد اتفاقية التعاون في مجال الدفاع الموقعة في العام ٢٠٠٤ لفترة إضافية مدتها ٥ سنوات.

يتم ابرام الاتفاق عند استلام السلطات الإيطالية مذكرة الرد الشفهية من الجانب اللبناني على هذه المذكرة الشفهية.

يدخل الاتفاق المجدَّد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الاشعار الذي بُلّغ بموجبه انجاز إجراءات التصديق الداخلية الإيطالية.

في انتظار التبليغ المشار إليه أعلاه، تطلب السفارة الإيطالية في بيروت من الجمهورية اللبنانية ضمان سريان مفعول الاتفاق بشكل مؤقت.

تغتنم السفارة الإيطالية في بيروت هذه المناسبة لتعرب مجددا لوزارة الخارجية والمغتربين عن فائق تقديرها.

بيروت، في ٢٥ تموز ٢٠١٦

وزارة الخارجية والمغتربين

قصر بسترس

بيروت
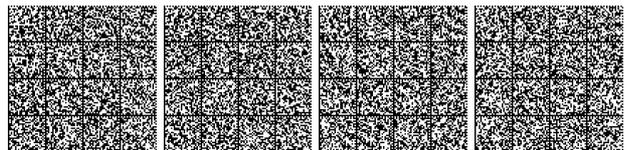
الرقم: 15/ 887
بيروت في 2016/9/16

تهدي وزارة الخارجية والمغتربين أطيب تحياتها إلى سفارة الجمهورية الإيطالية لدى لبنان، وبالإشارة إلى مذكرتها رقم 1331 تاريخ 2016/7/25، تود إبلاغها موافقة الحكومة اللبنانية على تجديد إتفاق التعاون في مجال الدفاع الموقع في 2004/6/21 والمبرم بموجب القانون رقم 616 تاريخ 2004/11/20 ، لمدة خمس سنوات جديدة اعتبارا من تاريخ انتهائه في 2016/9/15.

تود الوزارة تاكيد استلام هذه المذكرة وابلاغ الجانب الايطالي .

تغتنم وزارة الخارجية والمغتربين هذه المناسبة كي تعرب لسفارة الجمهورية الإيطالية لدى لبنان عن فائق احترامها وتقديرها.

سفارة الجمهورية الإيطالية

بيروت

Non Official Translation

No: 887/15

The Ministry of Foreign Affairs and Emigrants presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic and with reference to its note No 1331 dated July 25, 2016, has the honor to inform that the government of Lebanon accept the Italian proposal to renew for the same period of five years, the Military Cooperation agreement on Defense signed between the two countries June 21, 2004 and ratified by the law 616 dated November 11, 2004.

The Ministry of Foreign Affairs and Emigrants would be grateful to the Embassy of the Republic of Italy, to kindly inform the accused reception of this note and to forward the Lebanese decision to the competent Italian authorities and avails itself of this opportunity to renew the assurances of its high consideration.

Beirut, September, 16, 2016

Embassy of the Republic of Italy
BEIRUT

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA VERBALE n. 1331

L'Ambasciata d'Italia a Beirut presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati della Repubblica Libanese, e ha l'onore di riferirsi all'Accordo di Cooperazione nel settore della difesa tra i Governi del Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Libanese, fatto a Beirut il 21 giugno 2004.

Nel confermare lo spirito di amicizia fraterna tra il Libano e l'Italia, così come l'esigenza di proseguire le iniziative di cooperazione in corso tra i Ministeri della Difesa e le Forze Armate dei due Paesi, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre la proroga dell'Accordo di cooperazione del 2004 nel settore della difesa, per un periodo addizionale di cinque anni.

L'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte dell'Italia della Nota Verbale di risposta della parte libanese alla presente Nota Verbale.

L'Accordo così prorogato entrerà in vigore alla data di ricevimento della notifica con la quale sarà stato notificato il completamento delle procedure interne di ratifica italiane.

Nell'attesa di tale notifica, l'Ambasciata d'Italia a Beirut chiede alla Repubblica Libanese di assicurare che l'Accordo continuerà provvisoriamente a produrre i suoi effetti.

L'Ambasciata d'Italia a Beirut si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati i sensi della sua più alta considerazione.

Beirut, 25 luglio 2016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
PALAIS BUSTROS
BEIRUT

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. 887/15

Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana e, in riferimento Nota n. 1331 del 25 luglio 2016, ha l'onore di comunicare che il Governo del Libano accetta la proposta italiana di rinnovare, per un ulteriore periodo di cinque anni, l'Accordo di cooperazione militare firmato dai due Paesi il 21 giugno 2004 e ratificato con Legge 616 dell'11 novembre 2004.

Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati sarà grato all'Ambasciata della Repubblica Italina, se vorrà comunicare la ricezione della presente Nota e trasmettere la decisione libanese alle Autorità italiane competenti, e si avvale dell'occasione per rinnovare i sensi della sua più alta considerazione.

Beirut, 16 settembre 2016

Ambasciata della Repubblica italiana
BEIRUT
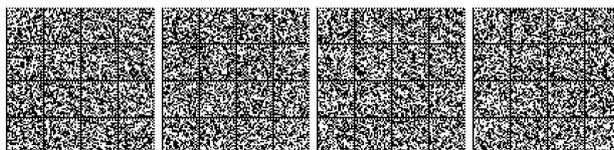
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1469):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro della difesa Elisabetta TRENTA (Governo Conte-I) il 19 dicembre 2018.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 30 gennaio 2019, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 20 febbraio 2019 e il 27 marzo 2019.

Esaminato in aula l'8 aprile 2019 ed approvato l'11 aprile 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1226):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 17 aprile 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, l'8 maggio e il 18 giugno 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

19G00092

LEGGE 29 luglio 2019, n. **80**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 5.140 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

TRENTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ACCORDO

DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DEL NIGER
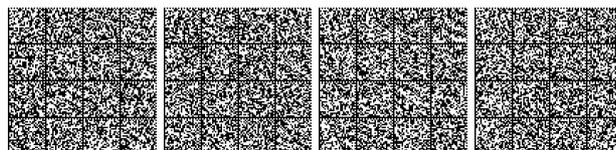
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Niger (denominati in seguito "la Parte" o "le Parti"):

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
PRINCIPI E SCOPI

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonché, con gli obblighi della Parte Italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

ARTICOLO 2
COOPERAZIONE GENERALE

1. **Attuazione**
   a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere Intese tecniche di attuazione della cooperazione militare nell'ambito del presente Accordo, nonché elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.

   b. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.

   c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger.

   d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Niger, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate nigerine.

2. **Campi**
   La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti campi d'attuazione:

a. politica di sicurezza e di difesa;

b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

c. operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;

d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamenti di unità militari e gestione del personale;

e. formazione ed addestramento in campo militare;

f. questioni ambientali e relative all'inquinamento provocato da attività militari;

g. sanità militare;

h. storia militare;

i. sport militare;

j. altri settori militari di comune interesse per le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;

b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;

c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;

d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;

e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso Enti civili e militari della difesa;

f. partecipazione ad esercitazioni militari;

g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

h. visite di navi ed aeromobili militari;

i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

j. supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;

k. eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

ARTICOLO 3
ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, in particolare:

   a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle norme nazionali;

   b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.

2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà
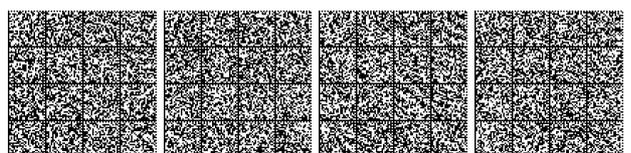
trattamenti medici d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.

3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 4
GIURISDIZIONE

1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i:
   a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
   b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni pronunciate non saranno eseguite.
4. I due Stati prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare che le persone sottoposte alla propria giurisdizione non siano oggetto di alcuna forma di maltrattamento o di intimidazione ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o in caso di infrazione della legislazione in vigore.

ARTICOLO 5
RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 6
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

b. aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;

c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;

g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;

h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

j. materiali specifici per l'addestramento militare;

k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

a. ricerca scientifica, test e progettazione;

b. scambio di esperienze nel campo tecnico;

c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;

d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico – amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 7
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

ARTICOLO 8
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o protette in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorità Competente per la Sicurezza /Autorità designata dalle Parti.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Per la Repubblica Italiana	**Corrispondenza (in Inglese)**	**Per la Repubblica del Niger**
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TRES SECRET
SEGRETO	SECRET	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	SECRET CONFIDENTIEL
RISERVATO	RESTRICTED	DIFFUSION RESTREINTE

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o a Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate dalle Parti.
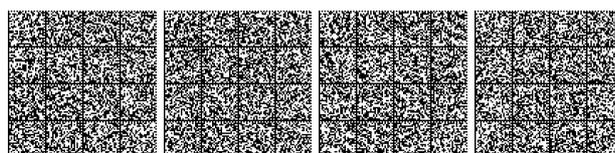
ARTICOLO 9
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 11
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica del Niger, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri e con le Autorità competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate delle due Parti.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate all'Articolo 10 (ENTRATA IN VIGORE).

ARTICOLO 12
DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia effettuata da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dell'altra Parte.

3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 26.09.2017 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NIGER
Roberta Pinotti	[firma]

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1468):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e coop. inter.le Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro della difesa Elisabetta TRENTA (Governo Conte-I) il 19 dicembre 2018.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 30 gennaio 2019, con pareri delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio) e X (Att. produttive).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 20 febbraio 2019 e il 4 aprile 2019.

Esaminato in aula l'8 aprile 2019 ed approvato l'11 aprile 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1225):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 maggio 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 25 giugno e il 3 luglio 2019.

Esaminato in aula ed approvato l'11 luglio 2019.

19G00091
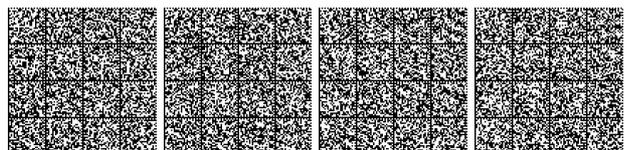
LEGGE 8 agosto 2019, n. **81**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONISOLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 59

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 3-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «tecnico ovvero» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,», dopo le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,» sono inserite le seguenti: «i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche», dopo la parola: «complessivamente» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° luglio 2019» e la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «trentasei»;

al capoverso 3-*bis*, il secondo periodo è soppresso;

al capoverso 3-*bis*, quarto periodo, dopo le parole: «attraverso il» è inserita la seguente: «puntuale»;

al capoverso 3-*ter*, primo periodo, dopo le parole: «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3-*bis*»;

al comma 2:

al capoverso 2-*ter*, alinea, primo periodo, dopo le parole: «schema tipo» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,»;

al capoverso 2-*ter*, lettera *a)*, le parole: «convertito con modificazioni, in legge» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al capoverso 2-*ter*, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto»;

al capoverso 2-*ter*, lettera *c)*, dopo le parole: «tempo determinato,» sono inserite le seguenti: «stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo»;

al capoverso 2-*quinquies*, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, quando» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,»;

al capoverso 2-*septies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al capoverso 2-*octies*, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e le parole: «di concorso» sono soppresse;

al capoverso 2-*octies*, secondo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede», la parola: «procedere,» è soppressa, le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato» sono soppresse e dopo le parole: «al personale amministrativo che» sono inserite le seguenti: «alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso

che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando»;

al comma 2, le parole: «Fondi di riserva speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali», le parole: «stato di previsione dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «stato di previsione del Ministero dell'economia» e le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo utilizzando».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera *b)*:

al numero 2), capoverso 1-*bis*, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

al numero 3), le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono inserite le seguenti: «da produttori indipendenti»;

al numero 5), capoverso 3-*bis*, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

al numero 7), capoverso 4-*bis*, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» sono aggiunte le seguenti: «da produttori indipendenti»;

al comma 1, lettera *c)*:

al numero 2), capoverso 1-*bis*, lettere *a)* e *b)*, le parole: «l'aumento dell'aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera *b)*,»;

al numero 5), capoverso 5, le parole: «Il decreto o i decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento o i regolamenti»;

al comma 1, lettera *e)*, numero 2), le parole: «e 44-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 44-*quater*»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1-*bis*,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo,»;

al comma 4, alla lettera *a)* è premessa la seguente:

«0*a)* all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata," sono inserite le seguenti: "prodotti dell'editoria audiovisiva,".

4-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (*Modifiche all'articolo 57*-bis *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*). — 1. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre";

c) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta"».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* (*Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico*). — 1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali*). — 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 14 milioni di euro per l'anno 2019";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in favore delle istituzioni" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019".

2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale" sono sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019".

3. All'onere derivante dalla lettera *a)* del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali».
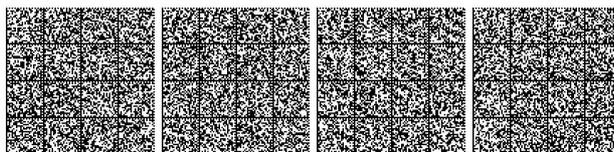
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1374):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe CONTE e dal Ministro per i beni e le attività culturali Alberto BONISOLI (Governo Conte-I) il 29 giugno 2019.

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 1° luglio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 8ª (lavori pubblici), 11ª (lavoro), 13ª (ambiente) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 23 luglio 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2019):

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 luglio 2019, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio), VI (finanze), VIII (ambiente), IX (trasporti), XI (lavoro) e XIV (politiche Unione europea).

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 29, 30 e 31 luglio 2019.

Esaminato in aula il 31 luglio 2019 ed approvato, con modificazioni, il 1° agosto 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 1374-B):

Assegnato alla 7ª commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 1° agosto 2019, con pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 5ª (bilancio), 8ª (lavori pubblici) e 11ª (lavoro).

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 5 e 6 agosto 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 6 agosto 2019.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 187.

19G00090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 2019, n. **82**.

Regolamento di modifica del Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e, in particolare, l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Viste in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)* e *r)*, del citato decreto legislativo n. 126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e introduzione degli articoli 75-*bis* e 75-*ter*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che aggiornano la disciplina dei presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata anche la disciplina delle altre ricompense premiali, attraverso l'aggiornamento delle previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985;

Ritenuto che, conseguentemente, occorre prevedere la possibilità di conferire le predette, restanti ricompense premiali anche in relazione a comportamenti serbati in attività attinenti ai compiti istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi;

Considerato che, in considerazione dell'ampliamento del novero delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione per merito straordinario e alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre meccanismi procedimentali in grado di assicurare un equilibrato apprez-

zamento discrezionale delle diverse situazioni, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento e la valorizzazione del merito e della professionalità espressi dal personale della Polizia di Stato;
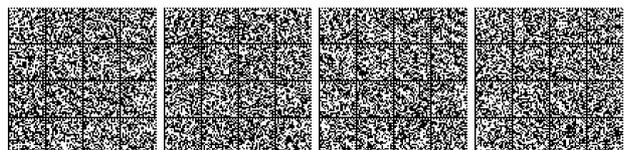
Considerato che a questo fine, appare opportuno prevedere che la valutazione discrezionale dell'amministrazione si avvalga anche degli apporti di appositi organi collegiali, in coerenza con quanto previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nonché, per il conferimento delle promozioni per merito straordinario, dagli articoli 75, quarto comma, e 75-*bis*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni al capo I del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di tipologie e requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato.

1. Al regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo I del titolo IX è sostituita dalla seguente: «Tipologie di ricompense, requisiti e procedure per il conferimento»;

b) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Art. 66 *(Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di specialità e annotazioni matricolari)*. — 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:

a) onorificenze;

b) ricompense:

1) al valor militare;

2) al valor civile;

3) al merito civile;

c) ricompense:

1) per meriti straordinari e speciali;

2) per lodevole comportamento;

d) riconoscimenti:

1) per anzianità di servizio;

2) al merito di servizio.

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, individuati con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.

3. Il conferimento, mediante apposito attestato, delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al comma 1, nonché dei distintivi d'onore e di specialità di cui al comma 2, è annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.

4. La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.»;

c) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (*Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti). —* 1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

2. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite secondo la normativa vigente in materia.

3. I riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi segni distintivi e individua altresì i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.»;

d) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68 *(Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento)*. — 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:

a) promozione per merito straordinario;

b) encomio solenne.

2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:

a) encomio;

b) lode;

c) premio in denaro;

d) compiacimento.

3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.

4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di cui all'articolo 77, le ricompense di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.»;

e) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69 *(Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).* — 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, l'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

3. L'encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

4. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.

5. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.

6. Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell'espletamento del servizio.»;

f) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 *(Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).* — 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è formulata ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni.

2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è formulata dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato. Se le proposte di cui al primo periodo riguardano personale in servizio presso province diverse, esse sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.

5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero sono formulate dal Questore della Provincia di Roma, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio.

7. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

8. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.

9. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralità di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.

10. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.»;

g) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 *(Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali).* — 1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto, e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
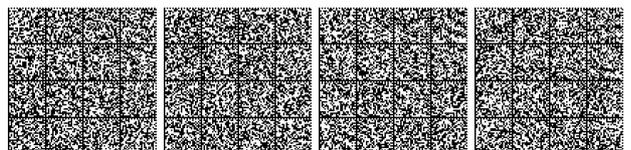
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, di cui all'articolo 74 del presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.

3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento.

4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.»;

h) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 *(Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode).* — 1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, di cui all'articolo 75.

2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro.

3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa ritenuta opportuna.

4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.»;

i) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

«Art. 73 *(Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento).* — 1. La proposta per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74, in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché tutti i soggetti non appartenenti alle medesime che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.

2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.

3. Il decreto di cui al comma 2 determina l'entità minima e massima del premio in denaro.

4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.

5. Il premio in denaro e il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.»;

l) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74 *(Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali).* — 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.

2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato dal vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.

3. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.

4. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica e approfondimento
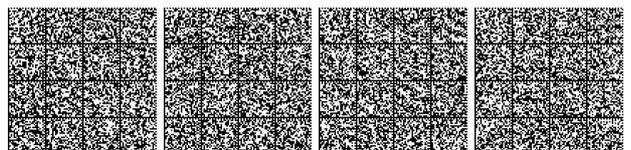
necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

5. Il consiglio è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.»;

m) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 *(Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento).* — 1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.

2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti dell'amministrazione della pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di uffici con funzioni finali, con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato nonché da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.

3. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 4.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Norme finali e transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al capo II, titolo IX del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1628

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1985, n. 305.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
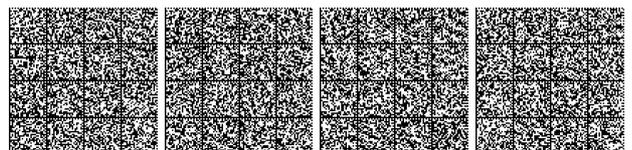
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:

«Art. 111 *(Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza).* — Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , e successive modificazioni.

In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.».

— Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

— Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n 337 reca l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

— Il decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2000, n. 271, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79:

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente art., pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lett. *a)* della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2015, n. 187:

«Art. 8 *(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad
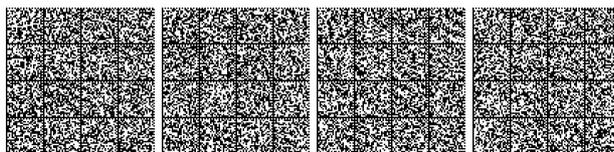
eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'art. 75-*bis*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della presente legge;

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017, n. 143, S.O.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, reca le disposizioni integrative e correttive, a norma dell' art. 8, comma 6, della citata legge 7 agosto 2015, n. 124, del sopracitato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per completezza d'informazione si riporta il testo vigente degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 75-*bis* e 75-*ter* del citato decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1, del decreto 126/2018 sopracitato.

Art. 71 *(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti)*. — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Art. 72 *(Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti)*. — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 73 *(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori)*. — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.
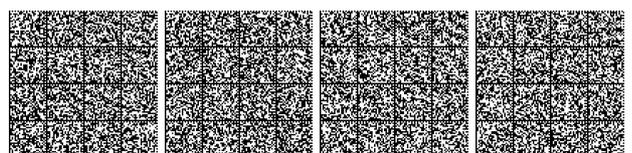
Art. 74 *(Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari)*. — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Art. 75 *(Decorrenza delle promozioni per merito straordinario)*. — Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi dei fatti e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.

Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali, della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.

Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 75-*bis (Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinari)*. — 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.

Art. 75-*ter (Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio)*. — 1. Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.».

— Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

Art. 59 *(Commissione per la progressione in carriera)*. — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere *i)* ed *n)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.

2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.

7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.».

— Si riporta il testo dell'art. 69 del citato decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

«Art. 69 *(Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato)*. — Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari con qualifica fino a vice questore.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.».

Note all'art. 1:

Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, vedi nelle note al titolo.

19G00086
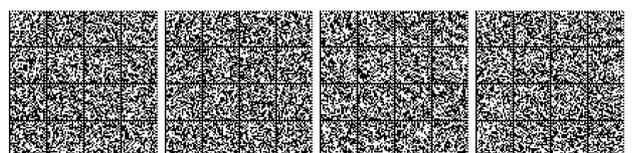
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 145ª seduta pubblica mercoledì 13 agosto 2019, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

19A05214

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 luglio 2019.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno 2014, 19 gennaio 2015, 29 aprile 2015, 18 luglio 2016 e 1° giugno 2018 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Visto l'art. 33 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2015, con il quale è stato conferito al dott. Onofrio Cutaia l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015, fgl. 4313;

Vista l'istanza presentata dalla ditta costruttrice Visa International S.r.l. intesa ad ottenere l'inserimento di una nuova attrazione;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale del 20 dicembre 2018 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Montagnana (PD), relativo al parere sull'attrazione «Compact spinning coaster»;

Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 6 maggio 2019 e del 18 giugno 2019 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è integrato con l'inserimento della sottoelencata nuova attrazione:

«Sezione I - Medie attrazioni (Ottovolante con vetture girevoli (Compact spinning coaster)). - "Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che

sostengono un percorso multiforme su binario o rotaia con salite, discese e curve, sottopassaggi. Le vetture, a più posti, sono dotate di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Le vetture singole o collegate sono libere di ruotare su se stesse; sono spinte al punto più alto del percorso tramite ruote gommate motorizzate ed effettuano la discesa per inerzia o per mezzo di ruote motorizzate posizionate lungo il percorso. L'altezza massima da terra del binario non deve essere superiore ai 6 metri"».

Roma, 18 luglio 2019

Il direttore generale spettacolo
CUTAIA

Il vice direttore generale preposto all'attività di coordinamento e pianificazione Forze di polizia
GUIDI

19A05145

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2019.

Avvio a regime della rilevazione SIOPE per le fondazioni lirico-sinfoniche, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonché le autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;

Visto l'art. 14, comma 8-*bis*, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* Ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto l'art. 14, comma 8-*ter*, della legge n. 196 del 2009 il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*bis* del medesimo articolo;

Viste le «Regole tecniche e *standard* per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2018, che comprende le fondazioni lirico-sinfoniche;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, concernente «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato»;

Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, concernente la costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari;
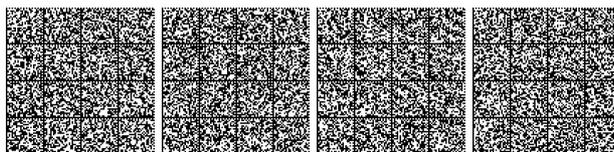
Visto l'art. 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge n. 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono definite secondo la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4;

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Tassonomia degli enti in contabilità civilistica» che, al comma 3, prevede «In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le società e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilità civilistica riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 concernente «Criteri e modalità di predisposizione del *budget* economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica»;

Visto l'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-*quater*, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il comma 5 dell'art. 7-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;

Visto l'art. 14, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50 concernente la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalità di accesso alla banca dati SIOPE;

Valutata l'opportunità di estendere la rilevazione SIOPE e le modalità di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni;

Valutata l'opportunità di estendere la rilevazione SIOPE e le modalità di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni in contabilità economico patrimoniale che chiedono di partecipare alla rilevazione SIOPE;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 150 del 10 giugno 2019, ha espresso parere favorevole;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del 6 giugno 2019, ha espresso parere favorevole.

Decreta:

Art. 1.

Attività degli enti

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1°gennaio 2020 le Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni:

a) ordinano gli incassi e i pagamenti ai propri cassieri esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e *standard* per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» ema-

nate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;

b) indicano sui titoli di entrata e di spesa di cui alla lettera *a)* i codici gestionali previsti dall'allegato A;

2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui comma 1 gli incassi e i pagamenti effettuati sui conti bancari e postali riguardanti esclusivamente la riscossione di entrate destinate ad essere riversate alle gestioni dedicate al servizio di cassa, nei quali sono addebitate solo le spese riguardanti la gestione del rapporto di conto corrente, compresi gli interessi per anticipazioni e altre forme di finanziamento, nonché quelle per il riversamento delle disponibilità liquide alle gestioni dedicate al servizio di cassa.

3. I codici gestionali di cui al comma 1, lettera *b)*, sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.

4. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti di cui al comma 1:

a) si dotano di servizi di cassa che garantiscono il rispetto degli adempimenti riguardanti la rilevazione SIOPE;

b) applicano le disposizioni del comma 1 agli ordini di incasso riguardanti il riversamento delle giacenze dai conti bancari e postali di cui al comma 2 alle gestioni dedicate ai servizi di cassa di cui alla lettera *a)*;

c) fermo restando il divieto di compensazione contabile delle partite previsto dal codice civile, a seguito di compensazione di crediti/debiti, emettono ordinativi di incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari al credito/debito oggetto della compensazione, che costituiscono regolazioni contabili, generanti solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali titoli da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, sono imputati all'esercizio in cui è effettuata la compensazione e sono tempestivamente trasmessi al cassiere. Se emessi e trasmessi nell'anno successivo a quello in cui è effettuata la compensazione, a tali titoli è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia);

d) in occasione delle operazioni di riversamento di cui alla lettera *b)*, emettono ordinativi di incasso e di pagamento tra loro correlati di importo pari alle spese riguardanti la gestione dei conti di cui al comma 2, compresi gli interessi passivi per anticipazioni e altre forme di finanziamento;

e) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento. Possono non essere oggetto di regolarizzazione gli incassi di cui all'art. 2, comma 3, e i pagamenti di cui all'art. 2, comma 4, riguardanti le anticipazioni o fidi del cassiere, in quanto già codificati;

f) evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;

g) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali SIOPE» pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sarà pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza, come previsto dal principio contabile generale della chiarezza e della comprensibilità, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ed evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;

i) possono segnalare negli ordinativi di incasso e di pagamento la natura vincolata delle operazioni, verificando con il proprio cassiere la possibilità di articolare con delle evidenze (sotto-conti) le gestioni dei servizi di cassa di cui alla lettera *a)* in sezioni distinte riguardanti le varie forme di vincoli previste da norme o convenzioni;

j) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.

5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati SIOPE anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o gli enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla comunicazione della soppressione di cui all'art. 2, comma 2, si segnala l'avvio del commissariamento o della gestione liquidatoria.

6. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono recepite le modifiche del piano dei conti di cui

all'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, redatto secondo lo schema del decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti;

7. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° settembre 2019.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, eventuali operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati prima di tale data, o di annullamento o rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuate con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo cassiere.

9. Fermo restando l'art. 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalità previste al comma 1, assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-*bis*, comma 5, del medesimo decreto.

10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione del cassiere e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), gli enti di cui al comma 1 imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui è attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.

Art. 2.

Attività dei cassieri

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i cassieri degli enti di cui all'art. 1, comma 1, non possono accettare ordini di pagamento e di incasso privi del codice gestionale o trasmessi con modalità differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 1.

2. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione e, a seguito delle comunicazioni degli enti interessati, segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.

3. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

4. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

5. I cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide alla fine del mese precedente per ciascuna gestione dedicata al servizio di cassa, secondo lo schema previsto dall'allegato «B» al presente decreto e definito dalle «Regole tecniche e *standard* per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+» di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*. Le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente nei conti di cui all'art. 1, comma 2, sono trasmesse con il prospetto delle disponibilità liquide riguardante uno dei servizi di cassa gestiti dal cassiere, utilizzando la sezione dell'allegato «B» denominata «fondi dell'ente presso il cassiere al di fuori del conto di tesoreria». Le informazioni riguardanti le disponibilità liquide alla fine del mese precedente relative ai conti di cui all'art. 1, comma 2 gestiti da soggetti che, per un ente di cui all'art. 1, comma 1 gestiscono solo tale tipologia di conti, sono comunicate dall'ente in questione ad un altro proprio cassiere tenuto alla trasmissione del prospetto delle disponibilità liquide, unitamente alla consistenza dell'eventuale liquidità esistente nelle proprie casse alla medesima data.
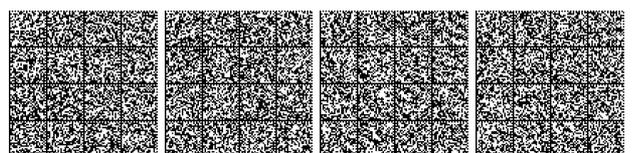
Art. 3.

Accesso alla banca dati SIOPE

1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Art. 4.

Rendiconto e dati SIOPE

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, allegano al bilancio di esercizio relativo all'anno 2020 e ai successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione web www.siope.it

3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle proprie scritture contabili, l'ente allega al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 3:

a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti di cui all'art. 1, comma 1;

b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento;

c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.

Art. 5.

Richiesta partecipazione a SIOPE

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in contabilità economico patrimoniale, ancora non assoggettate alla rilevazione SIOPE, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di essere in grado di dare attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8-*bis*, dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e chiedere di partecipare alla rilevazione SIOPE.

2. Nella richiesta di partecipazione di cui al comma 1, firmata dal rappresentante legale dell'ente, sono indicati:

a. il nome e i recapiti del referente SIOPE dell'ente;

b. la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE;

c. il nome e il recapito del tesoriere o cassiere dell'ente, di cui è acquisita la disponibilità ad avviare la rilevazione SIOPE alla data di cui alla lettera *b)*.

3. La richiesta di cui al comma 1 è inviata almeno quattro mesi prima della data proposta per l'avvio a regime della rilevazione SIOPE.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE all'ente di cui al comma 1, al tesoriere/cassiere e alla Banca d'Italia. A decorrere da tale data gli enti di cui al comma 1 ed i loro tesorieri e cassieri applicano le disposizioni di cui al presente decreto.

5. Per gli enti di cui al comma 1 è disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalità previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+, nei due mesi precedenti all'avvio a regime della rilevazione.

6. L'elenco degli enti che partecipano alla rilevazione SIOPE in attuazione del presente articolo è pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2019

Il Ministro: TRIA

ALLEGATO *A*

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Trasferimenti correnti
	Trasferimenti correnti
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.2.01.01.01.004	Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali
E.2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica
E.2.01.01.01.007	Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia
E.2.01.01.01.008	Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.
E.2.01.01.01.009	Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti
E.2.01.01.01.011	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa
E.2.01.01.01.012	Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni
E.2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni
E.2.01.01.02.006	Trasferimenti correnti da Comunità Montane

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio
E.2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università
E.2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.2.01.01.02.010	Trasferimenti correnti da Autorità Portuali
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali
E.2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.2.01.01.02.013	Trasferimenti correnti da Policlinici
E.2.01.01.02.014	Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.2.01.01.02.015	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.2.01.01.02.016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.2.01.01.02.018	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali
E.2.01.01.02.019	Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza
E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS
E.2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL
E.2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Trasferimenti correnti da Famiglie
	Trasferimenti correnti da famiglie
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Trasferimenti correnti da Imprese
	Sponsorizzazioni da imprese
E.2.01.03.01.001	Sponsorizzazioni da imprese controllate
E.2.01.03.01.002	Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese
	Altri trasferimenti correnti da imprese
E.2.01.03.02.001	Altri trasferimenti correnti da imprese controllate
E.2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese
	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
E.2.01.05.01.002	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
E.2.01.05.01.003	Fondo europeo per la pesca (FEP)
E.2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
E.2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)
E.2.01.05.01.006	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
E.2.01.05.01.007	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
E.2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Entrate extratributarie
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
	Vendita di beni
	Vendita di beni
E.3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo
E.3.01.01.01.002	Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario
E.3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
E.3.01.01.01.005	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti
E.3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.
	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
	Entrate dalla vendita di servizi
E.3.01.02.01.001	Proventi da alberghi
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido
E.3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici
E.3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi
E.3.01.02.01.008	Proventi da mense
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere
E.3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
E.3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line
E.3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento
E.3.01.02.01.024	Proventi da servizi sanitari
E.3.01.02.01.026	Proventi da licenze d'uso per software
E.3.01.02.01.027	Proventi da consulenze
E.3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa
E.3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo
E.3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
E.3.01.02.01.034	Proventi da servizi di sicurezza pubblica
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni
E.3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale
E.3.01.02.01.037	Proventi da quote associative
E.3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca
E.3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione
E.3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni
E.3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
E.3.01.02.01.042	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
E.3.01.02.01.043	Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.
	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni
	Fitti, noleggi e locazioni
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali
E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili
E.3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili
	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
E.3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche
	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche
E.3.02.01.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche
	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.
E.3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.
	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie
E.3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie
E.3.02.02.03.001	Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie
	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.
	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese
E.3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese
	Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese
E.3.02.03.03.001	Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese
	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.
E.3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.
	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private
E.3.02.04.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private
	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private
E.3.02.04.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private
	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private
E.3.02.04.03.001	Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private
	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.
E.3.02.04.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.
	Interessi attivi

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine
	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine
E.3.03.01.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
E.3.03.01.01.002	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali
E.3.03.01.01.003	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti
E.3.03.01.01.004	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti
	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine
E.3.03.01.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali
E.3.03.01.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali
E.3.03.01.02.003	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza
E.3.03.01.02.004	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate
E.3.03.01.02.005	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate
E.3.03.01.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese
E.3.03.01.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti
	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine
	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine
E.3.03.02.01.001	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali
E.3.03.02.01.002	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali
E.3.03.02.01.003	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti
E.3.03.02.01.004	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti
	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
E.3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali
E.3.03.02.02.002	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.3.03.02.02.003	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali
E.3.03.02.02.004	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate
E.3.03.02.02.005	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate
E.3.03.02.02.006	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese
E.3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti
	Altri interessi attivi
	Interessi attivi da derivati
E.3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata
E.3.03.03.01.002	Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere
	Interessi attivi di mora
E.3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali
E.3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali
E.3.03.03.02.003	Interessi attivi di mora da Enti previdenziali
E.3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti
	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
	Interessi attivi da depositi bancari o postali
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali
	Altri interessi attivi diversi
E.3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali
E.3.03.03.99.002	Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali
E.3.03.03.99.003	Altri interessi attivi da Enti previdenziali
E.3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Altre entrate da redditi da capitale
	Rendimenti da fondi comuni di investimento
	Rendimenti da fondi immobiliari
E.3.04.01.01.001	Rendimenti da fondi immobiliari
	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento
E.3.04.01.02.999	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento
	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
E.3.04.02.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
E.3.04.02.01.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali
E.3.04.02.01.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
E.3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali
E.3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali
E.3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese
E.3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche
E.3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche
	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
E.3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
	Altre entrate da redditi da capitale
	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.3.04.99.01.001	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.
E.3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.
	Rimborsi e altre entrate correnti
	Indennizzi di assicurazione
	Indennizzi di assicurazione contro i danni
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni
	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
E.3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.
	Rimborsi in entrata
	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
	Entrate per rimborsi di imposte
E.3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette
	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
E.3.05.02.03.007	Entrate derivanti dal divieto di cumulo
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo
	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
E.3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi
E.3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi
	Altre entrate correnti n.a.c.
	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)
E.3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)
	Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.
	Entrate in conto capitale
	Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri
E.4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.4.02.01.01.004	Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.4.02.01.01.005	Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali
E.4.02.01.01.006	Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica
E.4.02.01.01.007	Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia
E.4.02.01.01.008	Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.
E.4.02.01.01.009	Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.4.02.01.01.010	Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti
E.4.02.01.01.011	Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa
E.4.02.01.01.012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
E.4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province
E.4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni
E.4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale
E.4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni
E.4.02.01.02.006	Contributi agli investimenti da Comunità Montane
E.4.02.01.02.007	Contributi agli investimenti da Camere di Commercio
E.4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Università
E.4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.4.02.01.02.010	Contributi agli investimenti da Autorità Portuali
E.4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali
E.4.02.01.02.012	Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.4.02.01.02.013	Contributi agli investimenti da Policlinici
E.4.02.01.02.014	Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.4.02.01.02.015	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.4.02.01.02.016	Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.4.02.01.02.018	Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali
E.4.02.01.02.019	Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza
E.4.02.01.03.001	Contributi agli investimenti da INPS
E.4.02.01.03.002	Contributi agli investimenti da INAIL
E.4.02.01.03.999	Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.4.02.01.04.001	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Contributi agli investimenti da Famiglie
	Contributi agli investimenti da Famiglie
E.4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie
	Contributi agli investimenti da Imprese
	Contributi agli investimenti da imprese controllate
E.4.02.03.01.001	Contributi agli investimenti da imprese controllate
	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate
E.4.02.03.02.001	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate
	Contributi agli investimenti da altre Imprese
E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese
	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
E.4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
E.4.02.05.01.001	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
	Fondo europeo per la pesca (FEP)
E.4.02.05.02.001	Fondo europeo per la pesca (FEP)
	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
E.4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
	Fondo Sociale Europeo (FSE)
E.4.02.05.04.001	Fondo Sociale Europeo (FSE)
	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
E.4.02.05.05.001	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
E.4.02.05.06.001	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)
	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo
E.4.02.05.07.001	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo
	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea
E.4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea
	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali
E.4.02.06.01.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri
E.4.02.06.01.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.4.02.06.01.004	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.4.02.06.01.005	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali
E.4.02.06.01.006	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti di regolazione dell'attività economica

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.4.02.06.01.007	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Gruppo Equitalia
E.4.02.06.01.008	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Anas S.p.A.
E.4.02.06.01.009	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.4.02.06.01.010	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da autorità amministrative indipendenti
E.4.02.06.01.011	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali a struttura associativa
E.4.02.06.01.012	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.4.02.06.01.013	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.4.02.06.01.999	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali
E.4.02.06.02.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome
E.4.02.06.02.002	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Province
E.4.02.06.02.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni
E.4.02.06.02.004	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Città metropolitane e Roma capitale
E.4.02.06.02.005	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Unioni di Comuni
E.4.02.06.02.006	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comunità Montane
E.4.02.06.02.007	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Camere di Commercio
E.4.02.06.02.008	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Università
E.4.02.06.02.009	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.4.02.06.02.010	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Autorità Portuali
E.4.02.06.02.011	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende sanitarie locali
E.4.02.06.02.012	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.4.02.06.02.013	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Policlinici
E.4.02.06.02.014	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.4.02.06.02.015	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.4.02.06.02.016	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.4.02.06.02.017	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.4.02.06.02.018	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi di enti locali
E.4.02.06.02.019	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.4.02.06.02.999	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza
E.4.02.06.03.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INPS
E.4.02.06.03.002	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INAIL
E.4.02.06.03.999	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.4.02.06.04.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Altri trasferimenti in conto capitale
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali
E.4.03.01.01.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri
E.4.03.01.01.003	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.4.03.01.01.004	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.4.03.01.01.005	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie Fiscali
E.4.03.01.01.006	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti di regolazione dell'attività economica
E.4.03.01.01.007	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Gruppo Equitalia
E.4.03.01.01.008	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Anas S.p.A.
E.4.03.01.01.009	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.4.03.01.01.010	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di autorità amministrative indipendenti
E.4.03.01.01.011	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali a struttura associativa
E.4.03.01.01.012	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.4.03.01.01.013	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.4.03.01.01.999	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali
E.4.03.01.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome
E.4.03.01.02.002	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Province
E.4.03.01.02.003	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni
E.4.03.01.02.004	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Città metropolitane e Roma capitale
E.4.03.01.02.005	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Unioni di Comuni
E.4.03.01.02.006	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comunità Montane
E.4.03.01.02.007	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Camere di Commercio
E.4.03.01.02.008	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Università
E.4.03.01.02.009	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.4.03.01.02.010	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Autorità Portuali
E.4.03.01.02.011	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende sanitarie locali
E.4.03.01.02.012	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.4.03.01.02.013	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Policlinici
E.4.03.01.02.014	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.4.03.01.02.015	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.4.03.01.02.016	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.4.03.01.02.017	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.4.03.01.02.018	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Consorzi di enti locali
E.4.03.01.02.019	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
E.4.03.01.02.999	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza
E.4.03.01.03.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INPS
E.4.03.01.03.002	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INAIL
E.4.03.01.03.999	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.4.03.01.04.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate
E.4.03.02.01.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate
E.4.03.02.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese
E.4.03.02.99.999	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea
E.4.03.03.01.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo
E.4.03.03.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo
	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.4.03.04.01.001	Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.003	Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.004	Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.005	Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.006	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti di regolazione dell'attività economica per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.007	Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.008	Trasferimenti in conto capitale da parte di Anas S.p.A. per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.009	Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.010	Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative indipendenti per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.011	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali a struttura associativa per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.012	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.013	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.999	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.001	Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.002	Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.003	Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.004	Trasferimenti in conto capitale da parte di Città metropolitane e Roma capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.005	Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.006	Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.007	Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.008	Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.009	Trasferimenti in conto capitale da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per cancellazione di debiti dell'amministrazione

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.4.03.04.02.010	Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.011	Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende sanitarie locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.012	Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.013	Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.014	Trasferimenti in conto capitale da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.015	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.016	Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.017	Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.018	Trasferimenti in conto capitale da parte di Consorzi di enti locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.019	Trasferimenti in conto capitale da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.999	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.03.001	Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.03.002	Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.03.999	Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.04.001	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.05.01.001	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.05.02.001	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.4.03.05.99.999	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.06.01.001	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.06.02.001	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali
E.4.03.07.01.001	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri
E.4.03.07.01.003	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.4.03.07.01.004	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.4.03.07.01.005	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie Fiscali
E.4.03.07.01.006	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti di regolazione dell'attività economica
E.4.03.07.01.007	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Gruppo Equitalia
E.4.03.07.01.008	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Anas S.p.A.
E.4.03.07.01.009	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.4.03.07.01.010	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da autorità amministrative indipendenti
E.4.03.07.01.011	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali a struttura associativa
E.4.03.07.01.012	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.4.03.07.01.013	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.4.03.07.01.999	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali
E.4.03.07.02.001	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Regioni e province autonome

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.4.03.07.02.002	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Province
E.4.03.07.02.003	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comuni
E.4.03.07.02.004	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Città metropolitane e Roma capitale
E.4.03.07.02.005	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Unioni di Comuni
E.4.03.07.02.006	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comunità Montane
E.4.03.07.02.007	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Camere di Commercio
E.4.03.07.02.008	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Università
E.4.03.07.02.009	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.4.03.07.02.010	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Autorità Portuali
E.4.03.07.02.011	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende sanitarie locali
E.4.03.07.02.012	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.4.03.07.02.013	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Policlinici
E.4.03.07.02.014	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.4.03.07.02.015	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.4.03.07.02.016	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.4.03.07.02.017	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.4.03.07.02.018	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Consorzi di enti locali
E.4.03.07.02.019	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.4.03.07.02.999	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza
E.4.03.07.03.001	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INPS
E.4.03.07.03.002	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INAIL
E.4.03.07.03.999	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri Enti di Previdenza n.a.c.

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.4.03.07.04.001	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate
E.4.03.08.01.001	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate
E.4.03.08.02.001	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese
E.4.03.08.99.999	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea
E.4.03.09.01.001	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea
	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo
E.4.03.09.02.001	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali
E.4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri
E.4.03.10.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.4.03.10.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.4.03.10.01.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali
E.4.03.10.01.006	Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica
E.4.03.10.01.007	Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia
E.4.03.10.01.008	Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.4.03.10.01.009	Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.4.03.10.01.010	Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti
E.4.03.10.01.011	Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa
E.4.03.10.01.012	Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.4.03.10.01.013	Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.4.03.10.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali
E.4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome
E.4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province
E.4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni
E.4.03.10.02.004	Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale
E.4.03.10.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni
E.4.03.10.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane
E.4.03.10.02.007	Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio
E.4.03.10.02.008	Altri trasferimenti in conto capitale da Università
E.4.03.10.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.4.03.10.02.010	Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali
E.4.03.10.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali
E.4.03.10.02.012	Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.4.03.10.02.013	Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici
E.4.03.10.02.014	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.4.03.10.02.015	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.4.03.10.02.016	Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.4.03.10.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.4.03.10.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali
E.4.03.10.02.019	Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.4.03.10.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza
E.4.03.10.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale da INPS
E.4.03.10.03.002	Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL
E.4.03.10.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.4.03.10.04.001	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
E.4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese
	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate
E.4.03.12.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate
	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate
E.4.03.12.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate
	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese
E.4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese
	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private
	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private
E.4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea
E.4.03.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea
	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo
E.4.03.14.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo
	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
	Alienazione di beni materiali
	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
E.4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
E.4.04.01.01.002	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
E.4.04.01.01.003	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
E.4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
	Alienazione di mobili e arredi
E.4.04.01.03.001	Alienazione di mobili e arredi per ufficio
E.4.04.01.03.002	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
E.4.04.01.03.003	Alienazione di mobili e arredi per laboratori
E.4.04.01.03.999	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
	Alienazione di impianti e macchinari
E.4.04.01.04.001	Alienazione di Macchinari
E.4.04.01.04.999	Alienazione di impianti
	Alienazione di attrezzature
E.4.04.01.05.001	Attrezzature scientifiche
E.4.04.01.05.002	Attrezzature sanitarie

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.
	Alienazione di macchine per ufficio
E.4.04.01.06.001	Alienazione di macchine per ufficio
	Alienazione di hardware
E.4.04.01.07.001	Alienazione di server
E.4.04.01.07.002	Alienazione di postazioni di lavoro
E.4.04.01.07.003	Alienazione di periferiche
E.4.04.01.07.004	Alienazione di apparati di telecomunicazione
E.4.04.01.07.005	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
E.4.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.
	Alienazione di Beni immobili
E.4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo
E.4.04.01.08.002	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale
E.4.04.01.08.003	Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico
E.4.04.01.08.004	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere
E.4.04.01.08.005	Alienazione di Fabbricati rurali
E.4.04.01.08.007	Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
E.4.04.01.08.009	Alienazione di Infrastrutture telematiche
E.4.04.01.08.010	Alienazione di Infrastrutture idrauliche
E.4.04.01.08.015	Alienazione di Impianti sportivi
E.4.04.01.08.016	Alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido
E.4.04.01.08.017	Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale
E.4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Alienazione di Oggetti di valore
E.4.04.01.09.001	Alienazione di Oggetti di valore
	Alienazione di diritti reali
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali
	Alienazione di altri beni materiali
E.4.04.01.99.001	Alienazione di Materiale bibliografico
E.4.04.01.99.002	Alienazione di Strumenti musicali
E.4.04.01.99.999	Alienazioni di beni materiali n.a.c.
	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
	Cessione di Terreni
E.4.04.02.01.001	Cessione di Terreni agricoli
E.4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.
	Alienazione di beni immateriali
	Alienazione di software
E.4.04.03.01.001	Alienazione di software
	Alienazione di Brevetti
E.4.04.03.02.001	Alienazione di Brevetti
	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
E.4.04.03.03.001	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
E.4.04.03.99.001	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
	Altre entrate in conto capitale

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
E.4.05.02.01.999	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
E.4.05.03.01.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
E.4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
E.4.05.03.03.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
E.4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
E.4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
E.4.05.03.06.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
	Altre entrate in conto capitale n.a.c.
	Altre entrate in conto capitale n.a.c.
E.4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.
	Entrate da riduzione di attività finanziarie
	Alienazione di attività finanziarie
	Alienazione di partecipazioni
	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.01.01.01.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
E.5.01.01.01.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali
E.5.01.01.01.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
E.5.01.01.02.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali
E.5.01.01.02.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali
E.5.01.01.02.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
E.5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate
E.5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate
E.5.01.01.03.999	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP
E.5.01.01.04.001	Alienazione di partecipazioni in ISP controllate
E.5.01.01.04.999	Alienazione di partecipazioni in altre ISP
E.5.01.01.05.000	**Alienazione di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni locaLI**
E.5.01.01.05.001	Alienazione di partecipazioni in PA controllate incluse nelle Amministrazioni locaLI
E.5.01.01.05.002	Alienazione di partecipazioni in PA partecipate incluse nelle Amministrazioni locaLI
E.5.01.01.05.003	Alienazione di partecipazioni in Altre PA incluse nelle Amministrazioni locaLI
	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento
	Alienazione di quote di fondi immobiliari
E.5.01.02.01.001	Alienazione di quote di fondi immobiliari
	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento
E.5.01.02.99.999	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
E.5.01.03.01.001	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali
E.5.01.03.02.001	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti
E.5.01.03.03.001	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti
E.5.01.03.04.001	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti
	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali
E.5.01.04.01.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali
	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali
E.5.01.04.02.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali
	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti
E.5.01.04.03.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti
	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti
E.5.01.04.04.001	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti
	Riscossione crediti di breve termine
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali
E.5.02.01.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Ministeri
E.5.02.01.01.003	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.02.01.01.004	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.5.02.01.01.005	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Agenzie Fiscali
E.5.02.01.01.006	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti di regolazione dell'attività economica
E.5.02.01.01.007	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Gruppo Equitalia
E.5.02.01.01.008	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Anas S.p.A.
E.5.02.01.01.009	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.5.02.01.01.010	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da autorità amministrative indipendenti
E.5.02.01.01.011	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti centrali a struttura associativa
E.5.02.01.01.012	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.5.02.01.01.013	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.02.01.01.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali
E.5.02.01.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome
E.5.02.01.02.002	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Province
E.5.02.01.02.003	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comuni
E.5.02.01.02.004	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Città metropolitane e Roma capitale
E.5.02.01.02.005	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Unioni di Comuni
E.5.02.01.02.006	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comunità Montane
E.5.02.01.02.007	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Camere di Commercio
E.5.02.01.02.008	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Università
E.5.02.01.02.009	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.5.02.01.02.010	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Autorità Portuali
E.5.02.01.02.011	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Aziende sanitarie locali

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.5.02.01.02.012	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.5.02.01.02.013	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Policlinici
E.5.02.01.02.014	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.5.02.01.02.015	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.5.02.01.02.016	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.5.02.01.02.017	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.5.02.01.02.018	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali
E.5.02.01.02.019	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.02.01.02.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza
E.5.02.01.03.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da INPS
E.5.02.01.03.002	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da INAIL
E.5.02.01.03.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.5.02.01.04.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie
E.5.02.02.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate
E.5.02.03.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate
E.5.02.03.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti
E.5.02.03.03.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese
E.5.02.03.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
E.5.02.04.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea
E.5.02.05.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea
	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo
E.5.02.05.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali
E.5.02.06.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Ministeri
E.5.02.06.01.003	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.5.02.06.01.004	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.5.02.06.01.005	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Agenzie Fiscali
E.5.02.06.01.006	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti di regolazione dell'attività economica
E.5.02.06.01.007	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Gruppo Equitalia
E.5.02.06.01.008	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Anas S.p.A.
E.5.02.06.01.009	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.5.02.06.01.010	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da autorità amministrative indipendenti

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.02.06.01.011	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti centrali a struttura associativa
E.5.02.06.01.012	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.5.02.06.01.013	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.02.06.01.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali
E.5.02.06.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Regioni e province autonome
E.5.02.06.02.002	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Province
E.5.02.06.02.003	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comuni
E.5.02.06.02.004	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Città metropolitane e Roma capitale
E.5.02.06.02.005	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Unioni di Comuni
E.5.02.06.02.006	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comunità Montane
E.5.02.06.02.007	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Camere di Commercio
E.5.02.06.02.008	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Università
E.5.02.06.02.009	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.5.02.06.02.010	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Autorità Portuali
E.5.02.06.02.011	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Aziende sanitarie locali
E.5.02.06.02.012	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.5.02.06.02.013	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Policlinici
E.5.02.06.02.014	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.5.02.06.02.015	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.5.02.06.02.016	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.5.02.06.02.017	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.5.02.06.02.018	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Consorzi di enti locali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.02.06.02.019	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.02.06.02.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza
E.5.02.06.03.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da INPS
E.5.02.06.03.002	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da INAIL
E.5.02.06.03.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.5.02.06.04.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie
E.5.02.07.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate
E.5.02.08.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate
E.5.02.08.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti
E.5.02.08.03.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese
E.5.02.08.99.999	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
E.5.02.09.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea
E.5.02.10.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea
	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo
E.5.02.10.02.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo
	Riscossione crediti di medio-lungo termine
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali
E.5.03.01.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Ministeri
E.5.03.01.01.003	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.5.03.01.01.004	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.5.03.01.01.005	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Agenzie Fiscali
E.5.03.01.01.006	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti di regolazione dell'attività economica
E.5.03.01.01.007	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Gruppo Equitalia
E.5.03.01.01.008	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Anas S.p.A.
E.5.03.01.01.009	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.5.03.01.01.010	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da autorità amministrative indipendenti
E.5.03.01.01.011	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti centrali a struttura associativa
E.5.03.01.01.012	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.5.03.01.01.013	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.03.01.01.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali
E.5.03.01.02.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.03.01.02.002	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Province
E.5.03.01.02.003	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni
E.5.03.01.02.004	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Città metropolitane e Roma capitale
E.5.03.01.02.005	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Unioni di Comuni
E.5.03.01.02.006	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comunità Montane
E.5.03.01.02.007	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Camere di Commercio
E.5.03.01.02.008	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Università
E.5.03.01.02.009	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.5.03.01.02.010	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Autorità Portuali
E.5.03.01.02.011	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Aziende sanitarie locali
E.5.03.01.02.012	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.5.03.01.02.013	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Policlinici
E.5.03.01.02.014	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.5.03.01.02.015	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.5.03.01.02.016	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.5.03.01.02.017	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.5.03.01.02.018	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali
E.5.03.01.02.019	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.03.01.02.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza
E.5.03.01.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da INPS
E.5.03.01.03.002	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da INAIL
E.5.03.01.03.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.5.03.01.04.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
E.5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate
E.5.03.03.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate
E.5.03.03.02.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti
E.5.03.03.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese
E.5.03.03.99.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
E.5.03.04.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea
E.5.03.05.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo
E.5.03.05.02.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali
E.5.03.06.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Ministeri
E.5.03.06.01.003	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.5.03.06.01.004	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.5.03.06.01.005	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Agenzie Fiscali
E.5.03.06.01.006	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti di regolazione dell'attività economica
E.5.03.06.01.007	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Gruppo Equitalia
E.5.03.06.01.008	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Anas S.p.A.
E.5.03.06.01.009	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.5.03.06.01.010	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da autorità amministrative indipendenti
E.5.03.06.01.011	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti centrali a struttura associativa
E.5.03.06.01.012	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.5.03.06.01.013	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.03.06.01.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali
E.5.03.06.02.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Regioni e province autonome
E.5.03.06.02.002	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Province
E.5.03.06.02.003	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Comuni
E.5.03.06.02.004	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Città metropolitane e Roma capitale
E.5.03.06.02.005	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Unioni di Comuni
E.5.03.06.02.006	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Comunità Montane
E.5.03.06.02.007	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Camere di Commercio
E.5.03.06.02.008	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Università

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.03.06.02.009	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.5.03.06.02.010	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Autorità Portuali
E.5.03.06.02.011	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Aziende sanitarie locali
E.5.03.06.02.012	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.5.03.06.02.013	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Policlinici
E.5.03.06.02.014	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.5.03.06.02.015	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.5.03.06.02.016	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.5.03.06.02.017	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.5.03.06.02.018	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Consorzi di enti locali
E.5.03.06.02.019	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.03.06.02.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza
E.5.03.06.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS
E.5.03.06.03.002	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INAIL
E.5.03.06.03.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.5.03.06.04.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie
E.5.03.07.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.5.03.08.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate
E.5.03.08.02.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti
E.5.03.08.03.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese
E.5.03.08.99.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
E.5.03.09.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea
E.5.03.10.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea
	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo
E.5.03.10.02.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali
E.5.03.11.01.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri
E.5.03.11.01.003	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.5.03.11.01.004	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.5.03.11.01.005	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie Fiscali
E.5.03.11.01.006	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti di regolazione dell'attività economica
E.5.03.11.01.007	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Gruppo Equitalia

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.03.11.01.008	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Anas S.p.A.
E.5.03.11.01.009	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti centrali produttori di servizi economici
E.5.03.11.01.010	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di autorità amministrative indipendenti
E.5.03.11.01.011	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali a struttura associativa
E.5.03.11.01.012	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.5.03.11.01.013	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.03.11.01.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali
E.5.03.11.02.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Regioni e province autonome
E.5.03.11.02.002	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Province
E.5.03.11.02.003	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni
E.5.03.11.02.004	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Città metropolitane e Roma capitale
E.5.03.11.02.005	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Unioni di Comuni
E.5.03.11.02.006	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comunità Montane
E.5.03.11.02.007	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Camere di Commercio
E.5.03.11.02.008	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Università
E.5.03.11.02.009	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.5.03.11.02.010	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Autorità Portuali
E.5.03.11.02.011	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende sanitarie locali
E.5.03.11.02.012	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.5.03.11.02.013	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Policlinici
E.5.03.11.02.014	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.5.03.11.02.015	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.03.11.02.016	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.5.03.11.02.017	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.5.03.11.02.018	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Consorzi di enti locali
E.5.03.11.02.019	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.03.11.02.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza
E.5.03.11.03.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INPS
E.5.03.11.03.002	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INAIL
E.5.03.11.03.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri Enti di Previdenza
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
E.5.03.12.01.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate
E.5.03.13.01.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate
E.5.03.13.02.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA
E.5.03.13.03.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese
E.5.03.13.99.999	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.5.03.14.01.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea
E.5.03.15.01.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea
	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo
E.5.03.15.02.001	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo
	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali
E.5.04.01.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Ministeri
E.5.04.01.01.003	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.5.04.01.01.004	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.5.04.01.01.005	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali
E.5.04.01.01.006	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività economica
E.5.04.01.01.007	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia
E.5.04.01.01.008	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A.
E.5.04.01.01.009	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi economici
E.5.04.01.01.010	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti
E.5.04.01.01.011	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa
E.5.04.01.01.012	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.5.04.01.01.013	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.04.01.01.999	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.04.01.02.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome
E.5.04.01.02.002	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Province
E.5.04.01.02.003	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Comuni
E.5.04.01.02.004	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale
E.5.04.01.02.005	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni
E.5.04.01.02.006	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Comunità Montane
E.5.04.01.02.007	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio
E.5.04.01.02.008	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Università
E.5.04.01.02.009	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.5.04.01.02.010	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali
E.5.04.01.02.011	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali
E.5.04.01.02.012	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.5.04.01.02.013	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Policlinici
E.5.04.01.02.014	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.5.04.01.02.015	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.5.04.01.02.016	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.5.04.01.02.017	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.5.04.01.02.018	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali
E.5.04.01.02.019	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.04.01.02.999	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza
E.5.04.01.03.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso INPS
E.5.04.01.03.002	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso INAIL

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.5.04.01.03.999	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie
E.5.04.02.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate
E.5.04.03.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate
E.5.04.03.02.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti
E.5.04.03.03.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese
E.5.04.03.99.999	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
E.5.04.04.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea
E.5.04.05.01.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea
	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo
E.5.04.05.02.001	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo
	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica
	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.5.04.06.01.001	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica
	Prelievi da depositi bancari
	Prelievi da depositi bancari
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari
	Entrate da derivati di ammortamento
	Entrate da derivati di ammortamento
E.5.04.08.01.001	Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento
E.5.04.08.01.002	Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento
	Accensione Prestiti
	Accensione prestiti a breve termine
	Finanziamenti a breve termine
	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali
E.6.02.01.01.001	Finanziamenti a breve termine da Ministeri
E.6.02.01.01.002	Finanziamenti a breve termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.6.02.01.01.003	Finanziamenti a breve termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.6.02.01.01.004	Finanziamenti a breve termine da Agenzie Fiscali
E.6.02.01.01.005	Finanziamenti a breve termine da enti di regolazione dell'attività economica
E.6.02.01.01.006	Finanziamenti a breve termine da Gruppo Equitalia
E.6.02.01.01.007	Finanziamenti a breve termine da Anas S.p.A.
E.6.02.01.01.008	Finanziamenti a breve termine da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.6.02.01.01.009	Finanziamenti a breve termine da autorità amministrative indipendenti
E.6.02.01.01.010	Finanziamenti a breve termine da enti centrali a struttura associativa
E.6.02.01.01.011	Finanziamenti a breve termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.6.02.01.01.012	Finanziamenti a breve termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.6.02.01.01.999	Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali
E.6.02.01.02.001	Finanziamenti a breve termine da Regioni e province autonome
E.6.02.01.02.002	Finanziamenti a breve termine da Province
E.6.02.01.02.003	Finanziamenti a breve termine da Comuni
E.6.02.01.02.004	Finanziamenti a breve termine da Città metropolitane e Roma capitale
E.6.02.01.02.005	Finanziamenti a breve termine da Unioni di Comuni
E.6.02.01.02.006	Finanziamenti a breve termine da Comunità Montane
E.6.02.01.02.007	Finanziamenti a breve termine da Camere di Commercio
E.6.02.01.02.008	Finanziamenti a breve termine da Università
E.6.02.01.02.009	Finanziamenti a breve termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.6.02.01.02.010	Finanziamenti a breve termine da Autorità Portuali
E.6.02.01.02.011	Finanziamenti a breve termine da Aziende sanitarie locali
E.6.02.01.02.012	Finanziamenti a breve termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.6.02.01.02.013	Finanziamenti a breve termine da Policlinici
E.6.02.01.02.014	Finanziamenti a breve termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.6.02.01.02.015	Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.6.02.01.02.016	Finanziamenti a breve termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.6.02.01.02.017	Finanziamenti a breve termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.6.02.01.02.018	Finanziamenti a breve termine da Consorzi di enti locali
E.6.02.01.02.019	Finanziamenti a breve termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.6.02.01.02.999	Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali
E.6.02.01.03.001	Finanziamenti a breve termine da INPS
E.6.02.01.03.002	Finanziamenti a breve termine da INAIL
E.6.02.01.03.999	Finanziamenti a breve termine da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Finanziamenti a breve termine da Imprese
E.6.02.01.04.001	Finanziamenti a breve termine da imprese controllate
E.6.02.01.04.002	Finanziamenti a breve termine da altre imprese partecipate
E.6.02.01.04.999	Finanziamenti a breve termine da altre imprese
	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti
E.6.02.01.99.001	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti
	Anticipazioni
	Anticipazioni a titolo oneroso
E.6.02.02.01.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali
E.6.02.02.01.002	Anticipazioni da Amministrazioni Locali
E.6.02.02.01.003	Anticipazioni da Enti di Previdenza
E.6.02.02.01.999	Anticipazioni da altri soggetti
	Anticipazioni a titolo non oneroso
E.6.02.02.02.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali
E.6.02.02.02.002	Anticipazioni da Amministrazioni Locali
E.6.02.02.02.003	Anticipazioni da Enti di Previdenza
E.6.02.02.02.999	Anticipazioni da altri soggetti
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
	Finanziamenti a medio lungo termine

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali
E.6.03.01.01.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri
E.6.03.01.01.002	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.6.03.01.01.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
E.6.03.01.01.004	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie Fiscali
E.6.03.01.01.005	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti di regolazione dell'attività economica
E.6.03.01.01.006	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Gruppo Equitalia
E.6.03.01.01.007	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Anas S.p.A.
E.6.03.01.01.008	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di servizi economici
E.6.03.01.01.009	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da autorità amministrative indipendenti
E.6.03.01.01.010	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali a struttura associativa
E.6.03.01.01.011	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.6.03.01.01.012	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.6.03.01.01.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali
E.6.03.01.02.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome
E.6.03.01.02.002	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Province
E.6.03.01.02.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni
E.6.03.01.02.004	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Città metropolitane e Roma capitale
E.6.03.01.02.005	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Unioni di Comuni
E.6.03.01.02.006	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comunità Montane
E.6.03.01.02.007	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Camere di Commercio
E.6.03.01.02.008	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Università

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.6.03.01.02.009	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.6.03.01.02.010	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Autorità Portuali
E.6.03.01.02.011	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende sanitarie locali
E.6.03.01.02.012	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.6.03.01.02.013	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Policlinici
E.6.03.01.02.014	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
E.6.03.01.02.015	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
E.6.03.01.02.016	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
E.6.03.01.02.017	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.6.03.01.02.018	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Consorzi di enti locali
E.6.03.01.02.019	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.6.03.01.02.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali
E.6.03.01.03.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INPS
E.6.03.01.03.002	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INAIL
E.6.03.01.03.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese
E.6.03.01.04.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate
E.6.03.01.04.002	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese partecipate
E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA
E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente
E.6.03.01.05.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente
E.6.03.01.06.001	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente
	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
E.6.03.02.01.001	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie
	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.001	Accensione prestiti concessi da Ministeri a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.002	Accensione prestiti concessi da Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.003	Accensione prestiti concessi da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.004	Accensione prestiti concessi da Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.005	Accensione prestiti concessi da enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.006	Accensione prestiti concessi da Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.007	Accensione prestiti concessi da Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.008	Accensione prestiti concessi da altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.009	Accensione prestiti concessi da autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.010	Accensione prestiti concessi da enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.011	Accensione prestiti concessi da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.012	Accensione prestiti concessi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.999	Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie
	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.001	Accensione prestiti concessi da Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.002	Accensione prestiti concessi da Province a seguito di escussione di garanzie

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.6.03.03.02.003	Accensione prestiti concessi da Comuni a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.004	Accensione prestiti concessi da Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.005	Accensione prestiti concessi da Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.006	Accensione prestiti concessi da Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.007	Accensione prestiti concessi da Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.008	Accensione prestiti concessi da Università a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.009	Accensione prestiti concessi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.010	Accensione prestiti concessi da Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.011	Accensione prestiti concessi da Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.012	Accensione prestiti concessi da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.013	Accensione prestiti concessi da Policlinici a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.014	Accensione prestiti concessi da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.015	Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.016	Accensione prestiti concessi da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.017	Accensione prestiti concessi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.018	Accensione prestiti concessi da Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.019	Accensione prestiti concessi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.999	Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie
	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.03.001	Accensione prestiti concessi da INPS a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.03.002	Accensione prestiti concessi da INAIL a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.03.999	Accensione prestiti concessi da altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie
	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.6.03.03.04.001	Accensione prestiti concessi da imprese controllate a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.04.002	Accensione prestiti concessi da altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.04.999	Accensione prestiti concessi da altre imprese a seguito di escussione di garanzie
	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.99.001	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie
	Altre forme di indebitamento
	Accensione Prestiti - Leasing finanziario
	Accensione Prestiti - Leasing finanziario
E.6.04.02.01.001	Accensione Prestiti - Leasing finanziario
	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria
E.6.04.03.01.001	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria
	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare
E.6.04.03.02.001	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare
	Accensione Prestiti - Derivati
	Accensione Prestiti - Derivati
E.6.04.04.01.001	Accensione Prestiti - Derivati
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
	Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Entrate per partite di giro
	Altre entrate per partite di giro
	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
E.9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
	Rimborso di fondi economali e carte aziendali
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali
	Altre entrate per partite di giro diverse
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse
	Entrate per conto terzi
	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi
E.9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi
	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi
	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.003	Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.004	Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.005	Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.006	Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.007	Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.008	Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.9.02.02.01.009	Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.010	Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.011	Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.012	Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.013	Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi
E.9.02.02.01.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi
	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.002	Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.004	Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.005	Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.006	Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.007	Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.008	Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.009	Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.010	Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.011	Trasferimenti da Aziende sanitarie locali per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.012	Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.013	Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.014	Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.015	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.016	Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E.9.02.02.02.017	Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.018	Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.019	Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica per operazioni conto terzi
E.9.02.02.02.999	Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi
	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi
E.9.02.02.03.001	Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi
E.9.02.02.03.002	Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi
E.9.02.02.03.999	Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi
	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi
E.9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi
	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi
E.9.02.03.02.001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi
E.9.02.03.02.002	Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi
E.9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi
	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi
E.9.02.03.03.001	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi
	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi
E.9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi
	Depositi di/presso terzi
	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
	Riscossione imposte e tributi per conto terzi
	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi
	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi
E.9.02.05.02.001	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi
	Altre entrate per conto terzi
	Altre entrate per conto terzi
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi
	Incassi da regolarizzare
E.0.00.00.99.998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)
E.0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
	Spese correnti
	Redditi da lavoro dipendente
	Retribuzioni lorde
	Retribuzioni in denaro
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.994	Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale a tempo indeterminato
U.1.01.01.01.995	Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale a tempo determinato
U.1.01.01.01.996	Ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U.1.01.01.01.997	Ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
U.1.01.01.01.998	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
	Altre spese per il personale
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.
	Contributi sociali a carico dell'ente
	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS
U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
	Altri contributi sociali
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.
	Imposte e tasse a carico dell'ente
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
	Imposta di registro e di bollo
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
U.1.02.01.03.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
U.1.02.01.04.001	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
	Tributo funzione tutela e protezione ambiente

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
U.1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
U.1.02.01.08.001	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)
U.1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
U.1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
	Imposta Municipale Propria
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria
	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
U.1.02.01.13.001	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
	Tributi sulle successioni e donazioni
U.1.02.01.14.001	Tributi sulle successioni e donazioni
	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
	Acquisto di beni e servizi
	Acquisto di beni

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Giornali, riviste e pubblicazioni
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni
	Altri beni di consumo
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento
U.1.03.01.02.004	Vestiario
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza
U.1.03.01.02.011	Generi alimentari
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
	Flora e Fauna
U.1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica
U.1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica
	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
U.1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni
U.1.03.01.04.999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
U.1.03.01.05.002	Sangue ed emocomponenti
U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici
U.1.03.01.05.004	Prodotti dietetici
U.1.03.01.05.005	Materiali per la profilassi (Vaccini)
U.1.03.01.05.006	Prodotti chimici
U.1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
	Acquisto di servizi
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta
U.1.03.02.02.004	Pubblicità
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Utenze e canoni
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
U.1.03.02.05.005	Acqua
U.1.03.02.05.006	Gas
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
U.1.03.02.06.001	Canoni Disponibilità
U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi
U.1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato
	Utilizzo di beni di terzi
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto
U.1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
U.1.03.02.07.007	Altre licenze
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
U.1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
	Leasing operativo
U.1.03.02.08.001	Leasing operativo di mezzi di trasporto
U.1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari
U.1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni
	Manutenzione ordinaria e riparazioni
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
U.1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
U.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
	Consulenze
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli
U.1.03.02.10.003	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
	Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni
U.1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.1.03.02.11.004	Perizie
U.1.03.02.11.005	Servizi investigativi e intercettazioni
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale
U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca
U.1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto
U.1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura
U.1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
	Servizi di ristorazione
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile
U.1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione
	Servizi amministrativi
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara
U.1.03.02.16.002	Spese postali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.1.03.02.16.003	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
U.1.03.02.16.004	Spese notarili
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi
	Servizi finanziari
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
	Servizi sanitari
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
U.1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
	Servizi informatici e di telecomunicazioni
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale
U.1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio
U.1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
	Altri servizi
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
U.1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)
U.1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza
U.1.03.02.99.012	Rassegna stampa
U.1.03.02.99.013	Comunicazione WEB
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
	Trasferimenti correnti
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
U.1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
U.1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.1.04.01.01.004	Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali
U.1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica
U.1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia
U.1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.
U.1.04.01.01.009	Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
U.1.04.01.01.012	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U.1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
U.1.04.01.02.038	Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
U.1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
U.1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università
U.1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorità Portuali
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
U.1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.
U.1.04.01.02.013	Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.
U.1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.
U.1.04.01.02.015	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.1.04.01.02.016	Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
U.1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza
U.1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS
U.1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL
U.1.04.01.03.999	Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Trasferimenti correnti a Famiglie
	Interventi previdenziali
U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro
U.1.04.02.01.999	Altri sussidi e assegni
	Interventi assistenziali
U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali
	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
U.1.04.02.03.001	Borse di studio
U.1.04.02.03.005	Tirocini formativi curriculari
	Altri trasferimenti a famiglie
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	Trasferimenti correnti a Imprese
	Trasferimenti correnti a imprese controllate
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate
	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
	Trasferimenti correnti a altre imprese
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
U.1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
	Altri Trasferimenti correnti alla UE
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE
	Interessi passivi
	Interessi su finanziamenti a breve termine
	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.001	Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.1.07.04.01.002	Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.003	Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.004	Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.005	Interessi passivi a Agenzie Fiscali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.006	Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.007	Interessi passivi a Gruppo Equitalia su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.008	Interessi passivi a Anas S.p.A. su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.009	Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.010	Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.011	Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.012	Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.013	Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a breve termine
	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.001	Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.002	Interessi passivi a Province su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.003	Interessi passivi a Comuni su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.004	Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.005	Interessi passivi a Unioni di Comuni su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.006	Interessi passivi a Comunità Montane su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.007	Interessi passivi a Camere di Commercio su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.008	Interessi passivi a Università su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.009	Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.010	Interessi passivi a Autorità Portuali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.011	Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.012	Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.013	Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.014	Interessi passivi a policlinici su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.015	Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.016	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.017	Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.018	Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.020	Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su finanziamenti a breve termine
	Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.03.001	Interessi passivi a INPS su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.03.002	Interessi passivi a INAIL su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.03.999	Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su finanziamenti a breve termine
	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine
U.1.07.04.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine
	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
U.1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.001	Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.002	Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.003	Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.1.07.05.01.004	Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.005	Interessi passivi a Agenzie Fiscali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.006	Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.007	Interessi passivi a Gruppo Equitalia su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.008	Interessi passivi a Anas S.p.A. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.009	Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.010	Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.011	Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.012	Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.013	Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.01.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.001	Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.002	Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.003	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.004	Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.005	Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.006	Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.007	Interessi passivi a Camere di Commercio su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.008	Interessi passivi a Università su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.009	Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.010	Interessi passivi a Autorità Portuali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.011	Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.012	Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.013	Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.014	Interessi passivi a policlinici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.015	Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.016	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.017	Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.018	Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.019	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.020	Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.03.001	Interessi passivi a INPS su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.03.002	Interessi passivi a INAIL su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.03.999	Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U.1.07.05.04.001	Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.04.002	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali
U.1.07.05.06.001	Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Altri interessi passivi
	Interessi su derivati
U.1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita
U.1.07.06.01.002	Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere
	Interessi di mora
U.1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali
U.1.07.06.02.002	Interessi di mora a Amministrazioni Locali
U.1.07.06.02.003	Interessi di mora a Enti previdenziali
U.1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti
	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U.1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
U.1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione
U.1.07.06.06.001	Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione
	Altri interessi passivi diversi
U.1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali
U.1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali
U.1.07.06.99.003	Altri interessi passivi a Enti previdenziali
U.1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti
	Altre spese per redditi da capitale
	Diritti reali di godimento e servitù onerose
	Diritti reali di godimento e servitù onerose
U.1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitù onerose
	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.
	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
U.1.08.99.01.001	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.
U.1.08.99.99.999	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.
	Rimborsi e poste correttive delle entrate
	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
U.1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.03.001	Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
	Altre spese correnti
	Versamenti IVA a debito
	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
	Premi di assicurazione

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Premi di assicurazione contro i danni
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni
	Altri premi di assicurazione n.a.c.
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
	Spese dovute a sanzioni
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni
	Spese per risarcimento danni
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
	Spese per indennizzi
U.1.10.05.03.001	Spese per indennizzi
	Oneri da contenzioso
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso
	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.
U.1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.
	Ritenute su Redditi da lavoro autonomo
	Ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U.1.10.97.01.001	Ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U.1.10.97.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
U.1.10.97.99.999	Ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
	Altre ritenute
	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici
U.1.10.98.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici
	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
U.1.10.98.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
	Altre ritenute n.a.c.
U.1.10.98.99.001	Ritenute erariali su prestazioni sociali
U.1.10.98.99.999	Altre ritenute n.a.c.
	Altre spese correnti n.a.c.
	Altre spese correnti n.a.c.
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.
	Spese in conto capitale
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
U.2.01.01.01.001	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
	Altri tributi in conto capitale
	Altri tributi in conto capitale n.a.c.
U.2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
	Beni materiali
	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali
U.2.02.01.01.002	Mezzi di trasporto aerei
U.2.02.01.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
	Mobili e arredi
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
U.2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.
	Impianti e macchinari
U.2.02.01.04.001	Macchinari
U.2.02.01.04.002	Impianti
	Attrezzature
U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.
	Macchine per ufficio
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio
	Hardware
U.2.02.01.07.001	Server
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro
U.2.02.01.07.003	Periferiche
U.2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione
U.2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.
	Armi
U.2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza
U.2.02.01.08.999	Armi n.a.c.
	Beni immobili
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
U.2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
U.2.02.01.09.005	Fabbricati rurali
U.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
U.2.02.01.09.008	Opere destinate al culto
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
U.2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi
U.2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche
U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.
	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.008	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
	Oggetti di valore
U.2.02.01.11.001	Oggetti di valore
	Altri beni materiali
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.2.02.01.99.002	Strumenti musicali
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi
	Terreni e beni materiali non prodotti
	Terreni
U.2.02.02.01.001	Terreni agricoli
U.2.02.02.01.002	Terreni edificabili
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.
	Beni immateriali
U.2.02.03.02.001	**Avviamento**
U.2.02.03.02.002	Avviamento
	Software
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
U.2.02.03.02.002	Acquisto software
	Brevetti
U.2.02.03.03.001	Brevetti
	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
U.2.02.03.04.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
	Manutenzione straordinaria su beni di terzi
U.2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
U.2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
U.2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.01.001	Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.01.002	Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.01.003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.01.999	Spese di investimento per mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.03.001	Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.03.999	Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.04.001	Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.04.002	Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.05.001	Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.05.002	Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.05.999	Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.06.001	Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
	Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.07.001	Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.07.002	Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.07.003	Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.07.004	Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.08.999	Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.001	Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.2.02.04.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.003	Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.005	Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.006	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.007	Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.008	Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.009	Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.010	Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.011	Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.012	Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.013	Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.014	Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.09.999	Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.10.001	Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.99.001	Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.99.002	Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.04.99.999	Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario
	Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.05.01.001	Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.05.01.002	Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.05.01.999	Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.06.01.001	Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.06.02.001	Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.06.03.001	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
U.2.02.06.99.999	Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
	Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali
U.2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri
U.2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
U.2.03.01.01.003	Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.2.03.01.01.004	Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.2.03.01.01.005	Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali
U.2.03.01.01.006	Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica
U.2.03.01.01.007	Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia
U.2.03.01.01.008	Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.
U.2.03.01.01.009	Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici
U.2.03.01.01.010	Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti
U.2.03.01.01.011	Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa
U.2.03.01.01.012	Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
U.2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310	
in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
U.2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province
U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni
U.2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale
U.2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni
U.2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane
U.2.03.01.02.007	Contributi agli investimenti a Camere di Commercio
U.2.03.01.02.008	Contributi agli investimenti a Università
U.2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.2.03.01.02.010	Contributi agli investimenti a Autorità Portuali
U.2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali
U.2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.2.03.01.02.013	Contributi agli investimenti a policlinici
U.2.03.01.02.014	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.2.03.01.02.015	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.2.03.01.02.016	Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali
U.2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza
U.2.03.01.03.001	Contributi agli investimenti a INPS
U.2.03.01.03.002	Contributi agli investimenti a INAIL
U.2.03.01.03.999	Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U.2.03.01.04.001	Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Contributi agli investimenti a Famiglie
	Contributi agli investimenti a Famiglie
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie
	Contributi agli investimenti a Imprese
	Contributi agli investimenti a imprese controllate
U.2.03.03.01.001	Contributi agli investimenti a imprese controllate
	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
U.2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate
	Contributi agli investimenti a altre Imprese
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese
	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Contributi agli investimenti all'Unione Europea
U.2.03.05.01.001	Contributi agli investimenti all'Unione Europea
	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
U.2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
	Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali
U.2.04.01.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri
U.2.04.01.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.2.04.01.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.2.04.01.01.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali
U.2.04.01.01.006	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione dell'attività economica
U.2.04.01.01.007	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia
U.2.04.01.01.008	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A.

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.2.04.01.01.009	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali produttori di servizi economici
U.2.04.01.01.010	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità amministrative indipendenti
U.2.04.01.01.011	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura associativa
U.2.04.01.01.012	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.2.04.01.01.013	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.2.04.01.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali
U.2.04.01.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome
U.2.04.01.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province
U.2.04.01.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni
U.2.04.01.02.004	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città metropolitane e Roma capitale
U.2.04.01.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni
U.2.04.01.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità Montane
U.2.04.01.02.007	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio
U.2.04.01.02.008	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università
U.2.04.01.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.2.04.01.02.010	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità Portuali
U.2.04.01.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali
U.2.04.01.02.012	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.2.04.01.02.013	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici
U.2.04.01.02.014	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.2.04.01.02.015	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.2.04.01.02.016	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.2.04.01.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.2.04.01.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali
U.2.04.01.02.019	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.2.04.01.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza
U.2.04.01.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS
U.2.04.01.03.002	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL
U.2.04.01.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U.2.04.01.04.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie
U.2.04.02.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate
U.2.04.03.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate
U.2.04.03.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
U.2.04.03.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private
U.2.04.04.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea
U.2.04.05.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo
U.2.04.05.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo
	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.005	Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.006	Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività economica per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.007	Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.008	Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.009	Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi economici per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.010	Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative indipendenti per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.011	Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.012	Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.013	Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per escussione di garanzie
U.2.04.11.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.004	Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma capitale per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.007	Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.008	Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.010	Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.012	Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.013	Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.014	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.015	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.016	Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.019	Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie
U.2.04.11.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie
U.2.04.11.03.002	Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie
U.2.04.11.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie
U.2.04.11.04.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.2.04.12.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie
U.2.04.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie
U.2.04.13.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie
U.2.04.13.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie
U.2.04.14.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie
U.2.04.15.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie
	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie
U.2.04.15.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali
U.2.04.16.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Ministeri
U.2.04.16.01.003	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.2.04.16.01.004	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.2.04.16.01.005	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie Fiscali
U.2.04.16.01.006	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti di regolazione dell'attività economica
U.2.04.16.01.007	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Gruppo Equitalia
U.2.04.16.01.008	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Anas S.p.A.
U.2.04.16.01.009	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.2.04.16.01.010	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a autorità amministrative indipendenti
U.2.04.16.01.011	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali a struttura associativa
U.2.04.16.01.012	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.2.04.16.01.013	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.2.04.16.01.999	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali
U.2.04.16.02.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Regioni e province autonome
U.2.04.16.02.002	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Province
U.2.04.16.02.003	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comuni
U.2.04.16.02.004	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Città metropolitane e Roma capitale
U.2.04.16.02.005	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Unioni di Comuni
U.2.04.16.02.006	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comunità Montane
U.2.04.16.02.007	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Camere di Commercio
U.2.04.16.02.008	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Università
U.2.04.16.02.009	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.2.04.16.02.010	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Autorità Portuali
U.2.04.16.02.011	**Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende sanitarie locali**
U.2.04.16.02.012	**Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN**
U.2.04.16.02.013	**Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Policlinici**
U.2.04.16.02.014	**Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici**
U.2.04.16.02.015	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.2.04.16.02.016	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.2.04.16.02.017	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.2.04.16.02.018	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi di enti locali
U.2.04.16.02.019	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.2.04.16.02.999	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza
U.2.04.16.03.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INPS
U.2.04.16.03.002	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INAIL
U.2.04.16.03.999	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U.2.04.16.99.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie
U.2.04.17.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate
U.2.04.18.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate
U.2.04.18.02.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese
U.2.04.18.03.999	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private
U.2.04.19.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea
U.2.04.20.01.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea
	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo
U.2.04.20.02.001	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali
U.2.04.21.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri
U.2.04.21.01.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.2.04.21.01.004	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.2.04.21.01.005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali
U.2.04.21.01.006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica
U.2.04.21.01.007	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia
U.2.04.21.01.008	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.
U.2.04.21.01.009	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.2.04.21.01.010	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti
U.2.04.21.01.011	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa
U.2.04.21.01.012	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.2.04.21.01.013	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.2.04.21.01.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali
U.2.04.21.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome
U.2.04.21.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province
U.2.04.21.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni
U.2.04.21.02.004	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale
U.2.04.21.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni
U.2.04.21.02.006	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.2.04.21.02.007	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio
U.2.04.21.02.008	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università
U.2.04.21.02.009	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.2.04.21.02.010	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali
U.2.04.21.02.011	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali
U.2.04.21.02.024	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR
U.2.04.21.02.012	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.2.04.21.02.029	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR
U.2.04.21.02.013	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici
U.2.04.21.02.014	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.2.04.21.02.037	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR
U.2.04.21.02.015	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.2.04.21.02.016	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.2.04.21.02.017	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.2.04.21.02.018	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali
U.2.04.21.02.019	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.2.04.21.02.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza
U.2.04.21.03.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS
U.2.04.21.03.002	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL
U.2.04.21.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U.2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie
U.2.04.22.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate
U.2.04.23.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate
U.2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese
U.2.04.23.03.999	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
U.2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea
U.2.04.25.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea
	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo
U.2.04.25.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo
	Altre spese in conto capitale
	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.03.001	Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.06.001	Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
	Altre spese in conto capitale n.a.c.
	Altre spese in conto capitale n.a.c.
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
	Spese per incremento attività finanziarie
	Acquisizioni di attività finanziarie
	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
U.3.01.01.01.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
U.3.01.01.01.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali
U.3.01.01.01.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
U.3.01.01.02.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali
U.3.01.01.02.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali
U.3.01.01.02.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
U.3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate
U.3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate
U.3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese
	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP
U.3.01.01.04.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate
U.3.01.01.04.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP
	Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento
	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari
U.3.01.02.01.001	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari
	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento
U.3.01.02.02.001	Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento
	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine
	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
U.3.01.03.01.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali
U.3.01.03.02.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali
	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti
U.3.01.03.03.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti
	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti
U.3.01.03.04.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti
	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali
U.3.01.04.01.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali
	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali
U.3.01.04.02.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali
	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti
U.3.01.04.03.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti
	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti
U.3.01.04.04.001	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti
	Concessione crediti di breve termine
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali
U.3.02.01.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri
U.3.02.01.01.003	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.3.02.01.01.004	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.3.02.01.01.005	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie Fiscali
U.3.02.01.01.006	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica
U.3.02.01.01.007	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Gruppo Equitalia
U.3.02.01.01.008	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Anas S.p.A.
U.3.02.01.01.009	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.3.02.01.01.010	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti
U.3.02.01.01.011	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa
U.3.02.01.01.012	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.3.02.01.01.013	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.3.02.01.01.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali
U.3.02.01.02.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome
U.3.02.01.02.002	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Province
U.3.02.01.02.003	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni
U.3.02.01.02.004	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale
U.3.02.01.02.005	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Unioni di Comuni
U.3.02.01.02.006	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comunità Montane
U.3.02.01.02.007	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Camere di Commercio
U.3.02.01.02.008	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Università
U.3.02.01.02.009	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.3.02.01.02.010	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Autorità Portuali
U.3.02.01.02.011	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali
U.3.02.01.02.012	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.3.02.01.02.013	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Policlinici
U.3.02.01.02.014	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.3.02.01.02.015	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.3.02.01.02.016	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.3.02.01.02.017	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.3.02.01.02.018	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali
U.3.02.01.02.019	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.3.02.01.02.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza
U.3.02.01.03.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INPS
U.3.02.01.03.002	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INAIL
U.3.02.01.03.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione
U.3.02.01.04.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
U.3.02.02.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate
U.3.02.03.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate
U.3.02.03.02.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.3.02.03.03.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese
U.3.02.03.04.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private
U.3.02.04.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea
U.3.02.05.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea
	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo
U.3.02.05.02.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali
U.3.02.06.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Ministeri
U.3.02.06.01.003	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.3.02.06.01.004	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.3.02.06.01.005	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali
U.3.02.06.01.006	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica
U.3.02.06.01.007	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia
U.3.02.06.01.008	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Anas S.p.A.
U.3.02.06.01.009	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.3.02.06.01.010	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti
U.3.02.06.01.011	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa
U.3.02.06.01.012	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.3.02.06.01.013	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.3.02.06.01.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali
U.3.02.06.02.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Regioni e province autonome
U.3.02.06.02.002	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Province
U.3.02.06.02.003	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comuni
U.3.02.06.02.004	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale
U.3.02.06.02.005	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Unioni di Comuni
U.3.02.06.02.006	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comunità Montane
U.3.02.06.02.007	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Camere di Commercio
U.3.02.06.02.008	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Università
U.3.02.06.02.009	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.3.02.06.02.010	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Autorità Portuali
U.3.02.06.02.011	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali
U.3.02.06.02.012	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.3.02.06.02.013	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Policlinici
U.3.02.06.02.014	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.3.02.06.02.015	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.3.02.06.02.016	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.3.02.06.02.017	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.3.02.06.02.018	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali
U.3.02.06.02.019	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.3.02.06.02.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza
U.3.02.06.03.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INPS
U.3.02.06.03.002	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INAIL
U.3.02.06.03.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione
U.3.02.06.04.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie
U.3.02.07.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate
U.3.02.08.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate
U.3.02.08.02.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA
U.3.02.08.03.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese
U.3.02.08.04.999	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private
U.3.02.09.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea
U.3.02.10.01.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea
	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo
U.3.02.10.02.001	Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo
	Concessione crediti di medio-lungo termine
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali
U.3.03.01.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri
U.3.03.01.01.003	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.3.03.01.01.004	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.3.03.01.01.005	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie Fiscali
U.3.03.01.01.006	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica
U.3.03.01.01.007	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Gruppo Equitalia
U.3.03.01.01.008	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Anas S.p.A.
U.3.03.01.01.009	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.3.03.01.01.010	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti
U.3.03.01.01.011	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa
U.3.03.01.01.012	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.3.03.01.01.013	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.3.03.01.01.999	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali
U.3.03.01.02.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e province autonome
U.3.03.01.02.002	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Province
U.3.03.01.02.003	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni
U.3.03.01.02.004	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale
U.3.03.01.02.005	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Unioni di Comuni
U.3.03.01.02.006	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comunità Montane

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.3.03.01.02.007	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Camere di Commercio
U.3.03.01.02.008	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Università
U.3.03.01.02.009	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.3.03.01.02.010	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Autorità Portuali
U.3.03.01.02.011	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali
U.3.03.01.02.012	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.3.03.01.02.013	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Policlinici
U.3.03.01.02.014	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.3.03.01.02.015	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.3.03.01.02.016	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.3.03.01.02.017	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.3.03.01.02.018	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Consorzi di enti locali
U.3.03.01.02.019	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.3.03.01.02.999	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza
U.3.03.01.03.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INPS
U.3.03.01.03.002	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INAIL
U.3.03.01.03.999	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione
U.3.03.01.04.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
U.3.03.02.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate
U.3.03.03.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate
U.3.03.03.02.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA
U.3.03.03.03.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese
U.3.03.03.04.999	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private
U.3.03.04.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea
U.3.03.05.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea
	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo
U.3.03.05.02.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali
U.3.03.06.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Ministeri
U.3.03.06.01.003	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.3.03.06.01.004	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.3.03.06.01.005	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.3.03.06.01.006	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica
U.3.03.06.01.007	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia
U.3.03.06.01.008	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Anas S.p.A.
U.3.03.06.01.009	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.3.03.06.01.010	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti
U.3.03.06.01.011	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa
U.3.03.06.01.012	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.3.03.06.01.013	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.3.03.06.01.999	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali
U.3.03.06.02.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Regioni e province autonome
U.3.03.06.02.002	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Province
U.3.03.06.02.003	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comuni
U.3.03.06.02.004	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale
U.3.03.06.02.005	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Unioni di Comuni
U.3.03.06.02.006	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comunità Montane
U.3.03.06.02.007	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Camere di Commercio
U.3.03.06.02.008	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Università
U.3.03.06.02.009	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.3.03.06.02.010	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Autorità Portuali
U.3.03.06.02.011	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali
U.3.03.06.02.012	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.3.03.06.02.013	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Policlinici
U.3.03.06.02.014	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.3.03.06.02.015	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.3.03.06.02.016	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.3.03.06.02.017	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.3.03.06.02.018	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali
U.3.03.06.02.019	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.3.03.06.02.999	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza
U.3.03.06.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INPS
U.3.03.06.03.002	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INAIL
U.3.03.06.03.999	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione
U.3.03.06.04.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie
U.3.03.07.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate
U.3.03.08.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate
U.3.03.08.02.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA
U.3.03.08.03.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese
U.3.03.08.04.999	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private
U.3.03.09.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea
U.3.03.10.01.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea
	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo
U.3.03.10.02.001	Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo
	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.001	Concessione crediti a Ministeri a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.003	Concessione crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.004	Concessione crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.005	Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.006	Concessione crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.007	Concessione crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.008	Concessione crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.009	Concessione crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.010	Concessione crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.011	Concessione crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.012	Concessione crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.013	Concessione crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.01.999	Concessione crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.001	Concessione crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.002	Concessione crediti a Province a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.003	Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.004	Concessione crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.005	Concessione crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.006	Concessione crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.007	Concessione crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.008	Concessione crediti a Università a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.009	Concessione crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.010	Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.011	Concessione crediti a Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.012	Concessione crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.013	Concessione crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.014	Concessione crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.015	Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.016	Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.017	Concessione crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.018	Concessione crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.019	Concessione crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.999	Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.03.001	Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.03.002	Concessione crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.03.999	Concessione crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.12.01.001	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.13.01.001	Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.13.02.001	Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.13.03.001	Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.13.04.999	Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.14.01.001	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.15.01.001	Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie
	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie
U.3.03.15.02.001	Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie
	Altre spese per incremento di attività finanziarie
	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche
	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali
U.3.04.01.01.001	Incremento di altre attività finanziarie verso Ministeri
U.3.04.01.01.003	Incremento di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.3.04.01.01.004	Incremento di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.3.04.01.01.005	Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali
U.3.04.01.01.006	Incremento di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività economica
U.3.04.01.01.007	Incremento di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia
U.3.04.01.01.008	Incremento di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A.
U.3.04.01.01.009	Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi economici
U.3.04.01.01.010	Incremento di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti
U.3.04.01.01.011	Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa
U.3.04.01.01.012	Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.3.04.01.01.013	Incremento di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.3.04.01.01.999	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali
U.3.04.01.02.001	Incremento di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome
U.3.04.01.02.002	Incremento di altre attività finanziarie verso Province
U.3.04.01.02.003	Incremento di altre attività finanziarie verso Comuni
U.3.04.01.02.004	Incremento di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale
U.3.04.01.02.005	Incremento di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni
U.3.04.01.02.006	Incremento di altre attività finanziarie verso Comunità Montane
U.3.04.01.02.007	Incremento di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio
U.3.04.01.02.008	Incremento di altre attività finanziarie verso Università
U.3.04.01.02.009	Incremento di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.3.04.01.02.010	Incremento di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali
U.3.04.01.02.011	Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.3.04.01.02.012	Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.3.04.01.02.013	Incremento di altre attività finanziarie verso Policlinici
U.3.04.01.02.014	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.3.04.01.02.015	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.3.04.01.02.016	Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.3.04.01.02.017	Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.3.04.01.02.018	Incremento di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali
U.3.04.01.02.019	Incremento di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.3.04.01.02.999	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza
U.3.04.01.03.001	Incremento di altre attività finanziarie verso INPS
U.3.04.01.03.002	Incremento di altre attività finanziarie verso INAIL
U.3.04.01.03.999	Incremento di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie
	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie
U.3.04.02.01.001	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie
	Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese
	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate
U.3.04.03.01.001	Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate
	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate
U.3.04.03.02.001	Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate
	Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA
U.3.04.03.03.001	Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA
	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese
U.3.04.03.04.999	Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese
	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
U.3.04.04.01.001	Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
	Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo
	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE
U.3.04.05.01.001	Incremento di altre attività finanziarie verso la UE
	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo
U.3.04.05.02.001	Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo
	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)
	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)
U.3.04.06.01.001	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)
	Versamenti a depositi bancari
	Versamenti a depositi bancari
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari
	Spese da derivato di ammortamento
	Spese da derivato di ammortamento
U.3.04.08.01.001	Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento
U.3.04.08.01.002	Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento
	Rimborso Prestiti
	Rimborso prestiti a breve termine
	Rimborso Finanziamenti a breve termine
	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali
U.4.02.01.01.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a Ministeri
U.4.02.01.01.002	Rimborso finanziamenti a breve termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.4.02.01.01.003	Rimborso finanziamenti a breve termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.4.02.01.01.004	Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie Fiscali
U.4.02.01.01.005	Rimborso finanziamenti a breve termine a enti di regolazione dell'attività economica
U.4.02.01.01.006	Rimborso finanziamenti a breve termine a Gruppo Equitalia
U.4.02.01.01.007	Rimborso finanziamenti a breve termine a Anas S.p.A.

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.4.02.01.01.008	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.4.02.01.01.009	Rimborso finanziamenti a breve termine a autorità amministrative indipendenti
U.4.02.01.01.010	Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali a struttura associativa
U.4.02.01.01.011	Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.4.02.01.01.012	Rimborso finanziamenti a breve termine a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.4.02.01.01.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali
U.4.02.01.02.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome
U.4.02.01.02.002	Rimborso finanziamenti a breve termine a Province
U.4.02.01.02.003	Rimborso finanziamenti a breve termine a Comuni
U.4.02.01.02.004	Rimborso finanziamenti a breve termine a Città metropolitane e Roma capitale
U.4.02.01.02.005	Rimborso finanziamenti a breve termine a Unioni di Comuni
U.4.02.01.02.006	Rimborso finanziamenti a breve termine a Comunità Montane
U.4.02.01.02.007	Rimborso finanziamenti a breve termine a Camere di Commercio
U.4.02.01.02.008	Rimborso finanziamenti a breve termine a Università
U.4.02.01.02.009	Rimborso finanziamenti a breve termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.4.02.01.02.010	Rimborso finanziamenti a breve termine a Autorità Portuali
U.4.02.01.02.011	Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende sanitarie locali
U.4.02.01.02.012	Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.4.02.01.02.013	Rimborso finanziamenti a breve termine a Policlinici
U.4.02.01.02.014	Rimborso finanziamenti a breve termine a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.4.02.01.02.015	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.4.02.01.02.016	Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.4.02.01.02.017	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.4.02.01.02.018	Rimborso finanziamenti a breve termine a Consorzi di enti locali
U.4.02.01.02.019	Rimborso finanziamenti a breve termine a Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
U.4.02.01.02.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali
U.4.02.01.03.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a INPS
U.4.02.01.03.002	Rimborso finanziamenti a breve termine a INAIL
U.4.02.01.03.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese
U.4.02.01.04.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a imprese controllate
U.4.02.01.04.002	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese partecipate
U.4.02.01.04.999	Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese
	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti
U.4.02.01.05.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti
	Chiusura Anticipazioni
	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso
U.4.02.02.01.001	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali
U.4.02.02.01.002	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Locali
U.4.02.02.01.003	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Enti di Previdenza
U.4.02.02.01.999	Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti
	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso
U.4.02.02.02.001	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali
U.4.02.02.02.002	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali
U.4.02.02.02.003	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Enti di Previdenza
U.4.02.02.02.999	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali
U.4.03.01.01.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri
U.4.03.01.01.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.4.03.01.01.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.4.03.01.01.004	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie Fiscali
U.4.03.01.01.005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attività economica
U.4.03.01.01.006	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Gruppo Equitalia
U.4.03.01.01.007	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Anas S.p.A.
U.4.03.01.01.008	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.4.03.01.01.009	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a autorità amministrative indipendenti
U.4.03.01.01.010	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali a struttura associativa
U.4.03.01.01.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.4.03.01.01.012	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali
U.4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome
U.4.03.01.02.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province
U.4.03.01.02.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni
U.4.03.01.02.004	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Città metropolitane e Roma capitale
U.4.03.01.02.005	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni
U.4.03.01.02.006	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comunità Montane
U.4.03.01.02.007	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Camere di Commercio
U.4.03.01.02.008	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Università
U.4.03.01.02.009	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.4.03.01.02.010	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Autorità Portuali
U.4.03.01.02.011	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende sanitarie locali
U.4.03.01.02.012	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.4.03.01.02.013	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Policlinici
U.4.03.01.02.014	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.4.03.01.02.015	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.4.03.01.02.016	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.4.03.01.02.017	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.4.03.01.02.018	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali
U.4.03.01.02.019	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
U.4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali
U.4.03.01.03.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INPS
U.4.03.01.03.002	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INAIL
U.4.03.01.03.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U.4.03.01.04.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate
U.4.03.01.04.002	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente
U.4.03.01.05.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente
	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente
U.4.03.01.06.001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente
	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

CODIFICA SIOPE

delle Fondazioni lirico-sinfoniche
di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

in vigore dal 1° gennaio 2020

CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
U.4.03.02.01.001	Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
	Rimborso di altre forme di indebitamento
	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario
	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario
U.4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario
	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
U.4.04.03.01.001	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
	Rimborso prestiti - Derivati
	Rimborso prestiti - Derivati
U.4.04.04.01.001	Rimborso prestiti - Derivati
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
	Uscite per conto terzi e partite di giro (conti transitori)
	Uscite per partite di giro
	Altre uscite per partite di giro
	Spese non andate a buon fine
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine
	Costituzione fondi economali e carte aziendali
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali
	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.
	Uscite per conto terzi
	Acquisto di beni e servizi per conto terzi
	Acquisto di beni per conto di terzi
U.7.02.01.01.001	Acquisto di beni per conto di terzi
	Acquisto di servizi per conto di terzi
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi
	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche
	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri
U.7.02.02.01.003	Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri
U.7.02.02.01.004	Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale
U.7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali
U.7.02.02.01.006	Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica
U.7.02.02.01.007	Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia
U.7.02.02.01.008	Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A.
U.7.02.02.01.009	Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici
U.7.02.02.01.010	Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti
U.7.02.02.01.011	Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa
U.7.02.02.01.012	Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
U.7.02.02.01.013	Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
U.7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali
U.7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome
U.7.02.02.02.002	Trasferimenti per conto terzi a Province
U.7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni
U.7.02.02.02.004	Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale
U.7.02.02.02.005	Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni
U.7.02.02.02.006	Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane
U.7.02.02.02.007	Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio

CODIFICA SIOPE	
delle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 in vigore dal 1° gennaio 2020	
CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	**DESCRIZIONE**
U.7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università
U.7.02.02.02.009	Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
U.7.02.02.02.010	Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali
U.7.02.02.02.011	Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali
U.7.02.02.02.012	Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
U.7.02.02.02.013	Trasferimenti per conto terzi a policlinici
U.7.02.02.02.014	Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
U.7.02.02.02.015	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
U.7.02.02.02.016	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
U.7.02.02.02.017	Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
U.7.02.02.02.018	Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali
U.7.02.02.02.019	Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica
U.7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
	Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza
U.7.02.02.03.001	Trasferimenti per conto terzi a INPS
U.7.02.02.03.002	Trasferimenti per conto terzi a INAIL
U.7.02.02.03.999	Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.
	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
	Trasferimenti per conto terzi a Imprese
U.7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate
U.7.02.03.02.002	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate
U.7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese
	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private
U.7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private
	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo
	Depositi di/presso terzi
	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi
	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi
U.7.02.05.02.001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi
	Altre uscite per conto terzi
	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
	Pagamenti da regolarizzare
U.0.00.00.99.997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)
U.0.00.00.99.998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)
U.0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)

(*) Il codice gestionale SIOPE è costituito da dieci caratteri alfanumerici, anche se in questa sede è rappresentato comprensivo di una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dei punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali. I codici gestionali trasmessi aa cassieri non devono comprendere la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.

ALLEGATO *B*

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

(da trasmettere con periodicità mensile a cura del cassiere)

dellle Fondazioni lirico-sinfoniche

di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,

e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

19A05131

DECRETO 8 agosto 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;
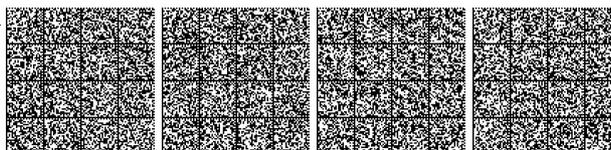
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 agosto 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 78.199 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 agosto 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a trecentosessantasei giorni con scadenza 14 agosto 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
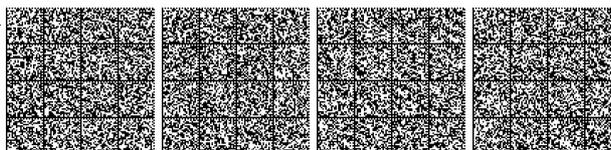
Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.
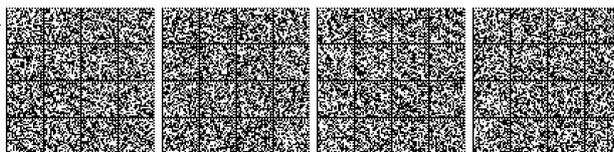
Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 agosto 2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 agosto 2019.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28,

comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A05146

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 agosto 2019.

Approvazione del modello di certificazione informatizzato da utilizzare per la richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 853, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.) che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;

Visto l'art. 4, comma 12-*bis* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: «All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente: 148-*bis*. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017»;

Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: «Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: *a)* la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; *b)* ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; *c)* il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.;

Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce: «L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: *a)* investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; *b)* investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; *c)* investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
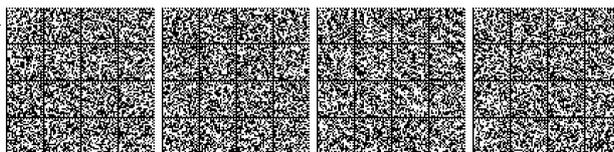
rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.»;

Visto il successivo comma 142 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone: «Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.»;

Rilevata la necessità di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare nelle modalità previste dal comma 140 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonché le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Comuni richiedenti il contributo

1. Hanno facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e commi dal 140 al 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'intemo - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui all'art. 3.

2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:

a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti

Art. 2.

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, indicati dai commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorità:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:

a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;

b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:

a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

4. Interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ammissibili:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;

b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;

c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche.

5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di affidamento dei lavori, le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare al momento della richiesta di contributo un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Tale livello di progettazione è verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). A tal fine entro il 15 ottobre 2019 gli enti, accedendo al MOP, verificano e, se necessario, integrano le informazioni sul livello di progettazione di ogni intervento identificato dal Codice unico di progetto (CUP).

6. Gli interventi devono essere identificati dal CUP classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:

a) settore Infrastrutture di trasporto - sotto-settore Stradali;

b) settore Infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto-settore Difesa del suolo oppure Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure Risorse idriche e acque reflue;

c) settore Infrastrutture sociali - sotto-settore Sociali e scolastiche oppure Abitative oppure Sanitarie oppure Difesa oppure Direzionali e amministrative oppure Giudiziarie e penitenziarie oppure Pubblica sicurezza.

Art. 3.

Modello di certificazione

1. È approvato il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

2. Il modello cartaceo, allegato modello A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati».

Art. 4.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre 2019, per l'anno 2020, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 5.

Esclusione dalla procedura

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste:

a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;

b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;

c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2018). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;

d) con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Istruzioni e specifiche

1. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2019

Il direttore centrale: VERDE
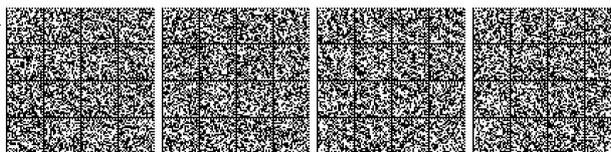
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

COMUNE DI ....( )

CODICE ENTE

VISTO il comma 853, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone testualmente: "*Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.",*

VISTO articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che testualmente prevede: "All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente:148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017";

VISTO l'articolo1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo
Considerato gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 in caso di false dichiarazioni

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Dichiara

ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che per le opere per le quali si richiede il contributo:

- *il comune non risulta beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*
- *la richiesta di contributo è relativa alla realizzazione di opere che non sono integralmente finanziate da altri soggetti.*

Chiede

ai sensi dell'articolo 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 1 comma 140 e seguenti della legge 145/2018, il contributo per l'anno 2020 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati:

Tipologia dell'opera	Casistica prevista dall'articolo 1, comma 141, della legge 145/2018	Codice CUP	Finanziamento parziale	Enti finanziatori	Costo complessivo dell'intervento	Quota parte finanziata	Richiesta contributo

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Rappresentante legale

19A05152

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 giugno 2019.

Dismissione di immobili di proprietà dello Stato, in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021») ed, in particolare, all'art. 1, i seguenti commi:

comma 422, il quale prevede che il Governo adotta un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 ed a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021;

comma 423, lettera *b)*, secondo il quale il piano di cui al comma 422 comprende gli immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia del demanio;

comma 423, lettera *c)*, secondo il quale il piano di cui al comma 422 comprende anche gli immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione ai sensi dell'art. 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro trenta giorni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative») convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21 ed, in particolare, il comma 6, art. 10;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ed, in particolare, l'art. 56-*bis*;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 («Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»);

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 («Codice dell'ordinamento militare»);

Visti gli articoli 822 («Demanio pubblico»), 823 («Condizione giuridica del demanio pubblico») ed 826 («Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni») del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 («Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»);

Ritenuto necessario, per le finalità di cui all'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, procedere all'adozione del previsto decreto ministeriale di individuazione degli immobili dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione;

Sentita l'Agenzia del demanio;

Decreta:

1. Gli immobili di proprietà dello Stato, in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali, suscettibili di essere ricompresi nel programma di dismissioni immobiliari di cui all'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono individuati nell'elenco allegato al presente decreto.

2. Gli immobili come individuati nel precedente comma perdono la qualifica di beni appartenenti al demanio pubblico e sono classificati immobili appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato.

3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2019

Il Ministro: TRENTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2019, reg. n. 1-1736

ALLEGATO
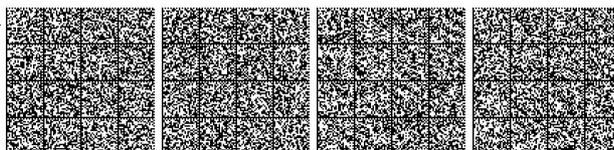
IMMOBILI INDIVIDUATI PER LE FINALITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019				
N.	**Regione**	**Provincia**	**Comune**	**Denominazione**
1	BASILICATA	Matera	Salandra	Ex Stazione Radio Interforze (S.R.I)
2	EMILIA ROMAGNA	Bologna	Bologna	Ex Stamoto
3	EMILIA ROMAGNA	Bologna	Bologna	Caserma Perotti (*)
4	EMILIA ROMAGNA	Modena	Modena	Magazzini Foraggi S. Caterina
5	EMILIA ROMAGNA	Piacenza	Piacenza	Ex 3° Centro Automobilistico
6	EMILIA ROMAGNA	Bologna	Sala Bolognese	Ex Poligono Addestrativo (Aliquota)
7	EMILIA ROMAGNA	Piacenza	San Giorgio Piacentino	Deposito Carburanti Esterno
8	EMILIA ROMAGNA	Piacenza	San Giorgio Piacentino	Deposito Munizioni Tollara
9	EMILIA ROMAGNA	Modena	San Martino In Spino	Centro Logistico Materiali Da Ponte
10	LAZIO	Roma	Bracciano	Deposito Munizioni "Fosso Del Diavolo"
11	LAZIO	Frosinone	Guarcino	Ex Teleposto A.M.
12	LAZIO	Roma	Vitinia	Ex Deposito Carburanti G.C. (Aliquota)
13	LIGURIA	Savona	Calizzano - Magliolo	Ex Forte Centrale
14	LOMBARDIA	Brescia	Brescia	Caserma "Goito-S. Gaetano" (Aliquota)
15	LOMBARDIA	Mantova	Mantova	Caserma Curtatone e Montanara
16	MARCHE	Ancona	Ancona	Comprensorio Monte Cappuccini E Faro A Luce Mobile Ancona
17	PIEMONTE	Torino	Bardonecchia	Casermetta Difensiva Galleria Del Frejus
18	PIEMONTE	Torino	Cesana Torinese	Ex Teleferica Bousson - Forte Tama Con 3 Stazioni E Alloggio Teleferisti

19	PIEMONTE	Novara	Bellinzago Novarese	Ex RT - Bellinzago Novarese
20	PIEMONTE	Novara	Bellinzago Novarese	Ex Deposito Carburanti Off - Base
21	PIEMONTE	Novara	Galliate	Ex Deposito munizioni Ticino
22	PIEMONTE	Cuneo	Sampeyre	Ex Casa Cantoniera Strada Militare Sampeyre - Colle Sampeyre

N.	Regione	Provincia	Comune	Denominazione
23	PIEMONTE	Torino	Torino	Caserma Mar.Di.Chi.
24	PUGLIA	Bari	Gioia del Colle (BA)	Deposito Carburanti P.O.L.
25	PUGLIA	Brindisi	San Vito dei Normanni (BR)	Ex Base Usaf (Aliquota)
26	TOSCANA	Arezzo	Arezzo	Area Monte Lignano
27	TOSCANA	Firenze	Firenze	Caserma Redi
28	TOSCANA	Grosseto	Grosseto	Caserma Barbetti
29	TOSCANA	Grosseto	Grosseto	Deposito Munizioni
30	TOSCANA	Firenze	Sesto Fiorentino	Caserma Donati
31	VENETO	Venezia	Chioggia	Ex 81° GIT - Zona Logistica e Controllo
32	VENETO	Belluno	Comelico Superiore	Casermetta Difensiva "Cima Frugnoni"
33	VENETO	Belluno	Lozzo Di Cadore	Ex Forte "Col Vidal"
34	VENETO	Vicenza	Nanto	Postazione "E"
35	VENETO	Treviso	Paese	Deposito carburanti off base
36	VENETO	Venezia	Venezia	Fabbricato (Ex Alloggi) - Via Cimitero, 45 Campalto
37	VENETO	Treviso	Vittorio Veneto	Caserma Gotti (Aliquota)
38	VENETO	Treviso	Vittorio Veneto	Caserma Marinotti
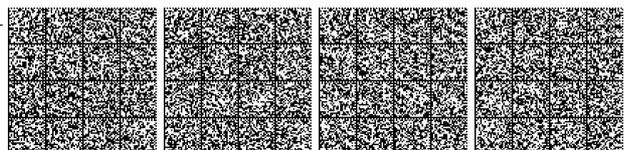
39	VENETO	Treviso	Vittorio Veneto	Caserma Piccin
40	VENETO	Treviso	Vittorio Veneto	Caserma Tandura
41	VENETO	Treviso	Vittorio Veneto	Palazzo Doro Altan

(*) L'inclusione della caserma "Perotti" di Bologna riguarda solo un'aliquota della stessa, nella considerazione che la restante parte è destinata a sopperire ad esigenze istituzionali della Pubblica Amministrazione.

19A05132

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2019.

Ulteriore proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi;

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2019, che all'art. 1, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2018/2021, ha stabilito che la graduatoria dei candidati idonei potesse essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e che i giorni di corso persi dovessero essere recuperati e regolarmente retribuiti , nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e trentasei mesi;

Considerato che per contrastare la attuale e futura carenza di medici di medicina generale si rende necessario garantire, per il corso di formazione su menzionato, la copertura di tutti i posti resisi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza da parte di corsisti e che pertanto occorre prevedere una proroga dei termini di cui all'art. 1 del decreto 14 gennaio 2019;

Acquisito, per le vie brevi, l'assenso da parte del coordinamento tecnico vicario della commissione salute in merito alla ulteriore proroga dei tempi dello scorrimento della graduatoria per l'ammissione al corso di medicina generale relativo al triennio 2018/2021;
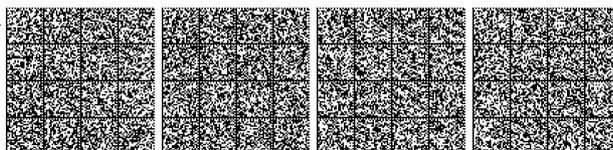
Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021, il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, già prorogato con il decreto del 14 gennaio 2019 citato in premessa, è ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 2019 per consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2019

Il Ministro: GRILLO

19A05142

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 25 luglio 2019.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Organizzazione di produttori della pesca grandi pelagici di Porticello soc. coop.», in Santa Flavia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Franco Manzato è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2018, recante delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali al sottosegretario di Stato on. dott. Franco Manzato;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18 paragrafo 1 del suddetto regolamento (UE) 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 agosto 2011, recante riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori della pesca del pesce spada (Xiphias-Gladius) e del tonno alalunga (Thunnus alalunga), denominata «Organizzazione di produttori della pesca grandi pelagici di porticello società cooperativa» con sede a Santa Flavia (PA);

Visto l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento medesimo;

Considerata la nota della Capitaneria di porto di Palermo in data 10 novembre 2017, da cui, a seguito delle verifiche sul funzionamento della suddetta organizzazione, risulta che la medesima non è più operativa ai fini della vigente normativa comunitaria, come dichiarato dalla
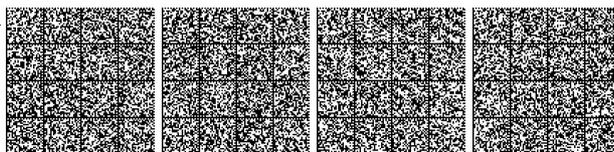
stessa Organizzazione con lettera del 21 ottobre 2017, nella quale si comunica che tutti i soci hanno presentato le dimissioni e che non esistono più le condizioni di sussistenza dell'organizzazione;

Considerato che la suddetta «Organizzazione di produttori della pesca grandi pelagici di Porticello società cooperativa» con sede a Santa Flavia (PA), non opera per le finalità specifiche previste dalla vigente normativa comunitaria, e che, pertanto, non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta Associazione quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata «Organizzazione di produttori della pesca grandi pelagici di Porticello società cooperativa» con sede a Santa Flavia (PA), già concesso con il citato decreto ministeriale del 12 agosto 2011;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2019

Il sottosegretario di Stato: MANZATO

19A05135

DECRETO 25 luglio 2019.

Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Associazione produttori pesca Etruria soc. coop.», in Viterbo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Franco Manzato è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2018, recante delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali al Sottosegretario di Stato on. dott. Franco Manzato;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacolture, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18, paragrafo 1, del suddetto regolamento n. 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 31 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2003, recante riconoscimento, ai fini del regolamento (CEE) n. 104/200 del Consiglio delle Comunità europee, articoli 5 e 6, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca delle specie lacuali coregoni, anguille e latterini nella zona del lago di Bolsena, denominata «Associazione produttori pesca Etruria soc. coop.» con sede a Viterbo;
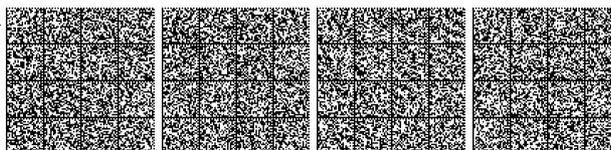
Visto l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento medesimo;

Considerata la lettera in data 24 ottobre 2017, con la quale la Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, a seguito delle verifiche effettuate sul funzionamento della organizzazione di cui trattasi, ha comunicato che l'Associazione produttori pesca Etruria soc. coop. è inattiva, ha dismesso tutte le attività ed i Soci non partecipano più all'attività della cooperativa, come risulta dal verbale di revisione della Lega nazionale cooperative e mutue n. 08102 del 26 gennaio 2017, che ne attesta lo scioglimento;

Considerato che la suddetta «Associazione produttori pesca Etruria soc. coop.» con sede a Viterbo non opera più per le finalità specifiche previste dalla normativa comunitaria, e che pertanto non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta associazione quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca lacuale della organizzazione denominata «Associazione produttori pesca Etruria soc. coop.» con sede a Viterbo, già concesso con decreto ministeriale del 31 luglio 2003.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2019

Il sottosegretario di Stato: MANZATO

19A05154

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 luglio 2019.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di otto società cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

Considerato che le 8 società cooperative, riportate nell'elenco parte integrante del decreto, si sono sottratte all'attività di vigilanza e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dalla norma sopra citata;

Considerato che, le cooperative in argomento, non depositano il bilancio di esercizio da più di cinque anni e che non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, le stesse, devono obbligatoriamente essere sciolte d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disposizioni di attuazione del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di otto società cooperative aventi sede nelle Regioni: Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2019

Il direttore generale: CELI
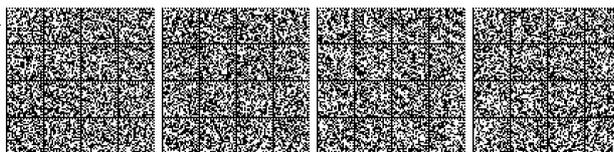
ELENCO N.10/SC/2019 DI COO. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' Legge n. 205/2017 art. 223 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	AIR FLY SOCIETA' COOPERATIVA	07112421214	NA - 862542	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	2012	03/02/2012
2	MAXI CARNI SOC. COOP	03185550369	MO - 366081	CASTELNUOVO RANGONE	MO	EMILIA ROMAGNA	2008	14/02/2008
3	EUROPA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA "IN LIQUIDAZIONE	01851530384	MO - 393681	SAN FELICE SUL PANARO	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	21/07/2011
4	M.P. ELETTROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	02417280399	RA - 199959	RAVENNA	RA	EMILIA ROMAGNA	2011	28/09/2011
5	ROMAGNA AUTO SOCIETA' COOPERATIVA	02237860396	RA - 183686	RAVENNA	RA	EMILIA ROMAGNA	2011	15/05/2006
6	''SIGDA- SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA	05509051008	RM - 931302	VELLETRI	RM	LAZIO	2012	31/03/1998
7	KERATEK SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03872130715	FG - 281247	CARAPELLE	FG	PUGLIA	2012	09/11/2012
8	STEMIWORK - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03769310719	FG - 272336	CARAPELLE	FG	PUGLIA	2012	04/02/2011
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

19A05133

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 giugno 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge n. 400/88, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520;

Visto l'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante: «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate»;

Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Calabria è stata assegnata la somma di euro 6.605.349,00 a favore dei soggetti privati per i danni subiti al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili e di euro 8.471.784,25 a favore dei titolari delle attività economiche e produttive, per un totale compressivo di euro 15.077.133,25;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2019 recante: «Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate.»;

Vista la nota della Regione Calabria del 20 giugno 2019 con cui, all'esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo elenco dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 per un importo complessivo di euro 7.928.077,30, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria;

Visto l'art. 1, comma 6, della citata delibera del 21 dicembre 2018 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi, l'adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato pertanto necessario adottare apposito provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione dei contributi in favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive di cui alla citata delibera del 21 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati in euro 1.290.683,66 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 1.398.140,22.

2. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimi-

na in Provincia di Reggio Calabria, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati in euro 418.675,86 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 0,00.
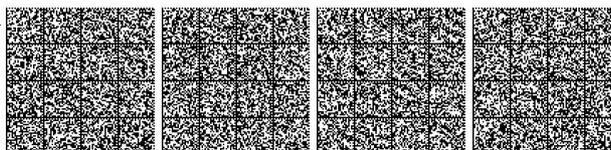
3. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati in euro 4.120.039,12 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 216.998,80.

4. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati in euro 482.734,63 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 805,00.

5. La Regione Calabria provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 2.

1. Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2019 recante: «Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate» è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1564

19A05143

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° agosto 2019.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 3/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui

pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e seguenti modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente dell'ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 1° febbraio 2018;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e seguenti modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e seguenti modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le linee guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul Portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - CHAPTER 1 Marketing Authorisation, §2.4.2);

Visti il «Warning di prossima decadenza» del 30 ottobre 2018, pubblicato sul portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati Warning di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 16 luglio 2019, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e seguenti modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determina risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e seguenti modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e seguenti modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2019

Il dirigente: TROTTA
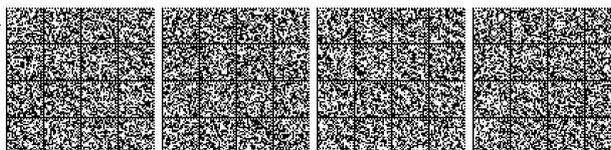
ALLEGATO

AIC	MEDICINALE	TITOLARE AIC	DECADENZA
032290	AMUCLEAN	AMUCHINA S.R.L.	01/03/2019
035228	CEFOTAXIMA EUROGENERICI	EG S.P.A.	01/02/2019
036343	DALIA	FARMAKOPEA S.P.A.	01/11/2016
040795	DESOPOP	EFFIK ITALIA S.P.A.	01/01/2019
023002	DIA COLON	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	01/01/2019
040867	DONEPEZIL GERMED	GERMED PHARMA S.R.L.	01/01/2019
043591	DULOXETINA SIGILLATA	SIGILLATA LIMITED	01/03/2019
043752	DUTASTERIDE STRIDES	STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL LDT	01/02/2019
029680	ERITROMICINA DYNACREN	DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT.A. FRANCIONI E DI M. GEROSA S.R.L.	01/03/2019
037232	GERDI	FARMAKOPEA S.P.A.	01/11/2016
043177	GRANUFINK PROSTATA	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	01/04/2019
043183	GRANUFINK VESCICA DONNA	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	01/04/2019
042977	IMATINIB HIKMA	HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.	01/04/2019
042047	LATANOPROST E TIMOLOLO AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/02/2019
039155	LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ANGELINI	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	01/01/2019
038530	LUTAMID	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	31/03/2018
039552	MOMENFLOGO	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	01/03/2019
040468	MONSTONOL	S.F. GROUP S.R.L.	01/02/2019
027777	NEOH 2	SF GROUP	01/02/2019
043407	NIQUITINTROPS	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.	01/02/2019
028209	NITENS	CRINOS S.P.A.	01/01/2019
026126	NOVANTRONE	MEDA PHARMA S.P.A.	01/01/2019
044060	PACLITAXEL CIPLA EUROPE	CIPLA EUROPE NV	01/02/2019
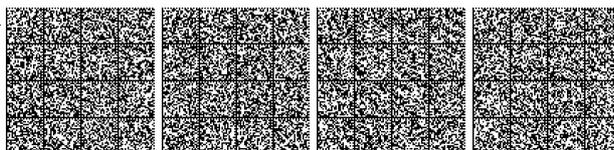
029216	PARACETAMOLO ANGELINI	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	01/03/2019
044377	PARACETAMOLO, GUAIFENESINA E FENILEPRINA WRAFTON	GLAXOSMITHKLINE CONSU0MER HEALTHCARE S.P.A.	01/03/2019
043293	PAROEX	SUNSTAR FRANCE	01/02/2019
043574	PHYBAG	GUERBET	01/05/2019
043492	PIPERACILLINA E TAZOBACTAM STRAVENCON	STRAVENCON LIMITED	01/04/2019
027114	PROSTIN E 2	PFIZER ITALIA S.R.L.	01/03/2019
043582	RACECADOTRIL JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	01/02/2019
020545	REKORD B12	ALFASIGMA S.P.A.	01/03/2019
033500	RELIFEX	MEDA PHARMA S.P.A.	01/01/2019
040749	RISEDRONATO BLUEFISH	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	01/03/2019
028128	STRATOFER	CHEMI S.P.A.	01/03/2019
043739	TELMISARTAN FAIR-MED	FAIR-MED HEALTHCARE GMBH	01/04/2019
037936	TONOCIAN	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	01/03/2019
041872	TOPOTECAN HIKMA	HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.	01/03/2019
044215	TRIQUISIC	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	01/02/2019
038562	VAXOCIN	GENETIC S.P.A.	01/03/2019

19A05151

DETERMINA 7 agosto 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Kymriah». (Determina n. 1264/2019).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale KYMRIAH (tisagenlecleucel) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 23/08/2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/18/1297/001- 1,2 x 10^6 – 6,0 x 10^8 cellule T vitali CAR positive - dispersione per infusione - uso endovenoso - sacche per infusione in etilene vinil acetato (EVA) - 10-50 ml

Titolare A.I.C.:

Novartis Europharm Limited - Vista Building - Elm Park, Merrion Road - Dublin 4 - Irlanda

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come mo-

dificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006 contenente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto, in particolare, il comma 33-*ter* del citato art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio presso l'AIFA;

Vista la domanda protocollata in data 6 luglio 2018 con la quale la ditta Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Kymriah» (tisagenlecleucel);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica, da ultimo, nella riunione del 5-8 marzo 2019;

Vista la determina n. 50162/2019 del 6 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2019, relativa alla classificazione del medicinale «Kymriah» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione della specialità medicinale oggetto della presente determina ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
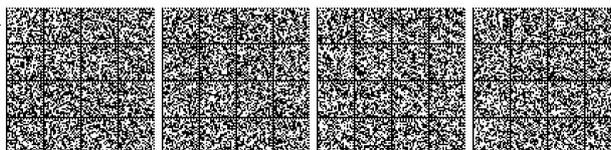
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KYMRIAH (tisagenlecleucel) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche:

«Kymriah» è indicato per il trattamento di:

Pazienti pediatrici e giovani adulti fino a venticinque anni di età con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva.

Pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica.

Confezione

1,2 x 10^6 – 6,0 x 10^8 cellule T vitali CAR positive - dispersione per infusione - uso endovenoso - sacche per infusione in etilene vinil acetato (EVA) - 10-50 ml

A.I.C. n. 046996017/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 320.000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 528.128,00.

Dall'attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, per entrambe le indicazioni, consegue:

l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici;

i benefici economici previsti dall'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull'accesso ai farmaci innovativi, sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR).

L'attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica ha una validità di dodici mesi.

Per l'indicazione DLBCL è previsto uno sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, e una modalità di pagamento condizionato (*payment at results*) all'infusione, a sei e a dodici mesi, come da condizioni negoziali.

Per l'indicazione LLA è prevista una modalità di pagamento condizionato (*payment at results*) all'infusione, a sei e a dodici mesi, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda di raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti, le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.aifa.gov.it/content/lista-aggiornata-dei-registri-e-dei-piani-terapeutici-web-based.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto: diciotto mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kymriah» (tisagenlecleucel) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (OSP), utilizzabile esclusivamente nei centri individuati dalle Regioni secondo i criteri minimi stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco, su parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, affiancati alle autorizzazioni previste per legge:

Certificazione del Centro nazionale trapianti in accordo con le direttive EU;

Accreditamento JACIE per trapianto allogenico comprendente unità clinica, unità di raccolta ed unità di processazione;

Disponibilità di un'unità di terapia intensiva e rianimazione;

Presenza di un *team* multidisciplinare adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze.
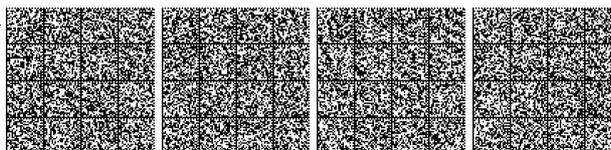
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 agosto 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A05147

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 4 aprile 2019.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Addendum piano operativo ambiente. (Delibera n. 13/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in particolare l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 63.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera di questo Comitato n. 55 del 2016, con la quale è stato approvato il Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la delibera n. 99 del 2017 e la delibera n. 11 del 2018 con le quali sono stati approvati due *Addendum* al citato Piano operativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso, tra le quali quelle di cui al sopra citato art. 7, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e le funzioni di cui al richiamato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 634-P del 1° aprile 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta di approvazione di un *Addendum* al Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020 e di assegnazione di un importo complessivo di 420 milioni di euro così ripartiti:

100,00 milioni di euro per la progettazione di interventi contro il dissesto inclusi nei piani di bacino idrico;

265,22 milioni di euro per ulteriori interventi di bonifica e riqualificazione urbana nell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli;

47,37 milioni di euro per interventi riguardanti il servizio idrico integrato nell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli;

7,40 milioni di euro per assistenza tecnica;

Vista altresì la nota del Ministro per il Sud prot. n. 652-P del 2 aprile 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta di assegnazione di un importo complessivo di 30 milioni di euro per il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell'Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna quale integrazione finanziaria dei Patti per lo sviluppo delle Regioni del Sud di cui alla delibera di questo Comitato n. 26 del 2016;

Tenuto conto, che in data 18 marzo 2019 la Cabina di Regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - si è espressa in favore di una ulteriore assegnazione di risorse al sopra citato Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020 e per il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell'Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 62 del 2012 recante il regolamento di questo Comitato;

Tenuto conto che nel corso dell'odierna seduta il Comitato, su proposta del Ministro per il Sud, al fine di accelerare le procedure di spesa, ha ritenuto di includere la proposta di assegnazione di 30 milioni di euro per il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell'Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna quale integrazione dell'Asse tematico 2 dell'*Addendum* al Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020, il cui testo aggiornato verrà successivamente inoltrato, prevedendo altresì la concomitante possibilità di destinare sino ad un massimo del 2 per cento per azioni di rafforzamento amministrativo in favore delle Autorità di bacino distrettuali;

Considerato che il citato *Addendum* ha come obiettivi strategici l'attuazione di interventi nell'ambito dei seguenti temi prioritari/settori: «Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali», «Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche», «Servizio idrico integrato» oltre a programmare ulteriori risorse per le attività di assistenza tecnica di supporto alla gestione e attuazione degli interventi;

Considerato che l'*Addendum* al Piano evidenzia i fabbisogni finanziari suddivisi per linee di azione e interventi, fornendo anche il cronoprogramma di attuazione e un set di indicatori di risultato/realizzazione e indica la prevista evoluzione annua della spesa, suddivisa per territori di riferimento e intervento e che rimanda alle regole di *governance* e alle modalità di attuazione previste dal Piano anche per ciò che attiene al Sistema di Gestione e controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali;

Tenuto conto che l'articolazione finanziaria dell'*Addendum*, comprensivo dell'assegnazione di 30 milioni di euro per il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell'Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna, è la seguente:

65.740.000,00 di euro per il 2019;

68.063.000,00 di euro per il 2020;

41.650.000,00 di euro per il 2021;

88.384.000,00 di euro per il 2022;

91.590.000,00 di euro per il 2023;

62.321.000,00 di euro per il 2024;

32.252.000,00 di euro per il 2025;

ed in particolare:

con riferimento al settore «Mitigazione del rischio idrogeologico», l'importo complessivo, pari ad euro 100.000.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità: 50.000.000,00 di euro per il 2019, 50.000.000,00 di euro per il 2020;

con riferimento ai settori «Bonifiche» e «Servizio idrico integrato», l'importo complessivo, pari ad euro 312.600.000, è ripartito nelle seguenti annualità: 1.953.000,00 di euro per il 2020, 40.540.000,00 di euro per il 2021, 87.274.000,00 di euro per il 2022, 90.480.000,00 di euro per il 2023, 61.211.000,00 di euro per il 2024, 31.142.000,00 di euro per il 2025;

con riferimento al settore «Assistenza tecnica», l'importo complessivo, pari ad euro 7.400.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità: 740.000,00 di euro per il 2019, 1.110.000,00 di euro per il 2020, 1.110.000,00 di euro per il 2021, 1.110.000,00 di euro per il 2022, 1.110.000,00 di euro per il 2023, 1.110.000,00 di euro per il 2024, 1.110.000,00 di euro per il 2025;

con riferimento al «Servizio idrico integrato» (progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell'Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna) l'importo complessivo, pari ad euro 30.000.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità: 15.000.000,00 di euro per il 2019, 15.000.000,00 di euro per il 2020;

Vista la nota prot. n. 1940-P del 4 aprile 2019, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il
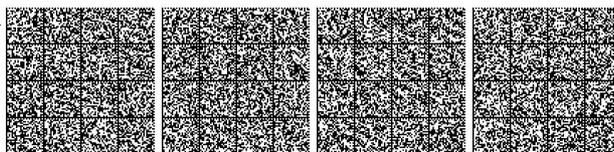
coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Approvazione di un *Addendum* al Piano operativo Ambiente e assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1.1 È approvato un *Addendum* al Piano operativo Ambiente, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante per un valore complessivo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, come integrate dalla citata legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1.2 Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del comma 703 della citata legge n. 190 del 2014, l'articolazione finanziaria della presente assegnazione è la seguente:

65.740.000,00 di euro per il 2019;

68.063.000,00 di euro per il 2020;

41.650.000,00 di euro per il 2021;

88.384.000,00 di euro per il 2022;

91.590.000,00 di euro per il 2023;

62.321.000,00 di euro per il 2024;

32.252.000,00 di euro per il 2025;

ed in particolare:

con riferimento al settore «Mitigazione del rischio idrogeologico», l'importo complessivo, pari ad euro 100.000.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità: 50.000.000,00 di euro per il 2019, 50.000.000,00 di euro per il 2020;

con riferimento ai settori «Bonifiche» e «Servizio idrico integrato», l'importo complessivo, pari ad euro 312.600.000, è ripartito nelle seguenti annualità: 1.953.000,00 di euro per il 2020, 40.540.000,00 di euro per il 2021, 87.274.000,00 di euro per il 2022, 90.480.000,00 di euro per il 2023, 61.211.000,00 di euro per il 2024, 31.142.000,00 di euro per il 2025;

con riferimento al settore «Assistenza tecnica», l'importo complessivo, pari ad euro 7.400.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità: 740.000,00 di euro per il 2019, 1.110.000,00 di euro per il 2020, 1.110.000,00 di euro per il 2021, 1.110.000,00 di euro per il 2022, 1.110.000,00 di euro per il 2023, 1.110.000,00 di euro per il 2024, 1.110.000,00 di euro per il 2025;

con riferimento al «Servizio idrico integrato» (progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell'Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna) l'importo complessivo, pari ad euro 30.000.000,00, è ripartito nelle seguenti annualità: 15.000.000,00 di euro per il 2019, 15.000.000,00 di euro per il 2020.

1.3 Tale profilo, anche ove diverso dalla modulazione annuale indicata nel cronoprogramma del Piano operativo o nel cronoprogramma del complesso dei singoli interventi che lo compongono, costituisce limite per i trasferimenti dal Fondo all'Amministrazione proponente.

1.4 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

1.5 Per quanto attiene ai criteri di riparto tra le Regioni dei fondi in materia di dissesto idrogeologico - settore «Mitigazione del rischio idrogeologico» - si farà riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 recante l'approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

1.6 Per quanto attiene all'assegnazione di 30 milioni di euro per il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretti dell'Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna, quale integrazione dell'Asse tematico 2 dell'*Addendum* al Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020, sino ad un massimo del 2 per cento delle risorse possono essere destinate per azioni di rafforzamento amministrativo in favore delle Autorità di bacino distrettuali.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.

2.1 L'*Addendum* rimanda alle regole di *governance* e alle modalità di attuazione previste dal Piano anche per ciò che attiene al Sistema di Gestione e controllo, alle strutture organizzative di riferimento e alle connesse responsabilità gestionali ed è soggetto alle prescrizioni e agli adempimenti disposti dalla delibera n. 55 del 2016 di approvazione del Piano.

2.2 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta a questo Comitato sull'attuazione dell'ulteriore secondo *Addendum* al Piano, anche con riferimento agli utilizzi delle risorse assegnate per assistenza tecnica.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: Giorgetti

Registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1061

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Addendum al Piano Operativo "*Ambiente*"

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020
Delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016
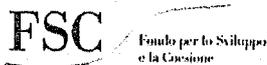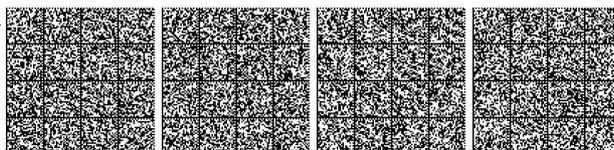
SEZIONE 1 - DATI FONDAMENTALI

ID_CODICE PROGRAMMA/PIANO	Codice Identificativo Piano "2017POAMBIENFSC"
TITOLO DEL PROGRAMMA/PIANO	**Terzo Addendum al Piano Operativo Ambiente – sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"**
TIPOLOGIA DI PROGRAMMA/PIANO e COPERTURA FINANZIARIA (1)	***Specificare SE:*** Piano FSC 14-20 [solo risorse FSC]
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA)*
TERRITORIO DI RIFERIMENTO (2)	***Specificare SE il Piano riguarda:*** 1. Territori delle regioni più sviluppate ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (**Centro Nord**) 2. Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (**Mezzogiorno**)
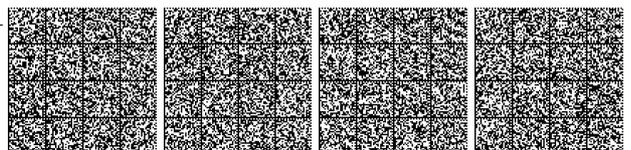
SEZIONI 2 *(STRATEGIA, STRUTTURA DEL PIANO e DATI FINANZIARI)*, 3 *(RISULTATI E LINEE DI AZIONE/AZIONI DEL PIANO)* e 4 *(GOVERNANCE DEL PIANO)*

ID_CODICE PIANO	Codice Identificativo Programma "2017POAMBIENFSC"
TITOLO DEL PIANO	**Terzo Addendum al Piano Operativo Ambiente – sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"**

SEZIONE 2

SEZIONE 2a – DIAGNOSI e STRATEGIA

Con propria Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, come noto, il CIPE ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili e ha destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo afferente l'area tematica "Ambiente", individuando inoltre i principi ed i criteri di funzionamento e utilizzo delle medesime risorse FSC.

Con la successiva Delibera n. 55 del 1 dicembre 2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo "Ambiente" (PO) FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, è previsto il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", in capo alle competenze della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA). Nell'ambito del citato sotto-Piano è previsto il finanziamento di interventi prioritari e strategici riguardanti i seguenti temi "Mitigazione del rischio idrogeologico", "Bonifiche", "Servizio idrico integrato" e "Qualità dei corpi idrici".

Gli investimenti programmati nel dicembre 2016 con il citato Piano Operativo, seppur considerevoli, si sono rivelati sufficienti a garantire solo parzialmente la copertura delle numerose criticità ambientali presenti sul territorio nazionale. Infatti, in occasione delle numerose interlocuzioni intercorse con le Amministrazioni regionali e locali nella fase di programmazione e condivisione degli interventi, sono emersi ulteriori fabbisogni che sono stati acquisiti e recepiti al fine di poter attivare, in presenza di nuove disponibilità finanziarie, una nuova fase programmatica.

Con Delibera n. 99 del 22 dicembre 2017, il CIPE ha approvato il primo Addendum al Piano Operativo Ambiente – sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", nel quale è stato recepito l'ulteriore fabbisogno di interventi di alcune Regioni e della Provincia Autonoma di Bolzano, non finanziati nel Piano Operativo approvato con Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016.

Nello specifico, il predetto primo Addendum è finalizzato all'attuazione di un programma di interventi strategici relativi ai seguenti temi prioritari/settori: "Servizio idrico integrato", interventi per l'adeguamento e potenziamento del sistema fognario e depurativo; "Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali", interventi ritenuti strategici e urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla manutenzione del territorio.

Con il secondo Addendum di cui alla Delibera n. 11 del 28 febbraio 2018, relativamente al settore "Mitigazione del rischio idrogeologico", è stata data priorità alla prosecuzione di un piano di interventi a completamento dell'azione già avviata con il Piano stralcio aree metropolitane centro nord (delibera CIPE 32/2015), mettendo a disposizione ulteriori risorse per finanziare la sezione programmatica del predetto Piano, prioritariamente per le regioni del Mezzogiorno, o in residuale parte per alcune regioni che non avevano beneficiato di precedenti finanziamenti.

Relativamente al settore "Bonifiche" è stato programmato un Piano nazionale di interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici finalizzato alla rimozione e smaltimento dello stesso negli edifici scolastici ed ospedalieri. Tale proposta nasce dall'esigenza di proseguire l'azione del Ministero dell'Ambiente che in questi anni è stata rivolta essenzialmente ad interventi di mappatura e progettazione, implementandola pertanto con azioni destinate invece alla bonifica, rimozione e smaltimento.

Infine, con riferimento alle iniziative relative al settore "Servizio idrico integrato", in continuità con quanto già programmato nel Piano Operativo Ambiente, si è inteso avviare un programma di interventi di adeguamento del sistema fognario e depurativo, prioritariamente per il superamento delle procedure di infrazione, nonché interventi infrastrutturali finalizzati alla riduzione delle perdite di rete acquedottistica e al miglioramento dell'impiego delle risorse idriche.

Gli interventi di cui al presente terzo Addendum al Piano Operativo "Ambiente" sono articolati nell'ambito delle seguenti linee di azione:

ASSE	Obiettivo Tematico (AP)	Obiettivo Specifico/RA	Linea di azione
1 – Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione e gestione dei rischi	OT 5	OS 1.1 (RA 5.1)	1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
2 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	OT 6	OS 2.1 (RA 6.2)	2.1.1 - Interventi di Bonifica aree inquinate
	OT 6	OS 2.2 (RA 6.3)	2.2.1 - Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto
3 – Assistenza Tecnica			

SEZIONE 2b – TAVOLE FINANZIARIE

FORMAT TAVOLA A: DOTAZIONE FINANZIARIA E ALLOCAZIONI per Territorio/Linea d'azione

Addendum al sotto piano: "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"		**Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**	**Altro (specificare)**
ASSE TEMATICO 1	**Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione e gestione dei rischi (OT 5)**		
Settore	**Linea di Azione**		
Mitigazione rischio idrogeologico	1.1.1	€ 100.000.000,00	
TOTALE ASSE TEMATICO 1		**€ 100.000.000,00**	
ASSE TEMATICO 2	**Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse (OT 6)**		
Settore	**Linea di Azione**		
Bonifiche	2.1.1	€ 265.222.000,00	
Servizio idrico integrato	2.2.1	€ 77.378.000,00	
TOTALE ASSE TEMATICO 2		**€ 342.600.000,00**	
ASSE AT		**€ 7.400.000,00**	
TOTALE PIANO		**€ 450.000.000,00**	

FORMAT TAVOLA B: EVOLUZIONE PREVISTA DELLA SPESA

PIANO: "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"	Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)	Altro (specificare)
ASSE TEMATICO 1 1.1.1- Mitigazione rischio idrogeologico	**€ 100.000.000,00**	
2019	€ 50.000.000,00	
2020	€ 50.000.000,00	
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		
ASSE TEMATICO 2 2.1.1-Bonifiche 2.2.1-Servizio idrico integrato	**€ 342.600.000,00**	
2019	15.000.000,00	
2020	€ 16.953.000,00	
2021	€ 40.540.000,00	
2022	€ 87.274.000,00	
2023	€ 90.480.000,00	
2024	€ 61.211.000,00	
2025	€ 31.142.000,00	
ASSE AT	**€ 7.400.000,00**	
2019	€ 740.000,00	
2020	€ 1.110.000,00	
2021	€ 1.110.000,00	
2022	€ 1.110.000,00	
2023	€ 1.110.000,00	
2024	€ 1.110.000,00	
2025	€ 1.110.000,00	
TOTALE PIANO	**€ 450.000.000,00**	
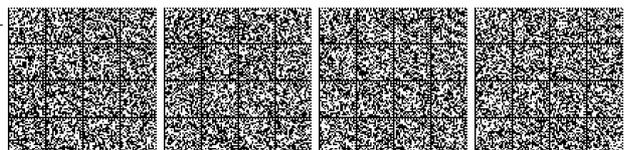
SEZIONE 3 - Sezione 3a – DESCRIZIONE RISULTATO e INDICATORE DI RISULTATO [cfr. Sezione 2.A.5 del Format del PO Comunitario - Obiettivi specifici e risultati attesi]

ASSE (NUMERO)	**ASSE 1 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (OT 5)**
ID OS-RA	**1.1**
Obiettivo sp. (OS)-Risultato At. (RA)	**Obiettivo Specifico 1.1 – Riduzione del rischio Idrogeologico e di erosione costiera (RA 5.1)**
Risultati che si intendono ottenere e che guidano le azioni	Con DPCM 20 febbraio 2019 è stato adottato il piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, nel citato documento si evidenziano, tra le criticità rilevate quali cause dei ritardi in sede di attuazione degli interventi, le carenze di livelli di progettazione cantierabili, auspicando all'uopo la finalizzazione di risorse per la progettazione, anche attraverso forme di finanziamento a fondo perduto. In particolare l'azione 26 del citato Piano prevede il finanziamento prioritario della progettazione attraverso le risorse del fondo di sviluppo e coesione "possibilmente a fondo perduto e senza vincolo di destinazione territoriale". Secondo quanto ivi indicato, ciò può essere utile anche al fine di disporre di elaborati progettuali maturi per interventi da realizzare nell'ambito delle politiche di coesione "a valere sulle risorse FSC o della prossima programmazione europea (2021/2027)" nella cornice dell'obiettivo tematico 2 (un'Europa più verde a più basse emissioni di carbonio) compatibile con l'obiettivo di contrasto al dissesto.

Indicatori di risultato selezionati: descrizione e fonte

Obiettivo specifico - Risultato atteso	ID OS-RA nel Piano	Territorio di riferimento	Indicatore di Risultato (IR)	Fonte (IR)	Anno baseline	Baseline	Target al 2025
Riduzione del rischio Idrogeologico e di erosione costiera	OS 1.1 (RA 5.1)	Centro-Nord - Regioni più sviluppate	Popolazione esposta a rischio alluvione*	ISPRA	2015	8,8(elevata)** 29,5(media) 45,8(bassa)	In elaborazione
			Popolazione esposta a rischio frane*		2015	1,1 (molto elevata) *** 2,2(elevata) 6,3(media) 7,8(moderata)	In elaborazione
Riduzione del rischio Idrogeologico e di erosione costiera	OS 1.1 (RA 5.1)	Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate e in transizione	Popolazione esposta a rischio alluvione*	ISPRA	2015	2,8(Elevata)** 5,3(Media) 7,0(Bassa)	In elaborazione
			Popolazione esposta a rischio frane*		2015	2,3 (molto elevata) *** 2,8(elevata) 3,6(media) 6,0(moderata)	In elaborazione

**Indicatori di risultato previsti dall'Accordo di Partenariato RA 5.1*
*** (abitanti per Km2 esposti a rischio alluvione per classi)*
**** (abitanti per Km2 esposti a rischio frane per classi)*

Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE LINEE DI AZIONE-AZIONI E INDICATORE/I DI REALIZZAZIONE
[cfr. Sezione 2.A.6 del Format del PO comunitario - Azioni da sostenere]

Identificativo Linea di Azione –Azione collegata all'OS_RA	**1.1.1 (OS 1.1/RA 5.1)**
Azione-Linea di Azione	**Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera**

Descrizione della linea di azione

I recenti eventi metereologici hanno ancora di più evidenziato la necessità di procedere agli investimenti sul territorio. Già da qualche anno sono stati stanziati ingenti risorse e nominati appositi Commissari di Governo per ciascuna Regione.

In tale contesto, il Piano Operativo "Ambiente" prevede un apposito sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" nell'ambito del quale sono già programmati interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico. L'assegnazione di risorse aggiuntive, esclusivamente finalizzate alla progettazione, consentirebbe ai Commissari di avviare da subito le attività.

Si tratta di un tema rilevante anche ai fini della clausola di flessibilità con l'UE, che permette di escludere dal saldo rilevante nel 2019-2020 gli interventi per la messa in sicurezza del territorio.

Tenuto conto di quanto sopra, si è inteso destinare un importo pari a 100 milioni di euro per il finanziamento della progettazione di interventi contro il dissesto inclusi nei piani di bacino idrico.

Soggetti attuatori

Commissari di governo/Presidenti di Regione, Autorità di Bacino Distrettuali.

Interventi

TERRITORIO NAZIONALE	
INTERVENTI	**RISORSE FINANZIARIE (€)**
Progettazione di interventi contro il dissesto inclusi nei Piani di Bacino Idrico	100.000.000,00
TOTALE	**100.000.000,00**

Indicatori di realizzazione con quantificazione al target di fine Piano

Linea d'azione	ID Linea d'azione -azione nel Piano	Territorio di riferimento	INDICATORE di Realizzazione	Unità di misura	Target a conclusione della realizzazione della Linea d'azione-Azione
Rischio idrogeologico	1.1.1	Centro-Nord - Regioni più sviluppate	Popolazione beneficiaria di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	Numero	In elaborazione
Rischio idrogeologico	1.1.1	Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate e in transizione	Popolazione beneficiaria di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	Numero	In elaborazione

Cronoprogramma di attuazione

Linea d'azione	ID Linea d'azione - azione nel Piano	Territorio di riferimento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rischio idrogeologico	1.1.1	Centro-Nord - Regioni più sviluppate							
		Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate e in transizione							

Sezione 3a – DESCRIZIONE RISULTATO e INDICATORE DI RISULTATO [cfr. Sezione 2.A.5 del Format del PO Comunitario - Obiettivi specifici e risultati attesi]

ASSE (NUMERO)	**ASSE 2 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)**
ID OS-RA	**2.1**
Obiettivo sp. (OS)-Risultato Atteso (RA)	**Obiettivo Specifico 2.1 – Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate (RA 6.2)**
Risultati che si intendono ottenere e che guidano le azioni	L'articolo 33 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii. - rubricato "Bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio" - ha introdotto disposizioni finalizzate al risanamento ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale. In virtù di tale norma, per le aree di rilevante interesse nazionale è prevista la predisposizione di uno specifico programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, finalizzati al conseguimento di una serie di obiettivi, di cui al comma 3 del citato art. 33, quali: a. individuazione e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica; b. designazione degli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area; c. valorizzazione di eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; d. realizzazione di opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi. In particolare, con il comma 11 dell'articolo 33, le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, perimetrate ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del decreto legge n. 83/2012 con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 agosto 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del 23 agosto 2014, sono state dichiarate aree di rilevante interesse nazionale, e quindi assoggettate all'applicazione della disciplina normativa introdotta con il citato articolo. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento dell'area di Bagnoli sono preposti un Commissario straordinario di Governo, nominato con DPCM del 3 settembre 2015, e un Soggetto Attuatore, individuato nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti SpA – INVITALIA e nominata con DPCM del 15 ottobre 2015.

Indicatori di risultato selezionati: descrizione e fonte

Obiettivo specifico - Risultato atteso	ID OS-RA nel Piano	Territorio di riferimento	INDICATORE di Risultato (IR)	Fonte (IR)	Anno baseline	Baseline	Target al 2025
Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate	OS 2.1 (RA 6.2)	Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate e in transizione	Aree riutilizzabili su totale delle aree comprese nel SIN *	MATTM	2015	249 ha	In elaborazione

** Si tratta di un indicatore prodotto ed elaborato dal MATTM-DG STA e già validato dall'Organismo Interno di Vigilanza (OIV) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.*

Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE LINEE DI AZIONE-AZIONI E INDICATORE/I DI REALIZZAZIONE
[cfr. Sezione 2.A.6 del Format del PO comunitario - Azioni da sostenere]

Identificativo Linea di Azione – Azione collegata all'OS_RA	**2.1.1 (OS 2.1/RA 6.2)**
Azione-Linea di Azione	**Interventi di Bonifica di aree inquinate**

Descrizione della linea di azione

Con il secondo Addendum di cui alla Delibera n. 11 del 28 febbraio 2018, è stato programmato un Piano di interventi di Bonifica e Messa in sicurezza previsti nell'ambito del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33 del DL n. 133/2014 e s.m.i. il cui valore ammonta a complessivi 40 milioni di euro.

Con il presente Addendum si intende assicurare un'ulteriore dotazione al Commissario in parola al fine di garantire la prosecuzione della realizzazione del Piano di risanamento ambiente e di riqualificazione urbana dell'area di Bagnoli.

Soggetti attuatori

Commissario straordinario ex art. 33 del D.L. n. 133/2014 – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Interventi

Di seguito si riportano la tabella degli interventi, per la descrizione di dettaglio si rinvia alle singole schede intervento allegate al presente Addendum al Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020.

SITO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI (NA)	
INTERVENTI	**RISORSE FINANZIARIE (€)**
Infrastrutture trasporti	13.481.000,00
Bonifica Colmata e arenili	46.402.000,00

Bonifica mediante Biophytoremediation (Primo Lotto)	44.448.000,00
Bonifica mediante Soil Washing (Primo Lotto)	78.150.000,00
Infrastrutture Energia e TLC	684.000,00
Progettazione Parco Urbano	3.907.000,00
Esecuzione Parco Urbano	78.150.000,00
TOTALE	**265.222.000,00**

Indicatori di realizzazione con quantificazione al target di fine Piano

Linea d'azione-azione	ID Linea d'azione -azione nel Piano	Territorio di riferimento	INDICATORE di Realizzazione	Unità di misura	Target a conclusione della realizzazione della Linea d'azione-Azione
Bonifiche	2.1.1	Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate e in transizione	Superficie oggetto di intervento	mq	In elaborazione

Cronoprogramma di attuazione

Linea d'azione-azione	ID Linea d'azione - azione nel Piano	Territorio di riferimento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bonifiche	2.1.1	Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate e in transizione							

Sezione 3a – DESCRIZIONE RISULTATO e INDICATORE DI RISULTATO [cfr. Sezione 2.A.5 del Format del PO Comunitario - Obiettivi specifici e risultati attesi]

ASSE (NUMERO)	**ASSE 2 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)**
ID OS-RA	**2.2**
Obiettivo spec. (OS)-Risultato Atteso (RA)	**Obiettivo Specifico 2.2 – Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto (RA 6.3)**
Risultati che si intendono ottenere e che guidano le azioni	Il presente piano di interventi coerentemente con l'OT 6 (RA 6.3), mira alla razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica ed alla maggiore efficienza dei servizi idrici, determinando un minor prelievo di risorsa e la restituzione di acque con caratteristiche qualitative tali da consentire una migliore funzionalità degli ecosistemi naturali. In particolare, il principale risultato sarà quello di assicurare, anche attraverso un efficiente utilizzo delle risorse ed un efficace attuazione degli interventi da parte degli enti attuatori, la risoluzione di quelle situazioni di criticità ambientali utili in particolare sulle acque reflue urbane. Il SIN Bagnoli è ricompreso all'interno del bacino idrografico di Napoli Occidentale, gli obiettivi di seguito riportati sono riconducibili ad un area più ampia del perimetro amministrativo del SIN stesso in un'ottica di sinergia territoriale. Di seguito sono riportati gli obiettivi generali relativi all'intervento in oggetto: • Ottimizzare la portata delle acque nere inviate all'impianto di depurazione di Cuma (NA). • Innalzare il limite della portata delle acque meteoriche scaricabili in battigia. • Potenziare il sistema di drenaggio urbano. • Ottimizzare la gestione delle acque meteoriche attraverso il principio dell'Invarianza idraulica e idrologica nella nuova urbanizzazione dell'area. E' previsto inoltre il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico, inclusi nei Piani di Distretto, finalizzato a sbloccare gli investimenti urgenti in tale settore. Il suddetto finanziamento interessa le Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e delle isole e consentirà di avviare tempestivamente le attività di progettazione nell'intento di assicurare ai territori opportunità di investimento nel medio lungo periodo.

Indicatori di risultato selezionati: descrizione e fonte

Obiettivo specifico - Risultato atteso	ID OS-RA nel Piano	Territorio di riferimento	INDICATORE di Risultato (IR)	Fonte (IR)	Anno baseline	Baseline	Target al 2025
Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto	OS 2.2 (RA 6.3)	Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate e in transizione	Popolazione equivalente urbana servita da depurazione*	ISTAT	2012	55,4%**	In elaborazione

Indicatori di risultato previsti dall'Accordo di Partenariato RA 6.3

***Popolazione equivalente urbana servita da depurazione in percentuale sul numero di abitanti.*

Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE LINEE DI AZIONE-AZIONI E INDICATORE/I DI REALIZZAZIONE
[cfr. Sezione 2.A.6 del Format del PO comunitario - Azioni da sostenere]

Identificativo Linea di Azione –Azione collegata all'OS_RA	2.2.1 (OS 2.2/RA 6.3)
Azione-Linea di Azione	**Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto**

Descrizione della linea di azione

È previsto il riassetto idrico dell'area del SIN Bagnoli in coerenza con i vincoli derivanti dal bacino idrografico di Napoli Occidentale, di cui è parte integrante, ed in coerenza con le attese di fabbisogni idrici derivanti dalle destinazioni d'uso contenute nel Programma di Risanamento Idrico e Rigenerazione Urbana (PRARU).

Gli interventi previsti condivisi all'esito del Tavolo Tematico Idrico e ricompresi nel PRARU sono:

- adeguamento ed interramento del collettore fognario Arena Sant'Antonio nel tratto che va dalla cosiddetta zona "ex Case Coloniche" fino allo nuovo scarico a mare a sud dell'istmo di Nisida. L'intervento comprende, inoltre, la chiusura delle luci di fondo della collettrice di Pianura nell'emissario di Cuma, il potenziamento dell'impianto di pretrattamento di Coroglio e l'adeguamento degli attuali sistemi di scarico (grigliatura della galleria di Seiano e completamento della terza condotta sottomarina parzialmente realizzata), nonché la realizzazione di una nuova condotta premente di collegamento dell'impianto di pretrattamento verso l'emissario di Cuma;
- realizzazione nuova rete idrica fognaria per acque nere e acque bianche e realizzazione della rete idropotabile (adduzione e distribuzione) asservita alle nuove destinazioni d'uso e dimensionata in relazione agli N-Abitanti Equivalenti stimati per le singole destinazioni d'uso;
- realizzazione nuovo impianto di pretrattamento acque di falda: l'impianto, in sinergia con la nuova barriera idraulica, consentirà di trattare le acque di falda inquinate e riutilizzarle ai fini

irrigui del grande parco urbano di 110 ha che verrà realizzato.

Per quanto riguarda il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico, il presente Piano prevede che le risorse siano assegnate alle Autorità di Bacino Distrettuali dell'Appennino Meridionale e delle isole, per la progettazione degli interventi inclusi nei piano di distretti.

Relativamente ai finanziamenti destinati al distretto dell'Appennino meridionale, si fa riferimento a quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, al comma 154, che dispone che al Segretario dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sia affidato, in qualità di Commissario straordinario, il compito di avviare la realizzazione di interventi infrastrutturali nel settore idrico di competenza dell'EIPLI, attualmente in liquidazione.

La realizzazione degli interventi potrebbe poi confluire anche all'interno dei Programmi Operativi del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 e pertanto essere finanziata attraverso le risorse europee. Molti paesi hanno operato con successo in tal senso, in modo da disporre di progetti pronti e immediatamente esecutivi per facilitare il successivo finanziamento delle opere.

Soggetti attuatori

Commissario straordinario ex art. 33 del D.L. n. 133/2014 – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Autorità di Bacino Distrettuali

Interventi

Di seguito si riportano la tabella degli interventi, per la descrizione di dettaglio si rinvia alle singole schede intervento allegate al presente Addendum al Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020.

SITO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE DI BAGNOLI (NA)	
INTERVENTI	**RISORSE FINANZIARIE (€)**
Infrastrutture Idriche	47.378.000,00
Progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di distretto	30.000.000,00
TOTALE	**77.378.000,00**

Indicatore/i di realizzazione con quantificazione al target di fine Piano

Linea d'azione-azione	ID Linea d'azione -azione nel Piano	Territorio di riferimento	INDICATORE di Realizzazione	Unità di misura	Target a conclusione della realizzazione della Linea d'azione-Azione
Servizio idrico integrato	2.2.1	Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate e in transizione	Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento acque reflue potenziato	Popolazione equivalente	In elaborazione

Cronoprogrammi di attuazione

Linea d'azione-azione	ID Linea d'azione - azione nel Piano	Territorio di riferimento	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Servizio idrico integrato	2.2.1	Mezzogiorno-Regioni meno sviluppate e in transizione							

SEZIONE 4 – GOVERNANCE e MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Organismo del Piano	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
Ufficio Responsabile	Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA)
Indirizzo	Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma
e-mail	STA-UDG@minambiente.it; Fsc14-20.dgsta@minambiente.it
PEC	dgsta@pec.minambiente.it

Modalità di attuazione

Gli interventi previsti nel presente Addendum saranno realizzati secondo le modalità di governance e attuazione già previste nella medesima sez. 4 del Piano Operativo "Ambiente" – sotto piano "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque", approvato con Delibera CIPE n. 55/2016.

19A05129

DELIBERA 24 luglio 2019.

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (Delibera n. 35/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;

nelle more dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge di riforma e semplificazione della *governance* ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva nella seduta n. 62 del 19 giugno 2019, occorre mettere in campo ogni azione diretta a non vanificare l'opportunità consentita dalla clausola di flessibilità appositamente accordata all'Italia dalla Commissione europea per gli interventi di natura emergenziale, tra cui rientrano le tipologie previste dal «Piano ProteggItalia»;

il Piano ProteggItalia prevede, con l'Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di un più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 costituito da elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel corso dell'anno, aventi carattere di urgenza e indifferibilità e fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro, la cui selezione è operata in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli interventi siano definiti, per liste regionali, mediante apposite conferenze di servizi;

in sede di riunione della Cabina di regia strategia Italia in data 11 luglio 2019, al fine di cogliere appieno l'opportunità costituita dalla richiamata clausola di flessibilità per le spese inerenti la tipologia di interventi di che trattasi, è scaturita l'indicazione che il Ministero dell'ambiente possa ricorrere al sistema di individuazione e programmazione degli interventi a valere sulle risorse FSC mediante Conferenza di servizi, già efficacemente sperimentato per il citato Piano stralcio 2019, senza la stipula di accordi di programma anche per una ulteriore iniziativa «a stralcio 2019» finalizzata a fronteggiare gli ancora residui e rilevanti fabbisogni
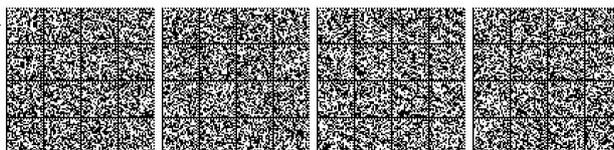
connessi al dissesto idrogeologico, conseguendo un più efficace impiego delle risorse FSC specificamente disponibili;

in relazione agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico ricompresi negli strumenti programmatori dell'FSC 2014-2020, in luogo delle previsioni di cui all'art. 7, comma 2 del decreto-legge n. 133/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le modalità di selezione ed attuazione discendenti, tra l'altro, dalle previsioni di cui all'art. 1, comma 703 e sg della legge n. 190/2014;

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, Ambito di intervento 2, Azione 5, punto 3, le risorse verranno assegnate, con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza la stipula di accordi di programma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale» e in particolare la parte III «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» ed in particolare l'art. 10 che detta, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante «Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico», ai sensi dell'art. 10, comma 11, del richiamato decreto-legge n. 91/2014;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e in particolare l'art. 55, che ha istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2016, concernente le modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto l'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha previsto, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, risorse per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza contro il dissesto idrogeologico, rifinanziate dall'art. 1, comma 99, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nel Paese;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha rifinanziato il predetto Fondo e, in particolare, i commi 1072, 1073, lettera *b)* e 1074;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare l'art. 40, che prevede l'istituzione di una apposita Cabina di regia interministeriale;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, commi 156, 171;

Visto il decreto-legge c.d. Sblocca cantieri 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

Vista la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32 di assegnazione di risorse ad un piano stralcio di interventi relativi alle aree metropolitane e alle aree urbane con un alto livello di popolazione esposta a rischio alluvione;

Viste le delibere CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 e del 1° dicembre 2016, n. 56, che hanno destinato risorse FSC 2014-20, ai Patti per lo sviluppo, stipulati dal Governo con le regioni e le città metropolitane, per finanziare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
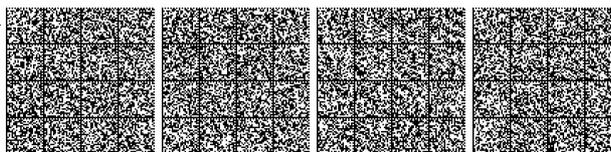
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le delibere di questo Comitato sulla obbligatorietà dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2015, concernente il «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, recante l'istituzione della Struttura di missione denominata «InvestItalia», di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, recante l'istituzione della Cabina strategia Italia, di cui all'art. 40 del richiamato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un «Piano stralcio 2019, recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di tre miliardi di euro;

Considerato che il medesimo decreto, al successivo comma 2 dell'art. 2, consente la selezione degli interventi in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, prevedendo che gli stessi siano definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate e delle province autonome, con il contributo e la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto, e delle autorità di bacino distrettuale, fatte salve le diverse e più urgenti procedure e modalità previste dalla vigente normativa per le emergenze demandate e gestite dal Dipartimento della protezione civile;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 15767 del 2 luglio 2019 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, è stato rappresentato un primo fabbisogno urgente con relativa proposta di approvazione dell'elenco degli interventi necessari, e connesso fabbisogno finanziario, per un ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro;

Considerati gli esiti positivi delle conferenze di servizi esperite dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, tramite le quali si è proceduto all'individuazione degli interventi;

Considerato che la suddetta proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 15767 del 2 luglio 2019 è stata approvata dalla Cabina di regia strategia Italia nella seduta dell'11 luglio 2019;

Considerato che con successiva delibera di questo Comitato si provvederà sulla proposta della provincia autonoma di Trento nell'ambito delle risorse individuate nella tabella A allegata alla presente delibera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota Prot. DIPE n. 4105 – P del 23 luglio 2019 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Ritenuto pertanto di dover approvare la proposta presentata dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

1. È approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di 315.119.117,19 euro ripartiti tra le regioni e la provincia autonoma di Bolzano secondo la tabella A allegata alla presente delibera.

2. Con successiva delibera del Comitato si provvederà sulla proposta della provincia autonoma di Trento nell'ambito delle risorse individuate nella tabella A allegata alla presente delibera.

3. L'elenco dei progetti di cui si compone la prima fase del «Piano stralcio 2019» è riportato nella tabella B allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

4. La copertura finanziaria del Piano stralcio di cui al precedente punto 1. è assicurata nell'ambito delle risorse iscritte nell'anno finanziario 2019, anche in conto residui, sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 30 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1056
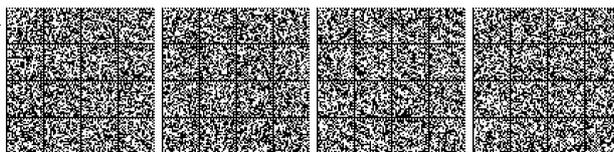
ALLEGATO *1*

DPCM 20 febbraio 2019 - Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.
Piano stralcio 2019. Proposte di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Tabella A - sintesi delle Conferenze di Servizi e degli interventi proposti.

Regione	Importo assegnato (euro)	Data Conferenze di Servizi	Numero interventi	Importo richiesto (euro)
Abruzzo	9.883.573,66	27-mag-19	12	9.883.573,66
Basilicata	8.213.236,81	03-giu-19	12	8.212.600,70
Calabria	11.983.428,98	27-mag-19	6	11.983.428,98
Campania	16.354.078,03	05-giu-19	22	16.354.078,03
Emilia Romagna	21.680.504,54	20-mag-19	18	21.680.504,54
Friuli Venezia Giulia	7.656.304,99	21-mag-19	5	7.656.304,99
Lazio	22.735.581,69	03-giu-19	35	22.735.581,69
Liguria	10.131.957,76	23-mag-19	5	10.131.957,76
Lombardia	29.004.046,47	21-mag-19	23	29.004.046,47
Marche	9.442.554,64	20-mag-19	13	9.442.554,64
Molise	4.434.077,02	28-mag-19	6	4.434.077,02
Piemonte	34.804.330,58	23-mag-19	13	34.804.330,58
Pr. Autonoma di Bolzano	5.615.174,14	05-giu-19	2	5.615.174,14
Pr. Autonoma di Trento	5.192.303,49	(*)	-	- - -
Puglia	16.524.991,41	27-mag-19	8	16.524.991,41
Sardegna	16.129.043,78	30-mag-19	5	16.129.043,78
Sicilia	20.776.438,01	04-giu-19	12	20.771.962,98
Toscana	28.304.782,84	04-giu-19	25	28.304.782,84
Umbria	7.569.281,07	28-mag-19	3	7.569.281,07
Valle D'Aosta	3.914.841,91	04-giu-19	4	3.914.841,91
Veneto	29.966.728,85	21-mag-19	34	29.966.000,00
Totale complessivo	**320.317.260,67**		**263**	**315.119.117,19**

(*) La Provincia Autonoma di Trento, ad oggi, non ha dato riscontro alla nota DGSTA n. 7762 del 19/04/2019 e ai successivi solleciti n. 9283 del 14/05/2019 e n. 10522 del 29/05/2019.

ALLEGATO *2*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

PIANO STRALCIO 2019

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

Proposte di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

Regione/PA	Numero interventi	Importo €
Abruzzo	12	9.883.574
Basilicata	12	8.212.601
Calabria	6	11.983.429
Campania	22	16.354.078
Emilia Romagna	18	21.680.505
Friuli Venezia Giulia	5	7.656.305
Lazio	35	22.735.582
Liguria	5	10.131.958
Lombardia	23	29.004.046
Marche	13	9.442.555
Molise	6	4.434.077
Piemonte	13	34.804.331
P.A. Bolzano	2	5.615.174
P.A. Trento	-	---
Puglia	8	16.524.991
Sardegna	5	16.129.044
Sicilia	12	20.771.963
Toscana	25	28.304.783
Umbria	3	7.569.281
Valle D'Aosta	4	3.914.842
Veneto	34	29.966.000
Totale complessivo	**263**	**315.119.117**

ubicazione interventi

- Frane - n. 132
- Alluvioni - n. 125
- Erosione costiera - n. 6

DPCM 20 febbraio 2019 - Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.
Piano stralcio 2019. Proposte di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Elenco interventi proposti in esito alle Conferenze di Servizi (DPCM 20/02/2019, art. 2, c. 1).

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Abruzzo	13IR786/G1	F36B19004330002	PE	LETTOMANOPPELLO	Contrada Valle	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico opere di consolidamento in "Via Valle"	F	E	Appennino Centrale	750.000,00	750.000,00	3
Abruzzo	13IR895/G1	C55J19000270001	AQ	SANTE MARIE	Fraz. Santo Stefano	Sante Marie (AQ). Completamento Interventi per la riduzione del rischio Fraz.ne S.Stefano.	F	E	Appennino Centrale	1.000.000,00	1.000.000,00	2
Abruzzo	13IR416/G1	F12J18000000001	CH	CASALINCONTRADA	Versante Orientale del Centro abitato - Via IV Novembre	Consolidamento Vai Dante Alighieri - Via Iconicella e Via IV Novembre - Casalincontrada (CH)	F	E	Appennino Centrale	1.900.000,00	1.900.000,00	4
Abruzzo	13IR411/G1	E89H17000060001	CH	CASALANGUIDA	Via Ripe	Frana via Ripe	F	E	Appennino Centrale	685.000,00	685.000,00	3
Abruzzo	13IR608/G1	I37B15000020002	CH	VASTO	Via Adriatica (Parco delle Lame)	Consolidamento Via Adriatica	F	E	Appennino Centrale	370.000,00	370.000,00	2
Abruzzo	13IR908/G1	H52J18000010005	AQ	FOSSA	Via Roma	Dissesto per instabilità dei pendii. Capoluogo comunale di Fossa-Versante sud/Orientale. 1^ lotto.	F	E	Appennino Centrale	335.000,00	335.000,00	6
Abruzzo	13IR896/G1	F83H19000820001	AQ	CAPISTRELLO	Colle Carletta del M.te Arezzo - Capistrello	Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel capoluogo del comune di Capistrello_2^ Lotto	F	D	Appennino Meridionale	800.000,00	800.000,00	3
Abruzzo	13IR900/G1	J46B19001430001	PE	CITTA' SANT'ANGELO	Centro Urbano	Consolidamento centro abitato di Città Sant'Angelo - Via Circonvallazione - 3^ lotto	F	E	Appennino Centrale	345.000,00	345.000,00	1
Abruzzo	13IR509/G1	D71B15000590001	CH	GESSOPALENA	Via La Malfa	Consolidamento Loc. Campo Sportivo	F	E	Appennino Centrale	760.000,00	760.000,00	5
Abruzzo	13IR394/G1	I35J19000010001	CH	FRESAGRANDINARIA	Loc.tà Pagliarini	Consolidamento Loc. Pagliarini Comune di Fresagrandinaria. 1° lotto	F	E	Appennino Meridionale	738.753,66	738.573,66	2
Abruzzo	13IR954/G1	E85J19000040001	CH	GISSI	Muttello	Gissi (CH). Completamento opere di consolidamento abitato. Loc. Muttello. 2^lotto. 5^stralcio	F	E	Appennino Centrale	1.000.000,00	1.000.000,00	2
Abruzzo	13IR622/G1	B47B14000020003	CH	TORINO DI SANGRO	Lago Dragoni	Consolidamento Loc. Lago Dragoni - SS 16 Adriatica km 494. Integrazione finanziamento	F	D	Appennino Centrale	2.200.000,00	1.200.000,00	5
Basilicata	17IR622/G1	G13H19000200001	MT	CIRIGLIANO	Querceto Sant'Antonio	Messa in sicurezza del Centro Abitato in area R4 lungo il versante sud est	F	E	Appennino Meridionale	550.602,93	550.602,93	3
Basilicata	17IR071/G1	G53H19000160001	PZ	CORLETO PERTICARA	Piazza Plebiscito	Lavori di consolidamento area valle di Piazza Plebiscito nel centro abitato del Comune di Corleto Perticara	F	P	Appennino Meridionale	738.913,49	738.913,49	5
Basilicata	17IR187/G1	G63H19000370001	PZ	PALAZZO SAN GERVASIO	Via Calata Banzi	Intervento di consolidamento in Via Calata Banzi	F	P	Appennino Meridionale	290.918,25	290.918,25	5
Basilicata	17IR188/G1	G63H19000380001	PZ	PALAZZO SAN GERVASIO	Via Kennedy	Intervento di consolidamento abitato Via Kennedy	F	P	Appennino Meridionale	472.001,55	472.001,55	5
Basilicata	17IR202/G1	G23H19000280001	PZ	TITO	Via Nuvolese	Intervento di sistemazione idrogeologica in Via Nuvolese	F	P	Appennino Meridionale	716.512,00	716.512,00	5
Basilicata	17IR207/G1	G73H19000300001	PZ	MISSANELLO	Versanti nord e sud dell'abitato	Mitigazione dissesti sul territorio comunale	F	P	Appennino Meridionale	427.690,99	427.690,99	5
Basilicata	17IR289/G1	G43H19000260001	MT	SAN MAURO FORTE	Garamme	Intervento di mitigazione rischio idrogeologico zona sud est	F	P	Appennino Meridionale	206.000,00	206.000,00	5
Basilicata	17IR302/G1	G93H19000150001	PZ	ROCCANOVA	Cozzo delle Punte	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico loc. Cozzo delle Punte	F	P	Appennino Meridionale	663.680,40	663.680,40	5
Basilicata	17IR505/G1	G23H19000290001	PZ	MARATEA	Via Mandarini	Interventi urgenti di consolidamento Via Mandarini	F	P	Appennino Meridionale	944.730,00	944.730,00	5
Basilicata	17IR547/G1	G93H19000160001	PZ	CASTELMEZZANO	Versante "Paschiere" A Monte dell' Abitato	Sistemazione dei Dissesti in Atto Nel Comune di Castelmezzano in località "Paschiere"	F	P	Appennino Meridionale	1.069.851,09	1.069.851,09	5
Basilicata	17IR092/G1	G23H19000300001	MT	MIGLIONICO	Torre di Fino	Lavori di sistemazione del versante in località Torre di Fino	F	P	Appennino Meridionale	961.500,00	961.500,00	5

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Basilicata	17IR213/G1	G13H19000210001	PZ	PIETRAPERTOSA	Via Vittorio Emanuele	Lavori di messa in sicurezza del versante a valle dell'abitato	F	P	Appennino Meridionale	1.170.200,00	1.170.200,00	5
Calabria	18IR427/G1	J75J19000030001	CS	ALTILIA	Malone	Intervento per la riduzione rischio idrogeologico in loc. Maione	F	E	Appennino Meridionale	1.085.000,00	1.085.000,00	5
Calabria	18IR440/G1	I45J19000100001	VV	VIBO VALENTIA	Versante est di Vibo Valentia	Tangenziale EST di Vibo Valentia - Interventi di completamento, messa in sicurezza e ripristino	F	E	Appennino Meridionale	8.047.567,76	6.908.428,98	7
Calabria	18IR388/G1	J35J19000100001	CZ	MARTIRANO LOMBARDO	Centro Abitato	Riduzione rischio idrogeologico - completamento.	F	E	Appennino Meridionale	800.000,00	520.000,00	5
Calabria	18IR151/G1	J55J19000120001	KR	MELISSA	Marinetti	Completamento e regimentazione idraulica del torrente San Giacomo	A	E	Appennino Meridionale	940.000,00	940.000,00	5
Calabria	18IR735/G1	J15J19000180001	KR	CROTONE	Fascia Costiera	Lavori di manutenzione e ripristino rete idrografica fascia costiera prov. Crotone	A	E	Appennino Meridionale	1.200.000,00	1.200.000,00	5
Calabria	18IR987/G1	J55J19000140001	CZ	SOVERIA SIMERI	Centro Abitato	Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico versante ovest del centro abitato	F	E	Appennino Meridionale	1.330.000,00	1.330.000,00	5
Campania	15IRC18/G1	F99D17000050006	SA	COMUNE-SANT'ARSENIO	Localita' Sant'Antonio	Sistemazione Idrogeologica In Localita' Sant'Antonio Per La Messa In Sicurezza Del Costone Roccioso	F	E	APPENNINO MERIDIONALE	797.811,48	797.811,48	1
Campania	15IRD13/G1	C72H18000230006	AV	TORRIONI	Cannelle /Cassano	Risanamento E Sistemazione Idrogeologica Ed Ambientale	F	E	APPENNINO MERIDIONALE	574.991,78	574.991,78	1
Campania	15IR237/G1	I54H08000080001	SA	SALERNO	Torre Angellara	Sistemazione Idraulica Del Torrente Mariconda - Tratto Urbanodalla Foce A Via Permuda - 1° Lotto Stralcio B	A	E	APPENNINO MERIDIONALE	1.620.000,00	1.620.000,00	1
Campania	15IRG36/G1	H47B17000390009	BN	MOIANO	Monticelli	Lavori Di Sistemazione Idraulica Per Il Consolidamento Del Versante In Localita' Monticelli	A	E	APPENNINO MERIDIONALE	750.000,00	750.000,00	1
Campania	15IRC63/G1	I96G16000300002	SA	PERTOSA	Grotte Dell'Angelo Pertosa-Auletta	Eliminazione Fenomeni Caduta Massi Ingresso Del Complesso Speleologico	F	E	APPENNINO MERIDIONALE	670.691,12	670.691,12	2
Campania	15IRA17/G1	J66J17000570001	BN	SAN LEUCIO DEL SANNIO	Cavuoti vallone Trasi, affluente di sx del Fiume Sabato	Risanamento Idrogeologico Della Zona Denominata Cavuoti Attraverso Sistemazione Idraulico Forestale	F	E	APPENNINO MERIDIONALE	837.919,69	837.919,69	1
Campania	15IRB22/G1	B96J17000430002	BN	PAOLI	Valle Iona o dell'Asino	Lavori Di Consolidamento Della Frana In Località Valle Iona E Dell'Asino	F	E	APPENNINO MERIDIONALE	904.735,80	904.735,80	2
Campania	15IR795/G1	B46J17000500001	AV	BAGNOLI IRPINO	Difesa	Intervento Di Sistemazione Idraulica Del Vallone Difesa	M	E	APPENNINO MERIDIONALE	1.061.819,68	1.061.819,68	1
Campania	15IR482/G1	D44H14000900000	SA	COLLIANO	Capo D' Acqua Pazzano 6° Stralcio	Sistemazione Idrogeologica E Valorizzazione Dei Valloni VI Stralcio	M	E	APPENNINO MERIDIONALE	748.250,86	748.250,86	1
Campania	15IR105/G1	B84H14002040002	AV	MERCOGLIANO	via XXV Aprile	Ripristino Funzionalità Idraulica Del V. S. Stefano Tra L'Attraversamento Della S.S. Di Montevergine/V. Partenio	F	D	APPENNINO MERIDIONALE	87.983,95	87.983,95	2
Campania	15IRB83/G1	I23H19000190002	AV	TAURANO	Capodacqua	Progetto Di Sistemazione E Regimentazione Dell'Impluvio In Localita Capodacqua	M	D	APPENNINO MERIDIONALE	749.236,00	749.236,00	4
Campania	15IR897/G1	G44H11000120006	AV	SANT'ANGELO ALL'ESCA	C/da Cantraboni	Sistemazione Idraulico Affluente Del Vallone Cantraboni (Fosso Fontana Vecchia)	A	E	APPENNINO MERIDIONALE	724.242,37	724.242,37	1
Campania	15IRA44/G1	B13H14000210005	NA	PIANO DI SORRENTO	Marina di Meta - Foce Vallone Lavinola	Sistemazione Idraulico Forestale Vallone Lavinola	M	E	APPENNINO MERIDIONALE	397.936,59	397.936,59	1
Campania	15IR919/G1	E42J06000230002	CE	ROCCA D'EVANDRO	Rio Martino e Rio Ceserocca	Lavori Di Messa In Sicurezza Del Comprensorio Torrente Martino Rio Ceserocca	M	E	APPENNINO MERIDIONALE	2.950.000,00	2.950.000,00	2
Campania	15IR086/G1	B14H14001140002	AV	FONTANAROSA	Stroppparo Moleta	Lavori Urgenti Manutenzione Straordinaria Ripristino Sezione Deflusso V.Cipolla Loc Strepparo-Moleta	A	E	APPENNINO MERIDIONALE	75.000,00	75.000,00	2
Campania	15IR120/G1	B74H14001270002	AV	BONITO	Pretalonga -M.Nuovo - Montagosto	Lavori Urgenti Di Manutenzione Straordinaria Di Ripristino Sezione Deflusso Torrente V Allone Ponticello Località Pretalonga	A	E	APPENNINO MERIDIONALE	80.000,00	80.000,00	2

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Campania	15IR084/G1	B94H14000930002	AV	ARIANO IRPINO	Montarozzo	Manutenzione Straordinaria E Ripristino Sezione Deflusso Tratto Del Vallone Masciano Loc."Montarozzo	A	E	APPENNINO MERIDIONALE	70.000,00	70.000,00	2
Campania	15IRC34/G1	I73E06000110002	NA	VICO EQUENSE	Scrajo Terme	Lavori Di Difesa E Protezione Del Sistema Termale "Scrajo"	C	E	APPENNINO MERIDIONALE	989.587,72	989.587,72	1
Campania	15IRD26/G1	F29H18000260002	NA	CASAMARCIANO	Oreale	Manutenzione Straord. Rifacimento Opere Difesa Longitudinale E Trasversale Dell'Alveo Strada Oreale	A	E	APPENNINO MERIDIONALE	844.226,00	844.226,00	3
Campania	15IR679/G1	J44H14001210002	AV	GESUALDO	Tremolito	Lavori Di Sistemazione Idraulico Forestale Del Vallone Tremolito	F	E	APPENNINO MERIDIONALE	874.144,99	874.144,99	2
Campania	15IR130/G1	D34H14001900002	AV	CAPOSELE	Loc. Piani interno e loc Tredoge	Manutenzione Idrogeologica Del Vallone Palmenta Tratto Attraversamento Con La Sc Palmenta Confluenza Con Vallone Acqua Delle Brecce	F	E	APPENNINO MERIDIONALE	245.500,00	245.500,00	2
Campania	15IR206/G1	B77H16001500002	SA	CASALVELINO	Carullo	Ripristino Viabilita' E Messa In Sicurezza Strada Comunale "Acquavella-Carullo"	F	E	APPENNINO MERIDIONALE	300.000,00	300.000,00	3
Emilia Romagna	08IR170/G1	F63H19000330001	PC	CASTEL SAN GIOVANNI, BORGONOVO VAL TIDONE	Castel San Giovanni capoluogo, area industriale di Borgonovo Val Tidone	Ripristino funzionalità idraulica Rio Lora, risezionamento alveo e difese spondali Rii Carona e Boriacco.	A	P	Fiume Po	600.000,00	400.000,00	4
Emilia Romagna	08IR147/G1	F83H19000680001	PC	MORFASSO, ALSENO, CARPANETO PIACENTINO, CASTELL'ARQUATO, GROPPARELLO, LUGAGNANO VAL D'ARDA, VERNASCA	Castelnuovo Fogliani (Alseno) Casali (Morfasso) Velleja romana (Lugagnano V.A.) Mocomero (Vernasca)	Interventi di consolidamento versanti a difesa di abitati nel bacino del torrente Arda (1° stralcio in Comuni di Alseno, Lugagnano V.A., Vernasca).	F	F	Fiume Po	1.500.000,00	300.000,00	4
Emilia Romagna	08IR453/G1	E93H19000260001	PR	PARMA	Parma	Completamento del sistema difensivo tra Sala Baganza e Parma - tratto urbano della città di Parma e acquisizione aree di sedime delle arginature attuali da Sala Baganza a Parma – 1° stralcio.	A	F	Fiume Po	2.200.000,00	500.000,00	5
Emilia Romagna	08IR447/G1	E43H19000170001	PR	FELINO	Capoluogo e S. Michele Gatti	Opere di difesa dell'abitato di Felino e S. Michele Gatti in comune di Felino – 1° stralcio.	A	F	Fiume Po	1.800.000,00	550.000,00	5
Emilia Romagna	08IR062/G1	I57H17000000002	PR	SALSOMAGGIORE TERME	Capoluogo	Lavori di messa in sicurezza del tombotto del torrente Ghiara in viale Berenini 2° stralcio - Rifacimento a seguito di cedimento strutturale della copertura del torrente Ghiara, tratto viale Berenini sud.	A	E	Fiume Po	750.000,00	664.750,00	5
Emilia Romagna	08IR001/G9	B73H19000420001	PR, RE	MONTECHIARUGOLO (PR), MONTECCHIO (RE)	tratto a valle del ponte di San Polo d'Enza	Interventi di manutenzione straordinaria della vegetazione ripariale e nelle aree d'espansione delle casse e di riequilibrio idraulico-ecomorfologico del fiume Enza a valle del ponte di San Polo.	A	P	Fiume Po	650.000,00	650.000,00	3
Emilia Romagna	08IR045/G1	F53H19000350001	RE	BAISO	Montecchio, Montecasale	Consolidamento e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico che coinvolge Montecchio e Montecasale (1° stralcio).	F	D	Fiume Po	1.000.000,00	300.000,00	4
Emilia Romagna	08IR322/G1	F63H19000340001	RE	SCANDIANO	Gessi, Mazzalasino	Completamento lavori di consolidamento della frana di Mazzalasino.	F	D	Fiume Po	300.000,00	300.000,00	4
Emilia Romagna	08IR412/G1	F53H19000340001	MO	VIGNOLA	Casello	Messa in sicurezza del fiume Panaro dalla SP16 all'abitato di Marano sul Panaro - Opere di messa in sicurezza e ripristino condizioni di officiosità della Briglia Casello sul fiume Panaro (2° stralcio).	A	P	Fiume Po	6.400.000,00	1.280.000,00	5
Emilia Romagna	08IR393/G1	D67H19001230002	MO	FANANO	Strada per Ospitale	Messa in sicurezza della strada comunale Fanano-Ospitale.	F	P	Fiume Po	1.250.000,00	1.250.000,00	7

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Emilia Romagna	08IR104/G1	B73H19000400001	FE	FERRARA	Pescara di Francolino	Interventi di adeguamento in sagoma e in quota delle arginature maestre di Po. Stralcio funzionale: lavori di adeguamento della sagoma definitiva dell'arginatura in destra idraulica del fiume Po, da Coronella Scutellari a Froldo Fossadalbero, tra gli stanti 58 e 64 - PTI_FE_1 - Comune di Ferrara (Completamento dello stralcio funzionale).	A	D	Fiume Po	26.100.000,00	760.000,00	5
Emilia Romagna	08IR456/G1	F53H19000360001	FE	COMACCHIO	Lido Pomposa, Lido Nazioni	Adeguamento altimetrico e planimetrico di alcuni tratti di scogliere del litorale Nord in comune di Comacchio a difesa dall'ingressione marina (1° stralcio).	C	F	Fiume Po	3.000.000,00	2.300.000,00	7
Emilia Romagna	08IR224/G1	F33H19000290001	RN	MORCIANO DI ROMAGNA, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	San Giovanni in Marignano	T. Ventena - Messa in sicurezza idraulica del centro storico di San Giovanni in Marignano.	A	P	Fiume Po	1.600.000,00	1.600.000,00	7
Emilia Romagna	08IR394/G1	F46B19002700001	FC	RONCOFREDDO	Montecodruzzo	Intervento di consolidamento del versante in località Montecodruzzo - 2°stralcio.	F	D	Fiume Po	700.000,00	700.000,00	7
Emilia Romagna	08IR183/G1	F53H19000310001	RN	BELLARIA-IGEA MARINA	Bellaria	T.Uso - Intervento adeguamento tratto urbano fra la ex SS:16 e la foce (porto canale di Bellaria) (Lotto 2°)	A	P	Fiume Po	1.500.000,00	650.000,00	7
Emilia Romagna	08IR445/G1	D27H17000000001	FC	CESENATICO	Cesenatico	Costruzione cassa di laminazione arginata e opere idrauliche a servizio del canale Madonnina (stralcio espropri).	A	D	Fiume Po	3.000.000,00	1.500.000,00	7
Emilia Romagna	08IR370/G1	I76B18000120001	RA	CASTEL BOLOGNESE	Castel Bolognese, Solarolo	Messa in sicurezza del Canale dei Mulini, con costruzione di una cassa d'espansione (1° stralcio).	A	D	Fiume Po	3.290.504,54	2.775.754,54	7
Emilia Romagna	08IR083/G1	G47B15000350001	PR	MEZZANI, SORBOLO	Bocca d'Enza	Sistemazione idraulica del compartimento di Mezzani III° lotto - adeguamento del mandracchio del Collettore Parmetta fra la chiavica "Balano" e la chiavica allo sbocco nel torrente Enza, in località Bocca d'Enza, in seguito all'innalzamento degli argini golenali di difesa (1° stralcio).	A	E	Fiume Po	6.000.000,00	5.200.000,00	5
Friuli Venezia Giulia	06IR048/G1	D83H17000040001	UD	MALBORGHETTO VALBRUNA	Varie	Prevenzione e difesa dal rischio idrogeologico sugli affluenti del Fiume Fella	A	F	Alpi Orientali	600.000,00	600.000,00	6
Friuli Venezia Giulia	06IR051/G1	J69H18000370001	TS	MUGGIA	SP 14	Messa in sicurezza della S.P. 14 di Muggia e dei versanti in prossimità di Punta Sottile	F	P	Alpi Orientali	1.000.000,00	1.000.000,00	6
Friuli Venezia Giulia	06IR204G1	D62H18000380001	PN	BRUGNERA	centro abitato Brugnera	Intervento di consolidamento della sponda del Fiume Livenza a difesa dell'abitato di Brugnera - 1° lotto	A	D	Alpi Orientali	8.158.000,00	3.000.000,00	9
Friuli Venezia Giulia	06IR209/G1	I34H16000820002	UD	AQUILEIA	Natissa	Completamento delle opere di difesa spondale in riva destra del fiume Natissa in comune di Aquileia - II lotto	A	D	Alpi Orientali	5.000.000,00	2.905.304,99	9
Friuli Venezia Giulia	06IR216/G1	C13G16000270002	UD	NIMIS	Varie	Interventi di manutenzione dei torrenti Torre e Cornappo	A	E	Alpi Orientali	150.000,00	150.000,00	6
Lazio	12IR029/G4	J87B15000090001	RM	ROMA CAPITALE	Prima Porta	Adeguamento idraulico dei fossi Pietra Pertusa e Monte Oliviero	A	E	Appennino centrale	5.000.000,00	5.000.000,00	9
Lazio	12IR001/G9	F45J19000320005	VT	AQUAPENDENTE	Rupe Trevinano	Stabilizzazione Rupe Trevinano- Anno 2019.	F	E	Appennino centrale	500.000,00	500.000,00	6

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Lazio	12IR002/G9	F45J19000330001	FR	ACUTO	loc. Cercitole	Lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico in loc. Cercitole.	F	E	Appennino meridionale	500.000,00	500.000,00	6
Lazio	12IR003/G9	F25J19000130001	RM	ALLUMIERE	pendio tra via Bandita dei Buoi ed il Piazzale del Bocciodromo	Lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del pendio tra via Bandita dei Buoi ed il Piazzale del Bocciodromo nel comune di Allumiere.	F	E	Appennino centrale	497.687,64	497.687,64	6
Lazio	12IR250/G1	F84H14000990002	FR	ANAGNI	strada comunale Bersò Rio	Lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico strada comunale Bersò Rio nel Comune di Anagni.	F	E	Appennino meridionale	480.929,85	480.929,85	6
Lazio	12IR004/G9	F55J19000120001	VT	ARLENA DI CASTRO	Rupe Tufacea sottostante l'abitato	Interventi di mitigazione rischio idrogeologico della Rupe Tufacea sottostante l'abitato di Arlena di Castro.	F	E	Appennino centrale	350.000,00	350.000,00	6
Lazio	12IR005/G9	D67D15000550002	VT	BAGNOREGIO	strada per Civita in loc. Mercatello	Lavori urgenti ed indifferibili per eliminazione pericoli per la pubblica e privata incolumità di messa in sicurezza della strada per Civita in loc. Mercatello - II stralcio.	F	E	Appennino centrale	150.000,00	150.000,00	6
Lazio	12IR006/G9	F25J19000140001	LT	BASSIANO	strada di accesso al paese	Messa in sicurezza della strada di accesso al paese di Bassiano - Realizzazione muri di sostegno.	F	E	Appennino centrale	493.867,00	493.867,00	6
Lazio	12IR007/G9	C69J19000050002	FR	CASTROCIELO	loc. "Villa Eucheria" e "Mefete"	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, in particolare frane in loc. "Villa Eucheria" e "Mefete".	F	E	Appennino meridionale	500.000,00	500.000,00	6
Lazio	12IR448/G1	C47B17000080006	VT	CELLENO	versante nord dell'abitato	Messa in sicurezza del versante nord dell'abitato di Celleno esposto a rischio idrogeologico	F	E	Appennino centrale	490.000,00	490.000,00	6
Lazio	12IR008/G9	F55J19000130001	VT	CELLERE	strada comunale Via Piansiano e Scuola Materna	Intervento per la difesa del suolo e la messa in sicurezza della strada comunale Via Piansiano e Scuola Materna.	F	E	Appennino centrale	350.000,00	350.000,00	6
Lazio	12IR009/G9	F65J19000160001	VT	GROTTE DI CASTRO	tra via del Lago e strada provinciale 48	Ripristino della cavità tra via del Lago e strada provinciale 48.	F	E	Appennino centrale	160.000,00	160.000,00	6
Lazio	12IR286/G1	F75J19000390001	VT	ISCHIA DI CASTRO	loc. centro storico in prossimità di via delle piagge	Consolidamento dell'abitato - loc. centro storico in prossimità di via delle piagge- primo stralcio	F	E	Appennino centrale	499.500,00	499.500,00	6
Lazio	12IR010/G9	J88C19000030002	VT	LATERA	scarpata campo sportivo Viale I Maggio	Intervento di messa in sicurezza scarpata campo sportivo Viale I Maggio.	F	E	Appennino centrale	222.000,00	222.000,00	6
Lazio	12IR079/G1	F95J15000250001	VT	LUBRIANO	versante sotto Piazza Col di Lana	Consolidamento versante sotto Piazza Col di Lana	F	E	Appennino centrale	180.000,00	180.000,00	6
Lazio	12IR012/G9	E75B18001220002	VT	ONANO	loc. Sannetro	Consolidamento scarpate di frana in loc. Sannetro.	F	E	Appennino centrale	407.584,00	407.584,00	6
Lazio	12IR572/G1	I29H18000090001	VT	PROCENO	centro abitato e tratto urbano Strada Provinciale Procenese	Interventi messa in sicurezza centro abitato e tratto urbano Strada Provinciale Procenese.	F	E	Appennino centrale	472.273,64	472.273,64	6
Lazio	12IR013/G9	F25J19000150001	LT	PROSSEDI	civico cimitero	Messa in sicurezza rischio idrogeologico del civico cimitero.	F	E	Appennino centrale	277.770,58	277.770,58	6
Lazio	12IR014/G9	F85J19001510001	RM	ROMA	cavità ipogee sottostanti Via del Mandrione.	Riempimento di cavità ipogee sottostanti Via del Mandrione.	F	E	Appennino centrale	220.000,00	220.000,00	6
Lazio	12IR015/G9	J82J18000080002	RM	SAN VITO ROMANO	loc. Vallerano - Cerepelle	Intervento di consolidamento della frana in loc. Vallerano - Cerepelle- Completamento.	F	E	Appennino meridionale	298.940,00	298.940,00	6
Lazio	12IR268/G1	F45J19000340001	FR	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	centro storico	Lavori di risanamento idrogeologico centro storico Via Aldo Moro-Piazza Martiri di Via Fani	F	E	Appennino meridionale	180.000,00	180.000,00	6
Lazio	12IR016/G9	E93B18000040001	VT	TESSENNANO	Via Cellere nel centro abitato	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di Via Cellere nel centro abitato di Tessennano.	F	E	Appennino centrale	350.000,00	350.000,00	6
Lazio	12IR017/G9	F55J19000150001	FR	VALLEROTONDA	loc. "Lago Selva"	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza Centrale Enel in loc. "Lago Selva" da rischio idrogeologico.	F	E	Appennino meridionale	500.000,00	500.000,00	6

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Lazio	12IR018/G9	F45J19000350001	VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	Centro Abitato	Completamento messa in sicurezza abitato di Villa San Giovanni in Tuscia da rischio frana e caduta massi	F	E	Appennino centrale	450.723,25	450.723,25	6
Lazio	12IR019/G9	F65J19000170001	RM	TREVIGNANO ROMANO	Fosso della Morichella	Lavori lungo il Fosso della Morichella	A	D	Appennino centrale	500.000,00	500.000,00	6
Lazio	12IR028/G9	F25J19000160001	RM	SUBIACO	costone sottostante Abbazia Santa Scolastica- Subiaco	lavori urgenti di consolidamento del versante del costone sottostante Abbazia Santa Scolastica- Subiaco	F	F	Appennino centrale	750.000,00	750.000,00	6
Lazio	12IR008/G3	F84H14001650003	RM	ROMA CAPITALE	Fosso della Magliana	Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fosso della Magliana.	A	E	Appennino centrale	211.487,17	211.487,17	6
Lazio	12IR023/G9	F85J19001520001	RM	ROMA CAPITALE	Prima Porta	Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di carattere urgente	A	F	Appennino centrale	1.611.828,36	1.611.828,36	6
Lazio	12IR026/G9	F45J19000360001	RI	VARI COMUNI	Fiume Velino	Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Velino.	A	F	Appennino centrale	420.000,00	420.000,00	6
Lazio	12IR020/G9	F55J19000160001	FR	ALATRI, VEROLI, FROSINONE	Fiume Cosa	Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo Fiume Cosa.	A	F	Appennino Meridionale	580.000,00	580.000,00	6
Lazio	12IR021/G9	F55J19000170001	LT	VARI COMUNI	Fiume Amaseno	Lavori straordinari di manutenzione delle arginature del Fiume Amaseno.	A	F	Appennino centrale	750.000,00	750.000,00	6
Lazio	12IR022/G9	F65J19000180001	RM	SUBIACO E ANTICOLI	da Subiaco ad Anticoli Corrado	Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Subiaco ad Anticoli Corrado.	A	F	Appennino centrale	950.000,00	950.000,00	6
Lazio	12IR027/G9	F25J19000170001	RM	VARI COMUNI	Fiume Aniene da Ponte Lucano ala Foce del Tevere	Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano ala Foce del Tevere.	A	F	Appennino centrale	1.150.000,00	1.150.000,00	6
Lazio	12IR024/G9	F95J19000260001	RM	VARI COMUNI	Fiumara Grande	Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo mediante dragaggio del fondo del Fiume Tevere a Fiumara Grande	A	F	Appennino centrale	1.480.990,20	1.480.990,20	6
Lazio	12IR025/G9	F75J19000400001	LT	VARI COMUNI	Fiume Ninfa-Sisto	Lavori straordinari di manutenzione delle arginature del Fiume Ninfa-Sisto.	A	F	Appennino centrale	800.000,00	800.000,00	6
Liguria	07IR025/G1	J86B19001150003	SP	AMEGLIA	Cafaggio	Impianto idrovoro Canal Grande in Comune di Ameglia	A	E	Appennino Settentrionale	6.009.207,76	6.009.207,76	5
Liguria	07IR062/G1	F12J15000010001	GE	BORZONASCA	Prato Sopralacroce	Lavori di consolidamento dell'abitato di Prato Sopralacroce	F	E	Appennino Settentrionale	399.750,00	399.750,00	6
Liguria	07IR073/G1	I47B16000220002	SV	SASSELLO	Loc. Colletto	Intervento di sistemazione della frana di loc. Colletto	F	P	Fiume Po	263.000,00	263.000,00	6
Liguria	07IR096/G1	D93H18000110001	GE	SERRÀ RICCÒ	Fraz. Mainetto	Messa in sicurezza idraulica aree a valle Via Profumo Fraz. Mainetto	A	P	Appennino Settentrionale	460.000,00	460.000,00	4
Liguria	07IR004/G4	I37B15000490001	GE	GENOVA	Centro Abitato	Integrazione finanziamento ex DPCM 15/09/2015 (Piano stralcio Aree metropolitane) per Scolmatore del torrente Bisagno in Comune di Genova	A	E	Appennino Settentrionale	204.000.000,00	3.000.000,00	2
Lombardia	03IR032/G1	C23H19000100003	PV	CHIGNOLO PO	Frazione di Bosco Alberone	Manutenzione straordinaria e installazione nuova idrovora presso la chiavica del Reale nuova	A	E	Fiume Po	2.950.000,00	2.950.000,00	3
Lombardia	03IR061/G1	E49H09000000001	MN	QUISTELLO	Quistello e San Gacomo delle Segnate	Opere di consolidamento delle arginature del Canale Sabbioncello	A	E	Fiume Po	1.500.000,00	1.500.000,00	2
Lombardia	03IR291/G1	E73H19000140002	CO	LEZZENO	Valle di Bagnana	Sistemazione idraulica Valle di Bagnana	A	E	Fiume Po	100.000,00	100.000,00	4
Lombardia	03IR001/G9	D16H18000220005	BG	BERGAMO	Quartiere Longuelo	Interventi per la mitigazione delle problematiche idrauliche nella valle di Astino	A	D	Fiume Po	2.600.000,00	2.600.000,00	6
Lombardia	03IR260/G1	H43H19000110002	BG	BRANZI	Comune di Branzi - Valle Tajade	Messa in sicurezza idrogeologica e forestale dei versanti in località Valle Tajade	F	E	Fiume Po	605.867,07	605.867,07	2
Lombardia	03IR009/G4	B49E12001790004	MI	MILANO	da p.zza Oberdan a p.zza Cinque Giornate	Consolidamento del cavo Redefossi - lotto 1 da p.zza Oberdan e P.zza Cinque Giornate	A	E	Fiume Po	7.650.000,00	7.650.000,00	4

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Lombardia	03IR266/G1	B73H15000000002	BG	PIAZZATORRE	Piazzatorre	Interventi di mitigazione del rischio caduta massi sul centro abitato	F	D	Fiume Po	366.000,00	366.000,00	6
Lombardia	03IR230/G1	G23B17000020003	BS	PAISCO LOVENO	Piasco, Grumello	Opere di messa in sicurezza degli abitati di Paisco e Grumello	F	D	Fiume Po	1.150.000,00	1.150.000,00	5
Lombardia	03IR290/G1	C33H19000130005	BG	CERETE	Valle Prumello Largo	Interventi Di Sistemazione Del Torrente Prumello Largo	F	D	Fiume Po	415.000,00	415.000,00	5
Lombardia	03IR409/G1	J46B19000850001	SO	APRICA	Campetti	Interventi di drenaggio e sistemazione idrogeologica	A	D	Fiume Po	255.600,00	255.600,00	6
Lombardia	03IR430/G1	F53H19000280002	LC	MANDELLO DEL LARIO	SP 72, San Giorgio	Messa in sicurezza scarpata rocciosa che sovrasta la SP 72 dal km 61+095 al km 60+600	F	D	Fiume Po	750.000,00	750.000,00	4
Lombardia	03IR109/G1	E16B09000080009	LO	LODI	Foce R. Molina	Realizzazione di chiavica sulla roggia Molina in sponda destra del fiume Adda	A	D	Fiume Po	1.615.000,00	1.615.000,00	3
Lombardia	03IR067/G1	H73H18000120001	BS	CAZZAGO SAN MARTINO	Santuario Zacchella	Interventi di mitigazione dei fenomeni alluvionali del Torrente Longherone	A	D	Fiume Po	340.300,00	340.300,00	3
Lombardia	03IR184/G1	I17H13001110005	PV	TORRAZZA COSTE	Torrazza Coste	Interventi di ripristino della strada crinale Torrazza Coste - Monte Marcellino	F	D	Fiume Po	835.000,00	835.000,00	5
Lombardia	03IR411/G1	G45D17000000004	BS	BERZO DEMO	della Silva, dell Andovnia e dell Angolino	Interventi di riduzione del rischio idrogeologico sul versante a monte di Berzo Demo	F	D	Fiume Po	364.446,00	364.446,00	3
Lombardia	03IR003/G9	I63H19000070005	PV	RUINO	Varie	Messa in sicurezza versanti sopra l'anello viario Oltrepò orientale - SP 201, 203	F	P	Fiume Po	617.651,56	468.323,56	7
Lombardia	03IR440/G1	I33H19000280005	PV	MONTESEGALE	Varie	Messa in sicurezza versanti sopra l'anello viario di Media collina - SP 36, 184	F	P	Fiume Po	724.321,84	554.131,84	8
Lombardia	03IR439/G1	I83H19000050005	PV	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	Varie	Messa in sicurezza versanti sopra l'anello viario di Alta collina - SP 48, 90	F	P	Fiume Po	537.000,00	384.378,00	8
Lombardia	03IR429/G1	G16B19004820006	SO	ALBAREDO PER SAN MARCO	Versante SP Passo San Marco	Messa in sicurezza dell'abitato di Albaredo per San Marco e della SP del Passo San Marco	F	P	Fiume Po	1.740.000,00	1.740.000,00	8
Lombardia	03IR004/G9	B17H18005090002	SO	LIVIGNO	Strada passo del gallo Km 3 - 6	Ripristino della funzionalità della strada per il Passo del Gallo - II Lotto	F	D	Fiume Po	1.000.000,00	1.000.000,00	6
Lombardia	03IR261/G1	E53B18000000005	BG	SAN PELLEGRINO TERME	Pregalleno	Completamento opere di mitigazione del rischio da caduta massi in loc. Pregalleno	F	P	Fiume Po	450.000,00	450.000,00	8
Lombardia	03IR262/G1	E55B18000560002	BG	SAN PELLEGRINO TERME	Sottocorna	Completamento opere di mitigazione del rischio da caduta massi in loc. Sottocorna	F	P	Fiume Po	210.000,00	210.000,00	8
Lombardia	03IR052/G1	F64I19000190005	MN	VIADANA	San Matteo	Ripristino della sicurezza idraulica dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche - 1° lotto	A	P	Fiume Po	2.700.000,00	2.700.000,00	8
Marche	11IR313/G1	I13H19000300001	AN	FALCONARA MARITTIMA	Castelferretti	Riduzione criticità lungo i fossi San Sebastiano, Rigatta e Cannettacci lotto 2 stralcio 1	A	D	Appennino Centrale	1.500.000,00	1.500.000,00	6
Marche	11IR314/G1	I93H19000270001	AN	OSTRA	Fiume Nevola	Opere di manutenzione straordinaria alveo e sponde del Fiume Nevola	A	F	Appennino Centrale	742.554,64	742.554,64	12
Marche	11IR300/G1	B34H17001460002	AP	CUPRA MARITTIMA, MASSIGNANO, MONTEFIORE DELL'ASO	Tratto foce - S.S. 16	Lavori Di Messa In Sicurezza Di Alcuni Tratti Del Torrente Menocchia - 1° Stralcio	A	E	Appennino Centrale	490.000,00	490.000,00	6
Marche	11IR301/G1	B34H17001460002	AP	CUPRA MARITTIMA, MASSIGNANO, MONTEFIORE DELL'ASO	Tratti: ponte S.S.16-confluenza fosso Mignini; a monte confluenza fosso Vaglia; a valle confluenza fosso Campolungo; a monte confluenza fosso Forca	Lavori Di Messa In Sicurezza Di Alcuni Tratti Del Torrente Menocchia - 2° Stralcio	A	E	Appennino Centrale	410.000,00	410.000,00	6
Marche	11IR316/G1	B36B19000110001	PU	FANO	Fiume Metauro	Sistemazione argini in seconda categoria e alveo del Fiume Metauro in comune di Fano dalla foce al viadotto dell'autostrada	A	P	Appennino Centrale	896.000,00	896.000,00	10

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Marche	11IR312/G1	B16B19000120001	PU	MONDAVIO, MONTE PORZIO	Fiume Cesano	Manutenzione briglie e alveo con rimozione difese crollate a valle di San Filippo sul Cesano	A	P	Appennino Centrale	480.000,00	480.000,00	10
Marche	11IR315/G1	B76B19000170001	PU	PESARO	Fiume Foglia	Sistemazione idraulica argini e alveo del Fiume Foglia in comune di Pesaro tratto da Selva Grossa fino a valla del viadotto A14	A	P	Appennino Centrale	414.000,00	414.000,00	10
Marche	11IR214/G1	J43H15000000002	FM	CAMPOFILONE	Marina di Campofilone	Manutenzione opere di difesa costiera Marina di Campofilone	C	D	Appennino Centrale	110.000,00	110.000,00	8
Marche	11IR296/G1	E33H19000110001	AN	ANCONA	Falesia zona Cardeto	Opere Di Tutela Ambientale Della Falesia Di Ancona - Messa In Sicurezza Tratto Zona Cardeto	F	F	Appennino Centrale	2.600.000,00	2.600.000,00	12
Marche	11IR295/G1	I68D17000020003	AN	BELVEDERE OSTRENSE	Capoluogo - via Tarsilli	Consolidamento Versante Via Tarsilli	F	P	Appennino Centrale	227.634,41	150.000,00	12
Marche	11IR306/G1	B77H19001170001	AN	CAMERANO	San Germano	Stabilizzazione Frana In Via San Germano	F	E	Appennino Centrale	300.000,00	300.000,00	6
Marche	11IR311/G1	B43H19000180001	FM	CAMPOFILONE, MONTEFIORE DELL'ASO, LAPEDONA	Fiume Aso	Mitigazione del rischio idraulico del fiume Aso con opere di sistemazione e ripristino di arginature	A	E	Appennino Centrale	500.000,00	500.000,00	6
Marche	11IR286/G1	I17B17000060005	PU	TAVULLIA	Capoluogo	Stabilizzazione e messa in sicurezza del versante a valle di Via XXVIII Giugno e Via XXV Aprile (1° Stralcio)	F	P	Fiume Po	1.150.000,00	850.000,00	12
Molise	14IR035/G1	B97H17003680001	IS	CASTEL DEL GIUDICE	Area PIP	Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del movimento franoso nella zona PIP	F	E	Appennino Centrale	385.000,00	385.000,00	2
Molise	14IR287/G1	F17H18003800001	CB	DURONIA	Frazione Casale	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico idraulico sulla strada comunale Duronia-Casale	F	E	Appennino Meridionale	1.250.000,00	1.250.000,00	2
Molise	14IR543/G1	G14H14001220002	IS	POGGIO SANNITA	Castel di Croce - Scalzavacca	Intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in località Castel di Croce-Scalzavacca	F	E	Appennino Meridionale	1.367.223,12	1.367.223,12	2
Molise	14IR606/G1	B75B18000710003	CB	SAN FELICE DEL MOLISE	Centro Abitato	Interventi urgenti di messa in sicurezza di un costone all'interno del centro abitato	F	E	Appennino Meridionale	525.000,00	525.000,00	2
Molise	14IR584/G1	H91B17000480002	CB	SEPINO	Contrade Acquariccio e Redealto	Rifacimento ponte in località Redealto con sistemazione degli argini e della viabilità	A	E	Appennino Meridionale	775.000,00	775.000,00	2
Molise	14IR034/G1	I75J19000040001	IS	PETTORANELLO DI MOLISE	Prato e Formitella	Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Prato e Formitella	A	P	Appennino Meridionale	131.853,90	131.853,90	2
Piemonte	01IR010/G3	D13B12000060002	TO	CASELETTE	Fiume Dora Riparia a nord ovest di Torino	Cassa di espansione del fiume Dora Riparia a protezione della Città di Torino. 1° Lotto. *(Integrazione del finanziamento di euro 13.538.900,00 già assentito con il 2° Atto integrativo all'Accordo di programma 17/11/2010 MATTM-Regione Piemonte)*	A	P	Fiume Po	63.000.000,00	6.227.452,74	12
Piemonte	01IR084/G3	G77B17000070002	TO	VALPERGA	Località San Giuseppe presso cimitero	Scolmatore dal Rio Levesa al Torr. Gallenca a salvaguardia abitati di Salassa, Oglianico e Rivarolo. 2° Lotto	A	D	Fiume Po	950.000,00	950.000,00	6
Piemonte	01IR004/G3	E31B18000120006	TO	VENARIA REALE	Ponte Ceronda	Accessibilità da Nord alla Reggia di Venaria Reale. Nuovo Ponte sul Torrente Ceronda	A	D	Fiume Po	5.018.204,63	3.964.784,12	6
Piemonte	01IR460/G1	D26J17000210001	BI	PRAY	Da fraz. Zuccaro di Coggiola alla confluenza in Sesia	Interventi di rifunzionalizzazione dell'asta del torr. Sessera: confl. fiume Sesia - fr. Zuccaro	A	D	Fiume Po	6.410.000,00	6.410.000,00	6
Piemonte	01IR904/G1	I77B14000370001	AT	TIGLIOLE	Concentrico via Cernaia	Consolidamento abitato e sistemazione versante sottostante Via Cernaia	F	D	Fiume Po	385.000,00	377.243,72	6
Piemonte	01IR836/G1	G82J17000070001	BI	PIEDICAVALLO	Concentrio e fraz. Montesinaro	Lavori di messa in sicurezza viabilità e abitato dal pericolo di caduta massi	F	D	Fiume Po	2.827.450,00	2.827.450,00	6

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Piemonte	01IR134/G3	B75B18000500002	TO	BUSSOLENO	A monte ed a valle del concentrico	Completamento delle opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione concentrico. 1° Lotto - 2° stralcio	A	D	Fiume Po	1.960.000,00	960.000,00	6
Piemonte	01IR825/G1	H17B15000410001	VC	BALOCCO	C.na Isolaccia, La madonnina, roggia Berzetti, c.na Gavasdema	Adeguamento quote d'argine T. Cervo ai livelli di piena di progetto nei comuni di Balocco e Buronzo	A	E	Fiume Po	2.000.000,00	2.000.000,00	6
Piemonte	01IR622/G1	D83G15000650002	TO	VILLAR PELLICE	Tra attraversamento della sp 161 e la loc. Ciarmis	Sistemazione Torrente Rospart tra l'attraversamento della S.P. 161 e B.ta Ciarmis	A	D	Fiume Po	2.150.000,00	2.150.000,00	6
Piemonte	01IR083/G3	J23B12000380002	TO	CASTELLAMONTE	Castellamonte	Canale scolmatore del rio san Pietro	A	D	Fiume Po	2.000.000,00	2.000.000,00	6
Piemonte	01IR074/G3	B41E14000490002	TO	SETTIMO VITTONE	Concentrico	Sistemazione idraulica rio calamia a protezione del concentrico - tratto a valle del ponte s.p. 72	A	D	Fiume Po	2.037.400,00	2.037.400,00	6
Piemonte	01IR075/G3	B41E14000480002	TO	SETTIMO VITTONE	Concetrico rio Calamia a monte	Sistemazione idraulica del Rio Calamia a protezione del concentrico a monte del ponte S.P. 72	A	D	Fiume Po	2.100.000,00	2.100.000,00	6
Piemonte	01IR638/G1	D83G15000660002	TO	VILLAR PELLICE	Frazione Garin	Completamento opere di messa in sicurezza Rio Cassarot	A	D	Fiume Po	2.800.000,00	2.800.000,00	6
Pr. Autonoma di Bolzano	21IR035/G1	H55B18002210001	BZ	BOLZANO	erspitz" (lotto 2), Zona Indust	Sistemazione e riqualificazione del fiume Isarco - Lotti 1, 2, 3 e 4	A	P	Alpi Orientali	9.564.550,00	3.879.724,14	3
Pr. Autonoma di Bolzano	21IR056/G1	B53H18000390005	BZ	BOLZANO	Virgolo	Mitigazione del pericolo di caduta massi sulla SS12 a nord galleria del Virgolo	F	P	Alpi Orientali	1.735.450,00	1.735.450,00	12
Puglia	16IR511/G1	B83H15000020001	FG	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	Amabile-Centro Abitato	Completamento dei lavori di Consolidamento del dissesto Idrogeologico in loc. Amabile-Centro Abitato	F	D	Appennino Meridionale	3.000.000,00	3.000.000,00	6
Puglia	16IR011/G1	B63H15000030001	FG	FAETO	Vallone del Ponte	Lavori di consolidamento del centro abitato in zona Vallone del Ponte	F	D	Appennino Meridionale	1.200.000,00	1.200.000,00	6
Puglia	16IR459/G1	B63H15000010001	FG	ASCOLI SATRIANO	Fornaci	Completamento lavori consolidamento dissesto idrogeologico e messa in sicurezza in loc. "Fornaci"	F	D	Appennino Meridionale	2.500.000,00	2.500.000,00	6
Puglia	16IR618/G1	B63H15000020001	FG	CASALVECCHIO DI PUGLIA	Zona cimitero	Opere di consolidamento zona cimitero	F	D	Appennino Meridionale	1.600.000,00	1.600.000,00	6
Puglia	16IR606/G1	B13H15000010001	BA	CASSANO DELLE MURGE	Cava Santa Lucia	Recupero statico della cava Santa Lucia	F	D	Appennino Meridionale	2.647.972,18	2.647.972,18	6
Puglia	16IR023/G1	B43H15000000001	FG	PIETRAMONTECORVINO	San Pardo	Messa in sicurezza Versante Collinare San Pardo - Lotto di completamento	F	D	Appennino Meridionale	4.800.000,00	1.800.000,00	6
Puglia	16IR095/G1	B83H17000070006	FG	MOTTA MONTECORVINO	Serrone	Lavori di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in località Serrone - Lotto di completamento	F	D	Appennino Meridionale	5.000.000,00	2.877.019,23	6
Puglia	16IR365/G1	B93H15000020001	FG	VOLTURINO	Ariella- Parco Don Carmine - Pozzo del Bosco	Sistemazione dissesto idrogeologico in località Ariella-Don Carmine-Pozzo del Bosco - II stralcio	F	D	Appennino Meridionale	900.000,00	900.000,00	6
Sardegna	20IR002/G9	E63I06000150009	OR	BOSA	Centro Abitato	Opere di difesa idraulica della Città di Bosa	A	D	Sardegna	10.500.000,00	10.062.189,59	7
Sardegna	CA006C/10-4	E43B09000470009	CA	CAPOTERRA	Frazione interessate dal rio San Girolamo e Rio Masone Ollastu	Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – Masone Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento – Compresi interventi di delocalizzazione. (Integrazione al finanziamento già ricompreso in AdP MATTM - Regione)	A	E	Sardegna	15.328.212,56	2.367.904,95	0
Sardegna	20IR004/G9	E33H19000190002	SS	CASTELSARDO	Area urbana – tratto compreso fra il km 29+180 e km 29+840 della SS 200	Fenomeno franoso tra il km 29+180 ed il km 29+840 della SS 200	F	P	Sardegna	1.032.440,69	998.949,24	7

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Sardegna	20IR003/G9	J34H15001680002	OR	MONTRESTA	Centro Abitato	Opere di consolidamento nel centro abitato di Montresta	F	E	Sardegna	1.000.000,00	900.000,00	7
Sardegna	20IR001/G9	F37B15000580002	NU	ULASSAI	Versante settentrionale-orientale Bruncu Matzeu – Area Bungalow Versante orientale Bruncu Pranedda – Strada provinciale 11 Versante meridionale Abitato	Opere di consolidamento nel centro abitato di Ulassai	F	E	Sardegna	2.000.000,00	1.800.000,00	7
Sicilia	19IR167/G1	J87B16000490001	ME	CASTRO REALE	Frazione Bafia	Completamento Del Consolidamento Del Centro Abitato Della Frazione Bafia	F	E	Sicilia	1.300.000,00	1.300.000,00	2
Sicilia	19IR094/G1	G65J15002450002	PA	CASTRONUOVO DI SICILIA	Centro	consolidamento della zona di costone roccioso sovrastante l'intervento di somma urgenza eseguito nel tratto in corrispondenza della via Piedimonte. Completamento	F	E	Sicilia	1.500.000,00	1.500.000,00	1
Sicilia	19IR110/G1	G17B09000010006	EN	NICOSIA	Monte S.Elena	Lavori di consolidamento delle pendici del Monte S.Elena e Via B. Di Falco	F	E	Sicilia	3.338.750,00	3.338.750,00	2
Sicilia	19IR222/G1	E86C02000000006	ME	SAN FRATELLO	Centro	Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, Quartiere Porta Sottana, Lavanche, Buviano e parte sottostante Quartiere San Nicola'	F	E	Sicilia	4.100.000,00	4.100.000,00	6
Sicilia	19IR349/G1	J76B19000540001	PA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Centro	Consolidamento e sistemazione idrog. ed idraulica del versante nord centro abitato c/da Acquacanna	F	E	Sicilia	1.488.212,98	1.488.212,98	6
Sicilia	19IRC16/G1	J18D19000760001	ME	ROCCALUMERA	Torrente Sciglio	Lavori di recupero delle Fiumare di Allume e Sciglio- Bonifica dei margini- Completamento Torrente Sciglio	A	E	Sicilia	4.600.000,00	3.750.000,00	3
Sicilia	19IRA77G1	C61H15000210008	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Centro	Lavori di consolidamento ed eliminazione del rischio idrogeologico del perimetro urbano in C/da Curatola a protezione della Via Cesare Battisti	F	E	Sicilia	1.520.000,00	1.520.000,00	3
Sicilia	19IRF18/G1	I77H19000720001	TP	ALCAMO	S.P. 10	Lavori di consolidamento del tratto in frana deella strada per Camporeale ricadente nel Comune di Alcamo	F	E	Sicilia	900.000,00	900.000,00	5
Sicilia	19IRF19/G1	C65B18000600006	ME	SANTA LUCIA DEL MELA	Centro	Consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico lungo la Via Palombello (Vico Seminario) nel centro Storico	F	E	Sicilia	1.250.000,00	1.250.000,00	2
Sicilia	19IR273/G1	F44H16000300009	ME	MESSINA	Bordonaro	Opere di consolidamento e protezione del versante meridionale dell'abitato di Bordonaro - R4	F	P	Sicilia	850.000,00	850.000,00	8
Sicilia	19IR429/G1	F43B17000040001	ME	LIBRIZZI	Centro	Opere di consolidamento del centro abitato	F	P	Sicilia	150.000,00	150.000,00	6
Sicilia	19IR484/G1	F73B17000020001	ME	NASO	C.da Maina	Lavori di consolidamento in Contrada Maina	F	F	Sicilia	625.000,00	625.000,00	1
Toscana	09IR488/G1	H45J19000410003	MS	ZERI	Valditermine	Stabilizzazione e consolidamento movimenti franosi abitato e borgo di Valditermine	F	E	Appennino Settentrionale	500.000,00	500.000,00	1
Toscana	09IR278/G1	H47H15000790002	MS	ZERI	Valditermine	Sistemazione SP 66 al Km 0+000 in loc Valditermine Comune di Zeri	F	E	Appennino Settentrionale	320.000,00	320.000,00	4
Toscana	09IR793/G1	H39J16000790002	LU	FOSCIANDORA	Felicioni	Messa in sicurezza del movimento franoso loc. Felicioni lotto 2	F	E	Appennino Settentrionale	351.950,00	351.950,00	1

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Toscana	09IR207/G1	C87H19000860001	MS	MULAZZO	Passo dei Casoni	Lavori di ripristino della strada provinciale dei Casoni (S.P.69) nel Comune di Mulazzo 1° Lotto	F	D	Appennino Settentrionale	1.200.000,00	1.200.000,00	2
Toscana	09IR464/G1	B31B14002220006	PT	PESCIA	Collodi-Castello	Lavori Di Riduzione E Messa In Sicurezza Del Dissesto Idrogeologico In Localita' Collodi-Castello -2° Lotto Funzionale-	F	D	Appennino Settentrionale	420.000,00	420.000,00	6
Toscana	09IR276/G1	D86J14000800002	PI	BUTI	Vagliano	Consolidamento del movimento franoso in Via Castel di Nocco - Buti capoluogo	F	D	Appennino Settentrionale	275.000,00	275.000,00	4
Toscana	09IR797/G1	G51B19000030002	LU	PIEVE FOSCIANA	Trescaglia	Messa in sicurezza del mov. franoso a valle di un tratto di strada tra ponte Sillico e Trescaglia	F	D	Appennino Settentrionale	610.465,00	610.465,00	2,5
Toscana	09IR420/G1	F93D15001050002	LU	COREGLIA ANTELMINELLI	Tereglio	Messa in sicurezza di un versante a valle della viabilita' comunale per tereglio, loc. Brico	F	D	Appennino Settentrionale	220.000,00	220.000,00	2
Toscana	09IR001/G9	D87H19000990006	LU	SILLANO GIUNCUGNANO	Rocca Soraggio Fosso di Lavaia	Smottamento franoso sulla strada comunale Sillano-Rocca Soraggio' a seguito incendio del 24 Febbraio 2019	F	F	Appennino Settentrionale	190.939,73	190.939,73	2
Toscana	09IR758/G1	D17B04000080005	FI	SIGNA	Renai	Cassa di espansione dei Renai di Signa - lotto 1	A	E	Appennino Settentrionale	13.179.500,00	6.728.887,48	0
Toscana	09IR753/G1	E73H17000070005	AR	MONTEVARCHI	Levanella	Realizzazione di una cassa di espansione sul Borro Valdilago in loc. Levanella	A	E	Appennino Settentrionale	1.745.000,00	1.347.000,00	3
Toscana	09IR211/G1	C31E14000420002	LU	CAMAIORE	Lido di Camaiore	Realizzazione di muri argine e argini in terra sul canale Trebbiano	A	E	Appennino Settentrionale	520.000,00	390.000,00	4
Toscana	09IR269/G1	B67B15000360002	SI	SIENA	Taverne d'Arbia	Opere di completamento della messa in sicurezza in Dx Idraulica del T. Arbia in loc. Taverne d'Arbia	A	E	Appennino Settentrionale	600.000,00	600.000,00	4
Toscana	09IR684/G1	C64H15001970004	LI	CAMPIGLIA MARITTIMA	Venturina Terme Coltie	Cassa di espansione sul F. Cornaccia Loc. Coltie - Venturina Terme	A	E	Appennino Settentrionale	1.124.000,00	806.000,00	4
Toscana	09IR200/G1	C19D14003790001	LU	BARGA	Barga	Potenziamento del sistema fognante acque meteoriche del capoluogo -collettore raccolta	A	E	Appennino Settentrionale	560.000,00	560.000,00	1
Toscana	09IR429/G1	B43J13000500002	LU	CAMPORGIANO	Camporgiano	Lavori di sistemazione fosso di Calcinaia	A	E	Appennino Settentrionale	200.000,00	200.000,00	1
Toscana	09IR589/G1	H43H19000150002	LU	GALLICANO	Campilato	Intervento di mitigazione rischio idraulico Torrente Turrite di Gallicano in Loc. Campilato	A	E	Appennino Settentrionale	841.255,66	841.255,66	4
Toscana	09IR784/G1	H36B15000010001	AR	CASTELFRANCO DI SOPRA PIAN DI SCO	Faella	Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di Rantigioni. Lotto n. 1A e n. 1B	A	D	Appennino Settentrionale	1.343.325,00	1.343.325,00	4
Toscana	09IR033/G3	C53H19000140001	PT	PISTOIA	Pistoia	Interventi di sistemazione di un tratto dell'alveo del T.Vincio di Brandeglio	A	E	Appennino Settentrionale	300.000,00	300.000,00	2
Toscana	09IR023/G4	E67B14000330005	LU	LUCCA	Nave	F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto	A	E	Appennino Settentrionale	1.912.198,80	1.912.198,80	2

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Toscana	09IR016/G4	C76B19000180002	LU	MASSAROSA	Montramito	Lavori di mitigazione del rischio idraulico in loc. Montramito	A	E	Appennino Settentrionale	1.240.375,45	1.240.375,45	5
Toscana	09IR043/G3	C59C14000280001	PI	CASCINA	Arnaccio -Biscottino	Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1	A	E	Appennino Settentrionale	695.000,00	660.000,00	1
Toscana	09IR002/G9	B13H19000340002	GR	CINIGIANO	Piano Trisolla	Intervento di messa in sicurezza dell'attraversamento stradale sul torrente trisolla a servizio della strada comunale trisolla - santa lucia mediante realizzazione di nuovo ponte stradale - localita' piano trisolla	A	E	Appennino Settentrionale	350.000,00	350.000,00	1
Toscana	09IR003/G9	B27H18005170003	SI	MONTALCINO	SP 14 Traversa dei Monti loc porta Cerbaia centro abitato Montalcino	Progetto viabilita' porta cerbaia (primo stralcio funzionale)	F	E	Appennino Settentrionale	830.000,00	590.000,00	3
Toscana	09IR010/G4	B98G01000000003	FI	FIGLINE E INCISA VALDARNO	Restone	Cassa di espansione di Figline – Restone	A	D	Appennino Settentrionale	33.000.000,00	6.347.385,72	7
Umbria	10IR001/G1	B48C14000080005	TR	TERNI	Terni Città	Completamento per la riduzione del rischio idraulico lungo il Fosso di Stroncone (Rio il Fossato)	A	E	Appennino Centrale	3.470.600,00	3.470.600,00	5
Umbria	10IR101/G1	B97B15000490002	TR	CASTEL VISCARDO E ALLERONA	Barcavecchia, confluenza T. Rivarcale e a monte della confluenza fosso S. Giovanni	Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia.	A	E	Appennino Centrale	3.950.000,00	3.950.000,00	5
Umbria	10IR001/G9	E85J19000050001	PG	UMBERTIDE E PERUGIA	loc. Calzolaro e Bosco	Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del T. Seano in loc. Calzolaro del Comune di Umbertide e del T. Rio Grande in loc. Bosco del Comune di Perugia	A	F	Appennino Centrale	148.681,07	148.681,07	5
Valle D'Aosta	02IR039/G1	B85B18011340002	AO	ARVIER	Leverogne	Lavori di bonifica e messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la frazione Leverogne in Comune di Arvier	F	F	Fiume Po	765.816,11	765.816,11	3
Valle D'Aosta	02IR010/G1	I18C18000180001	AO	EMARÈSE	Varie	Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada intercomunale Saint-Vincent – Emarèse – primo lotto	F	E	Fiume Po	1.100.000,00	1.100.000,00	3
Valle D'Aosta	02IR004/G1	J87B12000070002	AO	GRESSONEY-LA- TRINITÉ	Fraz. Tache	Realizzazione opere paramassi in località Tache – primo lotto	F	E	Fiume Po	1.166.974,80	1.166.974,80	2
Valle D'Aosta	02IR033/G1	B12B17000090002	AO	VALSAVARENCHE	Loc. Fenille	Opere di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della SR 23 in loc. Fenille in Comune di Valsavarenche	F	D	Fiume Po	882.051,00	882.051,00	3
Veneto	05IR233/G1	G47H15001050001	VI	SALCEDO	Sostizzo	Realizzazione di un secondo ramo di drenaggio lungo il versante interessato dal dissesto e ricostruzione di muri di sostegno per la messa in sicurezza di tratta strada com.le; completamento degli interventi di consolidamento dell'intera area interessata	F	E	Alpi Orientali	170.000,00	170.000,00	2
Veneto	05IR001/G9	J97H19000780001	TV	FONTANELLE	Fontanelle	Interventi di adeguamento del torrente Cervada e relativi manufatti di attraversamento	A	P	Alpi Orientali	250.000,00	250.000,00	5
Veneto	05IR002/G9	J93H19000300001	BL	CHIES D'ALPAGO	Lamosano	Interventi strutturali conseguenti alla frana di Lamosano	F	F	Alpi Orientali	800.000,00	800.000,00	5
Veneto	05IR003/G9	B13H19000330002	PD	MEGLIADINO SAN VITALE	Vampadore	Lavori urgenti ed indifferibili di ammodernamento dell'impianto idrovoro Vampadore - I stralcio	M	F	Alpi Orientali	650.000,00	650.000,00	6
Veneto	05IR055/G1	F63H19000350001	RO	ADRIA	Ca' Emo	Lavori di sistemazione idraulica del canale Valdentro esterno - stralcio	A	E	Fiume Po	1.300.000,00	1.300.000,00	2

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Veneto	05IR052/G1	F63H19000360001	RO	ADRIA	Valli d'Adria	Lavori di sistemazione del canale Manin	A	E	Fiume Po	960.000,00	960.000,00	2
Veneto	05IR004/G9	B88D19000140001	VR, PD	TERRAZZO (VR), MERLARA (PD)	Terrazzo, Case Ferracin	Lavori per intervento di ripresa frane, recupero funzionale e consolidamento argini del collettore Terrazzo e affluenti nei Comuni di Terrazzo (VR) e Merlara (PD) - II stralcio	A	P	Alpi Orientali	1.000.000,00	1.000.000,00	5
Veneto	05IR005/G9	B66B19000170005	VI	TRISSINO	Tezze	Bacino di laminazione di Trissino, vasca di monte - opere complementari	A	D	Alpi Orientali	550.000,00	550.000,00	5
Veneto	05IR006/G9	B43H19000190001	VI	NOVENTA VICENTINA, POIANA MAGGIORE	Caselle	Ripresa frane sullo scolo Ronego (19_RO_221)	A	P	Alpi Orientali	500.000,00	500.000,00	5
Veneto	05IR007/G9	B36B19000090001	VI	BROGLIANO	Valle Paltana	Interventi di sistemazione e messa in sicurezza idraulica della valle Paltana in Comune di Brogliano (19_VA_222)	A	D	Alpi Orientali	400.000,00	400.000,00	5
Veneto	05IR008/G9	J13H19000290001	VI	MONTEGALDA, GRISIGNANO DI ZOCCO	Grisignano, Vittorio V.	Sistemazione e ricalibratura dello scolo Settimo nei comuni di Montegalda e Grisignano di Zocco (VI)	A	F	Alpi Orientali	1.000.000,00	1.000.000,00	3
Veneto	05IR009/G9	J33H19000460001	PD	LIMENA	Limena	Risezionamento del rio Porra dalla S.P. 12 fino allo scarico sul canale Brentella, per un tratto di 700 metri in comune di Limena (PD)	A	F	Alpi Orientali	250.000,00	250.000,00	3
Veneto	05IR010/G9	J43H19000410001	RO	ARIANO NEL POLESINE, TAGLIO DI PO	Canale Veneto	Ricostruzione e risagomatura delle sponde del Canale Principale Veneto franate a causa delle maggiori infiltrazioni provocate dalla piena del Po creando anche situazioni di rischio idraulico per il deflusso delle acque.	A	E	Fiume Po	2.500.000,00	2.500.000,00	5
Veneto	05IR011/G9	H93H19000380002	TV	COMUNI VARI	Varie	Interventi di sistemazione delle sponde dei canali consortili	A	F	Alpi Orientali	900.000,00	900.000,00	5
Veneto	05IR012/G9	C83H19000070001	VE	COMUNI VARI	Varie	Ricostruzione scarpate canale Brian 1° stralcio	A	F	Alpi Orientali	1.000.000,00	1.000.000,00	5
Veneto	05IR013/G9	C35J19000140001	VR, RO	LEGNAGO, VILLA BARTOLOMEA, CASTAGNARO, BADIA POLESINE, GIACCIANO CON BARUCHELLA, TRECENTA, CANDA	da Loc. Santa Teresa a Loc. Vallalta	Lavori di sistemazione idraulica della Fossa Maestra. I stralcio	A	E	Fiume Po	1.750.000,00	1.750.000,00	3
Veneto	05IR083/G1	C67B13000180002	VR	BUSSOLENGO, CASTELNUOVO DEL GARDA, PASTRENGO	da loc. Bagnol a loc. Sandrà	Lavori di messa in sicurezza idraulica del fiume Tione dei Monti	A	E	Fiume Po	800.000,00	800.000,00	3
Veneto	05IR014/G9	H53H19000280001	VR, PD	PRESSANA (VR), MONTAGNANA (PD)	Ponte Rosso, Ponte Alto, Isola	Lavori di sistemazione di dissesti delle arginature del fiume Fratta nei comuni di Pressana (VR) e Montagnana (PD).	A	F	Alpi Orientali	300.000,00	300.000,00	5
Veneto	05IR015/G9	H93H19000440001	PD	ESTE, LOZZO ATESTINO, VO'	Ponte di S. Pietro, Lanzetta	Lavori per la sistemazione di dissesti delle arginature del canale Bisatto, nei comuni di Este, Lozzo Atestino e Vo'.	A	F	Alpi Orientali	250.000,00	250.000,00	5
Veneto	05IR016/G9	H46B19001140001	RO	PETTORAZZA GRIMANI	località Giaròn	Realizzazione di un 1° stralcio di diaframma plastico della profondità dalla sommità arginale destra del fiume Adige di circa 20 metri, spessore 60 cm e lunghezza 400 metri al fine di ridurre/eliminare le filtrazioni a campagna	A	F	Alpi Orientali	1.300.000,00	1.300.000,00	3
Veneto	05IR017/G9	H46B19001150001	RO	PETTORAZZA GRIMANI	località Giaròn	Realizzazione di un 2° stralcio di diaframma plastico della profondità dalla sommità arginale destra del fiume Adige di circa 20 metri, spessore 60 cm e lunghezza 400 metri al fine di ridurre/eliminare le filtrazioni a campagna	A	F	Alpi Orientali	1.300.000,00	1.300.000,00	3

Regione	Codice Rendis	CUP	Provincia	Comune	Località	Titolo	Tipo di dissesto (1)	Livello di prog. (2)	Autorità di Distretto competente	Importo totale (Euro)	Importo richiesto (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori (mesi)
Veneto	05IR018/G9	H53H19000250001	TV	SARMEDE	Spesse	Ripristino condizioni di sicurezza sul torrente Sarmede e affluenti in Comune di Sarmede (TV)	M	F	Alpi Orientali	250.000,00	250.000,00	6
Veneto	05IR019/G9	H43H19000140001	TV	BREDA DI PIAVE	località Saletto	Prolungamento delle opere di difesa radente in roccia in sponda destra del Fiume Piave, in loc. Saletto di Breda di Piave (TV)	A	F	Alpi Orientali	1.100.000,00	1.100.000,00	6
Veneto	05IR020/G9	H33H19000210001	TV	PONTE DI PIAVE	località Casa Brusada	Interventi di protezione della sponda sinistra del Fiume Piave loc. Casa Brusada in Comune di Ponte di Piave (TV)	A	F	Alpi Orientali	1.100.000,00	1.100.000,00	6
Veneto	05IR021/G9	H93G17000350001	VE	CHIOGGIA	Isola Verde	Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: interventi strutturali sul litorale di Chioggia - 2° stralcio funzionale (M031.0)	C	E	Alpi Orientali	1.300.000,00	1.300.000,00	1
Veneto	05IR022/G9	H93H19000390001	VE	CHIOGGIA	Isola Verde	Ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 in località Isola Verde di Chioggia - DO-M0042	C	P	Alpi Orientali	2.136.000,00	2.136.000,00	1
Veneto	05IR023/G9	H83H19000150001	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Bibione	Ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 a Bibione- DO-M0043	C	F	Alpi Orientali	1.500.000,00	1.500.000,00	1
Veneto	05IR098/G1	H67B14000140000	VR	TERRAZZO	Nichesola	Diaframmatura argine sinistro fiume Adige in loc Nichesola, Comune di Terrazzo	A	E	Alpi Orientali	800.000,00	800.000,00	3
Veneto	05IR024/G9	H86B19000680001	VR	BUSSOLENGO	Pol e Garberia	realizzazione di argine in terreno vegetale di raccordo delle difese esistenti con protezione al piede realizzata in pietrame di grossa pezzatura.	A	E	Alpi Orientali	700.000,00	700.000,00	3
Veneto	05IR025/G9	H73H19000180001	VR	ALBAREDO D'ADIGE	Varie	Interventi di sistemazione e messa in sicurezza idraulica delle sponde del fiume Adige	A	E	Alpi Orientali	1.400.000,00	1.400.000,00	3
Veneto	05IR026/G9	H42G19000120001	VI	COLCERESA, BREGANZE, SCHIAVON	ponte di via Albero	Interventi di sistemazione delle arginature e dell'alveo del tratto del Torrente Lavarda che va dalla Superstrada Pedemontana Veneta sino al ponte di via Albero (PROG. 1386)	A	F	Alpi Orientali	600.000,00	600.000,00	5
Veneto	05IR027/G9	H12G19000130001	VI	LONGARE	Longare	Lavori urgenti di ripristino e consolidamento della sottobanca dell'alveo viva in sx orografica del fiume Bacchiglione a valle ponte di Longare, mediante realizzazione di scogliera salvaripa (PROG. 1387)	A	F	Alpi Orientali	300.000,00	300.000,00	4
Veneto	05IR028/G9	H32G19000040001	VI	LONGARE, BARBARANO, MOSSANO	Dal ponte di castagnero al ponte di Mossano	Lavori urgenti di ripresa e consolidamento delle difese spondali esistenti in destra e sinistra idraulica del canale Bisatto, nel tratto compreso tra il ponte di Longare e il ponte di Barbarano Mossano (PROG. 1388)	A	F	Alpi Orientali	500.000,00	500.000,00	5
Veneto	05IR029/G9	H52G19000030001	VI	POZZOLEONE, TEZZE	Friola, zona parco dell'Amicizia	Lavori di palleggiamento del materiale ghiaioso esistente nelle aree golenali per ricalibratura dell'alveo del fiume Brenta, con sistemazione spondale con scogliera a salvaripa, sia in sponda destra che in sponda sinistra, nei comuni di Pozzoleone e Tezze sul Brenta (zona parco dell'amicizia) ed in destra idraulica in località Friola (PROG. 1389)	A	F	Alpi Orientali	350.000,00	350.000,00	4

19A05130
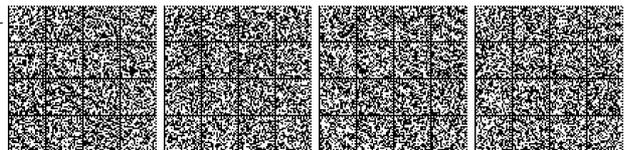
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2019)**, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 15)**, recante: «Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali,** ***di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici*** **e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020,** ***nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali.»*****.**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sinfoniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero*, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria,* dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, *i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche* possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente*, a decorrere dal 1° luglio 2019*, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i *trentasei* mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il *puntuale* riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3-*ter*. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato *di cui al comma 3-bis* non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

2-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

2-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo*, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico,* cui

ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, *n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge* 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento*, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto*;

c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, *stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli* in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri*, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo*.

2-*quater*. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-*ter*, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.

2-*quinquies*. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando*, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,* risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2-*sexies*. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.

2-*septies*. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*sexies*, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità. *Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

2-*octies*. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione*, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede*, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione*, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede*, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che *alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti:* presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-*sexies* e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbi-

sogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-*nonies*. Per le assunzioni di cui ai commi 2-*septies* e 2-*octies* i limiti finanziari di cui al comma 2-*sexies*, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

2-*decies*. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-*quater*, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-*quater*.».

3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «procedure selettive pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367»;

b) il dodicesimo periodo è soppresso.

4. I commi 5, 5-*bis* e 8-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

4-bis. *Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che i limiti all'erogazione dei trattamenti economici aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 29 *(Esclusioni e discipline specifiche)*. — 1.Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo8, comma 2, dellalegge n. 223 del 1991;

b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo12, comma 2, deldecreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a normadell'articolo 2118 del codice civileuna volta trascorso un triennio;

b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;

c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;

d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui aldecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.

3-bis. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incombente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.*

3-ter. *La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.*

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 22, come modificato dalla presente legge, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 luglio 1996, n. 161:

«Art. 1 *(Trasformazione)*. — 1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.»

«Art. 22 *(Personale)*. — 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite

procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli22, comma 4, 46 e 47, comma 2, deldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

2-bis. *Fermo quanto previstodall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.*

2-ter. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, definite nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i complessi artistici e il settore tecnico, cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:*

a) *una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo-11deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2013, n. 112e dall'articolo1, comma 355, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208;*

b) *un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto;*

c) *l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati nell'ultimo biennio, e di quelli in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo.*

2-quater. *Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma 2-*ter*, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo11, comma 3, deldecreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 ottobre 2013, n. 112per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.*

2-quinquies. *Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi 2-*ter *e 2-*quater*. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese, risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.*

2-sexies. *Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.*

2-septies. *In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*sexies*, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità. Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

2-octies. *Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-*sexies *e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.*

2-nonies. *Per le assunzioni di cui ai commi 2-*septies *e 2-*octies *i limiti finanziari di cui al comma 2-*sexies*, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo23, comma 1,decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.*

2-decies. *A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-*quater*, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo25dellalegge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-*quater.

3. L'art. 2103 del codice civilesi applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.
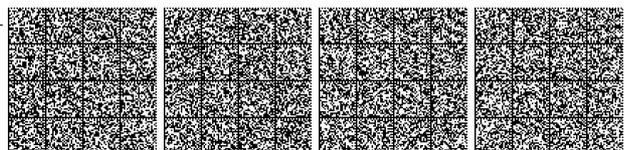
4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)*. — (*Omissis*).

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-*bis*).

e-*ter*) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 aprile 2013, n. 80:

«Art. 22 *(Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato)*. — (*Omissis*).

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da *a)* a *c)*.»

«Art. 46 *(Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico)*. — 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis*, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.(124)

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.»

Art. 47 *(Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici)*. — (*Omissis*).

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2126 del codice civile:

«Art. 2126 *(Prestazione di fatto con violazione di legge)*. — La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 agosto 2013, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 settembre 1967, n. 233, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza)*. — 1.Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui aldecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310e successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del piano di risanamento, nonché il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione;

b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

e) l'entità del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera *a)*, e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;

f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che

hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;

g-*bis*) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *g)*, sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera *c)*, sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera *a)*, e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere *c)* e *g)* del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;

c) può richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata dell'incarico.

6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria del piano di risanamento, il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera *c)*;

b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla lettera *a)*, da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere *a)* e *b)*, determina l'effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'articolo2, comma 11, lettera *a)*, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione
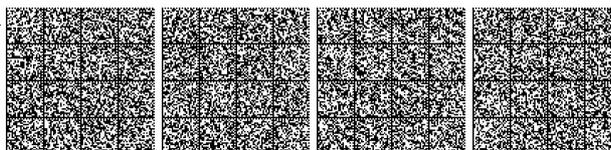
del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.a.

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano il pareggio economico e, entro l'esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;

4);

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo14deldecreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1°gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista daldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attività, sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la maggiore offerta al pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche *da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzare nel triennio successivo.

19-*bis*.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.

20-*bis*. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche è destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
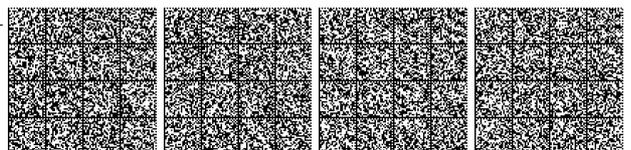
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

21-*bis*. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere *a)*, numeri 2) e 3), e *b)*, del presente articolo.».

La legge 11 novembre 2003, n. 310 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 novembre 2003, n. 267.

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 settembre 1967, n. 233:

«Art. 25 *(Statuto e regolamento organico degli enti)*. — Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il Tesoro. Il regolamento organico è approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il Tesoro.

Il trattamento economico del personale artistico e tecnico è regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.»

«Art. 28 *(Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali)*. — Sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 aprile 2010, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 giugno 2010, n. 150, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)*. — 1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2del presente decreto e dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera *c)* del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. Il comma 5 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4».

3-*bis*. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.

5. (*Abrogato*).

5-*bis*. (*Abrogato*).

6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo *IV)* dellatabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema

contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini».

8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui allalegge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dallatabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8-*bis*. (*Abrogato*).».

Art. 2.

Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del Programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «Fondi da ripartire» dello *stato di previsione del Ministero dell'economia* e delle finanze per l'anno 2019, *allo scopo utilizzando* l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «Fondi da ripartire» dello *stato di previsione del Ministero dell'economia* e delle finanze per l'anno 2019, *allo scopo utilizzando* l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:

«83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.».

Art. 3.

Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44-*bis*:

1) al comma 1, le parole: «La quota di cui al primo periodo è innalzata: *a)* al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; *b)* al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; *c)* al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.» sono soppresse;

2) al comma 2, alinea, le parole: «dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020, alle opere»; le parole «di almeno la metà» sono soppresse; alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua»;

b) all'articolo 44-*ter*:

1) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti: «*a)* all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; *b)* al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. *Il regolamento o i regolamenti* di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;
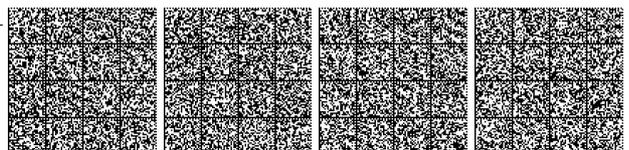
3) al comma 2, dopo le parole: «La percentuale di cui al primo periodo è innalzata» sono inserite le seguenti «al 3,5 per cento a decorrere dal 2020»; le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Il regolamento o i regolamenti* di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte *da produttori indipendenti* negli ultimi cinque anni.»;

4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «al 17 per cento, a decorrere dal 2020»; le lettere *a)* e *b)* sono soppresse;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. *Il regolamento o i regolamenti* di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.»;

6) al comma 4, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti: «*a)* al 4 per cento nel 2020; *b)* al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.»;

7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-*bis*. *Il regolamento o i regolamenti* di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte *da produttori indipendenti*.»;

8) al comma 5, le parole da: «di animazione appositamente prodotte» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione»;

c) all'articolo 44-*quater*:

1) al comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «.Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;»; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis*, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:

a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta *l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera* b)*,* fino al 3 per cento;

b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta *l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera* b)*,* fino al 4,5 per cento.

1-*ter*. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis* è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44- quinquies, comma 4.»;

3) al comma 2 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 1-*bis*, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. *Il regolamento o i regolamenti* di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.»;

6) al comma 6 le parole «1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020»;

d) all'articolo 44-*quinquies*:

1) al comma 3 le parole: «a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2020»; le parole da: «assolto gli obblighi di investimento previsti» fino alla fine del comma sono sostitute dalle seguenti: «assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.»;
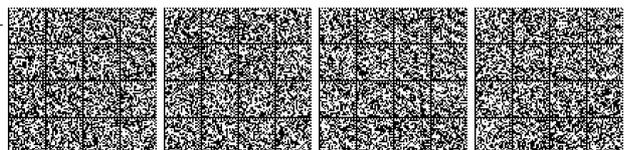
2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-*bis*. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

3-*ter*. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.»;

e) all'articolo 44-*sexies*:

1) al comma 1, alinea, le parole «e le competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse; alla lettera *b)*, le parole: «commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-*bis*, 2, 3-*bis* e 4-*bis*»;

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: «44-*ter*» sono inserite le seguenti: «*e all'articolo 44-quater*»; alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;»;

3) al comma 4 le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali».

2. Il regolamento di cui all'articolo 44- quater, comma 1-*bis*, *del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo,* è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) all'alinea, primo periodo, le parole «un Presidente e da» sono soppresse e dopo le parole: «quarantanove membri,» sono inserite le seguenti: «di cui uno con funzione di Presidente,»; al secondo periodo, le parole: «Il Presidente e» sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «,compreso il Presidente,»;

3) alla lettera *b)*, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e dopo le parole «dei minori» sono aggiunte le seguenti: « ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza»;

4) la lettera *d)* è abrogata;

b) al comma 6, le parole: «di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e» sono soppresse e le parole: «, anche *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera *g)*».

4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo»;

a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla parola «quindici»;

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto.»;

4-bis. *Al comma 604 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «musica registrata,» sono inserite le seguenti: «prodotti dell'editoria audiovisiva,».*

4-ter. *Al comma 2 dell'articolo 85*-bis *del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2*-quinquiesdecies *del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli da 44-*bis* a 44-*sexies* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 44-*bis (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari).* — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

2. A decorrere dal *1° gennaio 2020, alle opere* di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:

a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari*; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020.*

3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione,
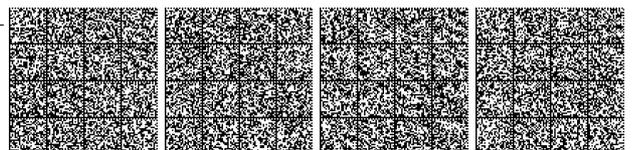
di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

Art. 44-*ter (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari).* — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

a) *all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;*

b) *al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021.*

1-bis. *Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44*-sexies *prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.*

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata *al 3,5 per cento a decorrere dal 2020. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44*-sexies *prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni.*

3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata *al 17 per cento, a decorrere dal 2020.*

3-bis.*Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44*-sexies *prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.*

4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

a) *al 4 per cento nel 2020;*

b) *al 4,2 per cento a decorrere dal 2021.*

4-bis.*Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44*-sexies *prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti.*

5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere *prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione.*

Art. 44-*quater (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta).* — 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. *Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;*

b) *gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1*-bis*, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento.*

1-bis.*Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera* b)*, può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:*

a) *il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera* b)*, fino al 3 per cento;*

b) *il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma 1, lettera* b)*, fino al 4,5 per cento.*

1-ter. *Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1*-bis *è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44*-quinquies*, comma 4.*

2. A decorrere dal *1° gennaio 2020*, gli obblighi di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

3. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

4. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quinquies*, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. *Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.*

5.Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere a) *e* b)*, e al comma 1*-bis*, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 44*-sexies *prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di inve-*

stimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni.

6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo si applicano a partire dal *1° gennaio 2020*.

Art. 44-*quinquies (Attribuzioni dell'Autorità)*. — 1.Con uno o più regolamenti dell'Autorità, emanati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:

a) le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*;

b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 44-*ter*, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi media audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-*sexies*, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater*, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere ed avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;

e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale ha la responsabilità editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;

b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;

c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio.

3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, *a decorrere dal 2020*, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non abbia interamente *assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo*.

3-bis. *Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.*

3-ter. *Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.*

4. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori.

Art. 44-*sexies (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana)*. — 1.Con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;

b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera *a)* ai sensi degli articoli 44-*bis*, commi 2 e 3, 44-*ter*, *commi 1*-bis*, 2, 3*-bis *e 4-bis*, e 44-*quater*, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.

2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive.

3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-*ter e all'articolo 44-quater* sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresì:

a) specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-*bis*, 44-*ter*, e 44-*quater*, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. *In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo*;

b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.

4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 44-*quinquies*, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero *per i beni e le attività culturali*, ai sensi dell'articolo12, comma 6, dellalegge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 dicembre 2017, n. 301, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche)*. — 1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», è istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 220 del 2016.

2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.

3. La Commissione è composta da quarantanove membri, *di cui uno con funzione di Presidente,* nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. I membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono così individuati:

a) quattordici componenti*, compreso il Presidente,* scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;

b) quattordici componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori *ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza*;

c) sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;

d) (*Abrogata*);

e) sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;

f) quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.

g) tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.

5. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresì l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera *a)*, deve essere assicurata la presenza, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi è uso di, animali *anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g)*.

— Si riporta il testo degli articoli 13, comma 5, 26, comma 2, 27, commi 2 e 2-*bis* della legge 14 novembre 2016, n. 220, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2016, n. 277, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)*. —(*Omissis*).

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi *di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo*.»

«Art. 26 *(Contributi selettivi)*. — (*Omissis*).

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di *quindici* esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.»

«Art. 27 *(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)*. — (*Omissis*).

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

*2-*bis*. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto*.".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1º dicembre 2018, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge:

«604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, *prodotti dell'editoria audiovisiva,* titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.».

— Si riporta il testo dell'articolo 85-*bis*, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge:

«Art. 85-bis

1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico. *L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies *del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In ogni caso, tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e*

conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registra-zione, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.».

Art. 3 - *bis*

*Modifiche all'articolo 57-*bis *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*

*1. All'articolo 57-*bis *del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno»;*

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-*bis. *A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre»;*

c) *al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2017, n. 95, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 57-*bis (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).* — 1. *Per l'anno* 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese estart upinnovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo-17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo-17dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti delregolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degliarticoli 107e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europeaagli aiuti "de minimis", delregolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degliarticoli 107e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europeaagli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e delregolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degliarticoli 107e108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europeaagli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

*1-*bis. *A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre.*

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. *Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'art. 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo1, comma 6, della predettalegge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-*bis*. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 1, comma 545-*bis *della legge 11 dicembre 2016, n. 232*

1. All'articolo 1, comma 545-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «Sono esclusi da tale prescrizione» sono inserite le seguenti: «lo spettacolo viaggiante e».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 aprile 2017, n. 95, S.O., come modificato dalla presente legge:

«545-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione *lo spettacolo viaggiante e* gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.

Art. 4 - *bis*

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;*

b) *al comma 2-*bis*, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».*

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 febbraio 2017, n. 49, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)*. — (*Omissis*).

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al *31 dicembre 2021*.

2-*bis*. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, letteraa), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata letteraa), al *31 dicembre 2019*. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettereb)ec)dello stesso articolo 6, comma 1.».

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1 dicembre 2018, n. 302, S.O.

«95. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.»

«98. Il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti
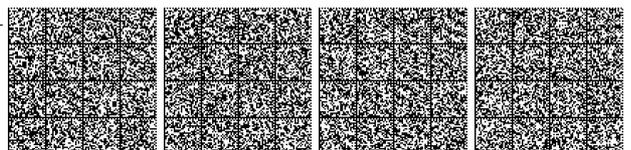
previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.».

Art. 5.

Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020

1. Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli inter- venti; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispone il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convocazione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica – laddove compatibili – le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Riferimenti normativi:

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 32, comma 11, 60, 61, 62, 63, 74, 79, 97, 183, 188, 189 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 aprile 2016, n. 91, S.O.:

«Art. 32 *(Fasi delle procedure di affidamento)*. — (*Omissis*).

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.»

«Art. 60 *(Procedura aperta)*. — 1.Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-*bis*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3.Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.»

«Art. 61 *(Procedura ristretta)*. — 1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte,

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.»

«Art. 62 *(Procedura competitiva con negoziazione)*. — 1.Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.»

«Art. 63 *(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)*. — 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia

seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.»

«Art. 97 *(Offerte anormalmente basse)*. — 1.Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della letteraa);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla letterab);

d) la soglia calcolata alla letterac)è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla letteraa)applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla letterab).

2-*bis*. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della letteraa);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla letterab)e la media aritmetica di cui alla letteraa);

d) se il rapporto di cui alla letterac)è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla letteraa)incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla letterac)è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla letteraa)e dello scarto medio aritmetico di cui alla letterab).

2-*ter*. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

3-*bis*. Il calcolo di cui ai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appComunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a diecialtante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-*bis* e 2-*ter*. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.»

«Art. 183 *(Finanza di progetto)*. — 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera *b)*, di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.(514)

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo1dellalegge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, nè incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
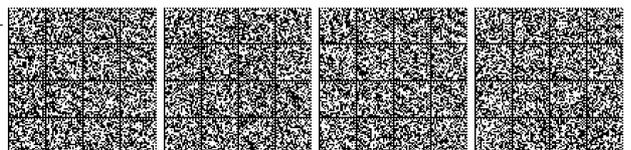
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-*bis*), deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

17-*bis*. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.»

«Art. 188 (Contratto di disponibilità). — 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera *b)*, al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali

relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica-economica approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità.»

«Art. 189 *(Interventi di sussidiarietà orizzontale)*. — 1.Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.».

Art. 5 - *bis*

Misure urgenti a favore degli istituti superiori nazionali musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2019»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «in favore delle istituzioni» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini*

*prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019.».*

2. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: «8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale» sono sostituite dalle seguenti: «8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019».

3. All'onere derivante dalla lettera a) *del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:*

a) *quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo delle risorse derivanti dal comma 2;*

b) *quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge:

«652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, *di 14 milioni di euro per l'anno 2019* e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni, *ad eccezione degli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018. In tal caso, le situazioni debitorie pregresse di cui al periodo precedente sono poste a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019, da attribuire all'istituzione interessata previa richiesta e verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della consistenza del disavanzo d'amministrazione dell'istituzione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro il 31 luglio 2019. Le eventuali situazioni debitorie dell'istituzione eccedenti il predetto importo, di cui non possono farsi carico gli enti locali dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva accertata dall'organo straordinario di liquidazione, anche in deroga ai termini prescritti per la formazione della stessa. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 121 del 22 febbraio 2019*. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 dicembre 2018, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2019, n. 36, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca)*. — 1.I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.

2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non più necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di *8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298:

«Art. 4 *(Dotazione del fondo)*. — 1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

19A05148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Zanedip», «Cardiovasc» e «Lercadip».

Estratto determina AAM/PPA n. 566 del 16 luglio 2019

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, C.I.z).

Si modificano i par. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 5.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e le corrispondenti sezioni del Foglio illustrativo (FI) per adeguamento al CCSI; modifiche editoriali; adeguamento dei testi al QRD Template, relativamente ai medicinali ZANEDIP, CARDIOVASC e LERCADIP, nelle seguenti forme e dosaggi autorizzati all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

Medicinale ZANEDIP, A.I.C. numeri:

033224 - 10 mg compresse rivestite con film;

033224 - 20 mg compresse rivestite con film;

in tutte le confezioni autorizzate.

Medicinale CARDIOVASC, A.I.C. numeri:

033226 - 10 mg compresse rivestite con film;

033226 - 20 mg compresse rivestite con film;

in tutte le confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00748210150).

Medicinale LERCADIP, A.I.C. numeri:

033225 - 10 mg compresse rivestite con film;

033225 - 20 mg compresse rivestite con film;

in tutte le confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.a. (codice fiscale 90032460322).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: UK/H/xxxx/001-002/WS/294.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05155

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biphozyl»

Estratto determina AAM/PPA n. 567 del 16 luglio 2019

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, C.I.4).

Aggiornamento del par. 6.6 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e le corrispondenti sezioni del Foglio illustrativo (FI) ed Etichette per adeguamento al CCSI; modifiche editoriali; adeguamento dei testi al QRD Template, relativamente al medicinale BIPHOZYL, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea decentrata:

A.I.C. n.: 043657028 - «soluzione per emodialisi e emofiltrazione» 2x5000 ml in sacca a due comparti con connettore luer con valvola.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB.

Numeri procedura: NL/H/3002/001/II/008.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05156

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofenopril e Idroclorotiazide EG».

Estratto Determina AAM/PPA n. 568 del 16 luglio 2019

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II, B.I.a.1b).

Introduzione di un produttore del principio attivo «zofenopril calcium», supportato da un ASMF, relativamente al medicinale ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EG, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n.: 043863012 - «30 mg/12,5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice pratica: VN2/2018/220.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05157

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL

Testo approvato dall'Assemblea il 17 luglio 2019.

(*Omissis*).

TITOLO I
GLI ORGANI

Art. 1.
Insediamento del Consiglio

1. Il presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei consiglieri nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro *status* dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.

3. Nella prima seduta del Consiglio, il presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due vice presidenti secondo le procedure dell'art. 4, comma 2, e del segretario dell'assemblea secondo le procedure dell'art. 2, comma 9.

4. Nella stessa seduta il presidente istituisce la giunta per il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.

5. Il presidente dà comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.
Assemblea

1. L'assemblea è l'organo che esprime la volontà del Consiglio. L'assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno dei consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica.

2. L'assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.

3. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente che, d'intesa con i vice presidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.

4. L'assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro tre giorni dalla richiesta.

5. L'ordine del giorno di ciascuna assemblea è comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.

6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'assemblea sono inviati ai consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accoglibilità o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'assemblea per una pronuncia definitiva. È fatta salva la possibilità di presentare emendamenti da parte di ciascun consigliere durante l'assemblea.

7. L'assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti l'argomento è discusso nella medesima seduta.

8. I lavori della assemblea sono diretti dal presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

9. Su proposta del presidente, l'assemblea elegge tra i consiglieri il segretario dell'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Il consigliere segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell'assemblea, secondo le direttive del presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'assemblea l'esistenza del numero legale, comunica al presidente l'esito e pone in approvazione il verbale della seduta precedente salvo che, in caso di urgenza, esso sia approvato a conclusione della seduta stessa.

11. La verifica del numero legale può essere richiesta da ogni consigliere durante l'assemblea: qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.

12. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si adotta la votazione per appello nominale su richiesta di un decimo dei consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri in carica.

13. Le sedute dell'assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma e le modalità di tale pubblicità sono determinate dal presidente del CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta dei suoi componenti, il CNEL può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica. I pareri del CNEL relativi al semestre europeo e ai documenti di bilancio del Governo sono deliberati in seduta non pubblica, in quanto la pubblicità è assicurata dal procedimento parlamentare. Alle sedute di assemblea assistono il segretario generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare.

14. Di ogni seduta si redige il resoconto sommario da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il resoconto sommario è trasmesso ai consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'assemblea. Sul resoconto sommario non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il resoconto sommario è firmato dal presidente e dal consigliere segretario ed è reso disponibile nella intranet, salva la tutela della *privacy* ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento UE 679/2016 (GDPR, *General Data Protection Regulation*). Di ogni seduta è disposta la registrazione.

Art. 3.
Presidente

1. Il presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.

2. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea lo schema di bilancio di previsione, predisposto dal segretario generale nonché, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di bilancio compensative per l'approvazione.

3. Il presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo per l'approvazione.

Art. 4.
Vice presidenti

1. I vice presidenti assistono il presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 936 del 1986. Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal presidente. Essi presiedono le commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.

2. I due vice presidenti sono eletti dall'assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei consiglieri in carica.

3. Nel caso di vacanza di un posto di vice presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.

Art. 5.
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL è composto dal presidente che lo presiede e dai due vice presidenti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio di Presidenza può essere integrato con altri consiglieri sulla base dei temi da trattare.

2. Il segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali dell'Ufficio di Presidenza sono conservati dal segretario generale e resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della *privacy*.

Art. 6.
Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal presidente del CNEL ed è composto dai vice presidenti e da otto consiglieri, indicati, secondo criteri di rappresentatività, dalle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di segretario, il consigliere segretario dell'assemblea.

2. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51 per cento dei componenti aventi diritto. L'assemblea può delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle commissioni e degli altri organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre istituzioni. Propone il programma delle attività del Consiglio e attua il monitoraggio della sua esecuzione.

4. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 2.

5. Il segretario generale informa periodicamente o su richiesta il Consiglio di Presidenza sull'attività degli uffici in attuazione del programma secondo i principi della leale collaborazione.

Art. 7.
Giunta per il regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni loro modifica.

2. La Giunta per il regolamento è presieduta dal presidente del CNEL, ed è composta da dieci consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea. Il presidente può delegare le proprie funzioni di presidente della Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti.

3. La Giunta per il regolamento esamina preliminarmente ogni questione relativa alla materia regolamentare e alle connesse questioni giuridiche ed eventuali contenziosi; ne riferisce alla prima assemblea utile.

4. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.

5. Nel caso in cui i regolamenti, adottati con le modalità di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma 2, dell'art. 20, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge.

6. I regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel sito del CNEL.

Art. 8.
Commissioni e altri organismi

1. Il presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti e il segretario generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la composizione della Commissione dell'informazione, prevista dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, e degli altri organismi istituiti per legge, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.

2. Le commissioni sono costituite da un numero di consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle commissioni è definita dal presidente del CNEL, sentiti i vice presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle commissioni e degli altri organismi è formalizzata con determinazione del presidente del CNEL, che ne informa l'assemblea.

3. Il presidente, sentiti i vice presidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, può istituire, nell'ambito delle commissioni, organismi (osservatori, consulte etc.) in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di

funzionamento e l'assegnazione alle commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su parere conforme del Consiglio di Presidenza, con determinazione del presidente che ne informa l'assemblea.

4. I presidenti delle commissioni, sentiti i componenti della commissione stessa, provvedono alla designazione di un consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il presidente della commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il presidente del CNEL informa l'assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei coordinatori. I presidenti di commissione, sentito il Consiglio di Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti tra i consiglieri componenti.

5. Le missioni dei consiglieri sono autorizzate con determinazione dal presidente, previo parere del Consiglio di Presidenza. Nel caso in cui - per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso del Consiglio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Consiglio.

6. La Commissione dell'informazione, di cui all'art. 16 della legge n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due vice presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Ogni consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle sedute.

8. La partecipazione ai lavori di una commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.

9. Il consigliere, membro di una commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro consigliere, previa comunicazione scritta al presidente o coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematiche.

10. Nelle riunioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro, i consiglieri possono essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL senza oneri per il CNEL.

11. Allo svolgimento delle sedute delle commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'assemblea, ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.

Art. 9.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da due magistrati contabili, fra i quali è scelto nella sua prima riunione il presidente, e da un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti dei propri ruoli. Il Collegio è nominato dall'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario generale, con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:

a) effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati forniti dal dirigente preposto al bilancio;

b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarità della gestione finanziaria;

c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti dai fondi;

d) esprime parere su ogni altra questione attinente alla gestione del bilancio autonomo del Consiglio ad esso sottoposta dal presidente o dal segretario generale.

3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti del Collegio è stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.

Art. 10.
Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL

1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, è istituito con determinazione del presidente del CNEL l'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL. L'Organismo è formato da un presidente e da due componenti, nominati con determinazione del presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il segretario generale, in possesso dei requisiti di legge con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.

2. L'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL svolge, oltre alle funzioni proprie sulle valutazioni di sua competenza, le seguenti ulteriori funzioni consultive:

a) esprime pareri a richiesta del presidente del CNEL o del segretario generale, in materia di innovazione o ottimizzazione delle procedure amministrative e di attuazione concreta delle prerogative di autonomia dell'organo;

b) supporta le decisioni dei vertici dell'organo sotto il profilo organizzativo e degli *iter* procedurali;

c) esprime parere su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dal segretario generale, circa adempimenti puntuali degli organi amministrativi del CNEL, ferme restando le attribuzioni consultive della Giunta per il regolamento di cui all'art. 7 del presente regolamento.

3. Il compenso da corrispondere al presidente ed ai componenti dell'Organismo è stabilito nell'atto di costituzione del Collegio.

Art. 11.
Codice etico

1. I consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici, devono assolvere ai propri compiti con disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, diligenza e responsabilità e a tutela del prestigio del CNEL.

2. I membri del Consiglio partecipano attivamente ai lavori del CNEL.

3. Su proposta della Giunta per il regolamento, l'assemblea del CNEL adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un codice etico che stabilisce i principi e le norme di condotta alle quali i consiglieri del CNEL e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici debbono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 12.
Programma

1. Il programma dell'attività costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale ed amministrativa del CNEL e si colloca alla base del ciclo della *performance* e della sua valutazione. Esso è predisposto dal presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, con la collaborazione del segretario generale. Il presidente illustra e sottopone il programma all'approvazione dell'assemblea.

2. Le commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare. Il programma comprende:

le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10-*bis* della legge n. 936 del 1986, nonché da convenzioni con altri enti e istituzioni;

le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986;

le attività della Commissione dell'informazione previste dall'art. 16 e le altre attività previste dall'art. 17 della legge n. 936 del 1986.

Art. 13.
Pareri

1. Il presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, assegna ad una commissione, ad altro organismo o direttamente all'assemblea l'istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della legge n. 936 del 1986. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 14, comma 3, nonché quelle previste dagli articoli 18 e 19.

2. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.

Art. 14.
Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa di cui al comma 1, lettera *i)*, dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986 viene attivata mediante la presentazione al presidente del CNEL, da parte di una commissione o di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.

2. Il presidente o un relatore delegato illustra all'assemblea i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti sono riportate nella relazione illustrativa.

4. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 936 del 1986.

5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o più articoli che possono dividersi in commi e sono corredati da una relazione tecnico-illustrativa che ne espone oggetto e finalità.

Art. 15.
Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini

1. In materia di contributi all'elaborazione della legislazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 936 del 1986, si applicano in quanto compatibili, le procedure previste all'art. 14. I testi approvati sono inviati al Parlamento, al Governo e alle regioni.

2. Per l'istruttoria di atti di particolare rilievo, la commissione istruttoria può convocare in audizione soggetti specifici ed assicura il contraddittorio con le amministrazioni interessate, ove sia prevista un'attività di valutazione. Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le società, le associazioni e organizzazioni di rappresentanza conferiscono al CNEL - ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attività degli organi. Il Segretariato generale redige, di propria iniziativa o su sollecitazione degli organi, rassegne giuridiche, raccolte di dottrina, di studi e documentazione funzionale all'istruttoria di temi di cui al programma di attività. Previo parere dell'Ufficio di Presidenza, può predisporre libri verdi e libri bianchi, a supporto degli organi.

Art. 16.
Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali

1. Nell'ambito del programma di attività, l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei pareri resi dal Comitato economico e sociale europeo e, su proposta del presidente e sentito il Consiglio di Presidenza, valuta la presa in considerazione di eventuali osservazioni e proposte correlate. Ciascuno degli atti di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 11 e 12 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, dà conto, nel preambolo, dell'esame dei pertinenti atti consultivi del Comitato economico sociale europeo. È sempre consentita la partecipazione dei membri del Comitato economico e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati tutti gli atti deliberati dal Consiglio.

2. Nell'ambito del medesimo programma di attività, l'assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei principali atti di programmazione economica e finanziaria delle regioni, promuovendo altresì accordi di collaborazione con le singole regioni, la Conferenza Stato- regioni, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le altre conferenze su tematiche specifiche in campo economico e sociale. Il CNEL sviluppa altresì le tematiche relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.

TITOLO II
LE PROCEDURE

Art. 17.
Attuazione del programma

1. Il segretario generale assicura l'attuazione del programma di cui all'art. 12 mediante l'assunzione di ogni iniziativa tesa all'ottimale dotazione degli uffici di adeguate risorse organizzative, strumentali e umane.

Art. 18.
Procedure semplificate

1. Il presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'art. 8, convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell'assemblea nella prima seduta utile. Le eventuali posizioni difformi espresse in assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.

Art. 19.
Procedure rafforzate

1. Il CNEL, su proposta del presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può adottare una procedura istruttoria rafforzata, attraverso una o più delle seguenti modalità:

a) consultazione degli organi delle associazioni rappresentate al CNEL;

b) consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare.

2. Il Segretariato generale redige rassegne delle osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre all'assemblea.

Art. 20.
Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale

1. Il programma di cui all'art. 12, comma 1, individua gli atti e le decisioni da adottare, in ragione della rilevanza dei soggetti destinatari e della materia trattata anche avuto riguardo alla dimensione territoriale. Il CNEL si impegna a attivare la consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale, quale fase essenziale del processo decisionale.

2. Il CNEL promuove iniziative di consultazione pubblica nell'ambito di processi consultivi e sostiene le iniziative di partecipazione democratica dei cittadini, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori.

3. Nella pianificazione e nella conduzione delle consultazioni pubbliche si osservano i «principi generali per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche presso il CNEL», approvati dall'assemblea.

4. Il CNEL assume le iniziative necessarie per dotarsi della disponibilità di una adeguata piattaforma informatica finalizzata alla conduzione diretta delle consultazioni pubbliche.
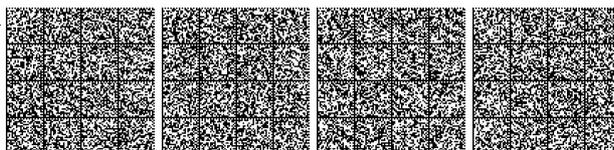
Art. 21.

Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi

1. Ai lavori delle commissioni del CNEL possono essere invitati associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.

Art. 22.

Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione nei termini e per le finalità di cui all'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, esclusivamente per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata, nominando contestualmente relatore uno dei consiglieri componenti.

2. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.

3. Nella prima seduta del Consiglio di Presidenza in sede consultiva, ove ne facciano istanza almeno tre componenti, il presidente provvede a formulare le richieste di integrazione istruttoria ritenute necessarie ai fini della resa del prescritto parere, anche con riferimento ad audizioni di componenti del Comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituito presso l'ARAN, ovvero di esperti nella materia della rappresentatività sindacale, con fissazione di un congruo termine utile al riscontro.

4. Ove siano disposte integrazioni istruttorie, il presidente aggiorna la seduta a nuova data, disponendo la sospensione del termine di quindici giorni previsto per la resa del parere, dandone comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione.

5. Al completamento dell'istruttoria, il consigliere relatore redige la bozza di parere, dando conto nel preambolo di ogni attività espletata e delle motivazioni e considerazioni assunte dal Consiglio di Presidenza.

Art. 23.

Approvazione e trasmissione

1. Il parere è approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza in sede consultiva e inserito, a cura del presidente, all'ordine del giorno dell'assemblea.

2. Qualora l'assemblea sia convocata per un giorno tale da non consentire il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presidente ne informa il Ministro della pubblica amministrazione.

3. L'assemblea delibera sul parere con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

4. L'originale del parere, integrato con gli estremi della deliberazione assembleare, sottoscritto dal presidente e con il visto del segretario generale è, a cura di quest'ultimo, previa protocollazione, trasmesso al Ministro della pubblica amministrazione.

Art. 24.

Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936.

1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle consultazioni della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, richiesti dagli organi costituzionali ovvero dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.

2. Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma 1, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata sotto il profilo dell'ammissibilità, nominando contestualmente relatore uno dei componenti.

3. La decisione afferente l'ammissibilità della richiesta è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.

4. Nel caso di inammissibilità della richiesta il presidente comunica la decisione del Consiglio, con nota a sua firma, al soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le motivazioni della decisione.

5. Nel caso di richiesta ammissibile il presidente trasmette alla Commissione dell'informazione di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, la richiesta stessa unitamente alla documentazione allegata ed al verbale di seduta del Consiglio.

6. La Commissione dell'informazione, cui partecipano il relatore ed il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali, alla prima seduta utile, specifica, in relazione al caso concreto, le direttive di cui al citato art. 16, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 ed assegna un termine congruo per provvedere all'estrazione dei dati pertinenti dalla banca dati e dall'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della sopra citata legge.

7. Entro il termine di cui al comma 6, il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali redige e sottoscrive un rapporto sulle risultanze della consultazione qualificata della banca dati e lo trasmette alla Commissione dell'informazione. La Commissione, verificata la coerenza del rapporto con le direttive impartite, lo trasmette al Consiglio di Presidenza.

8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte le eventuali osservazioni, dispone per l'invio del rapporto unitamente alla sintesi delle proprie valutazioni risultanti dal verbale di approvazione, al soggetto richiedente.

Art. 25.

Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16, comma 2, lettera f)*, legge 30 dicembre 1886, n. 936*

1. La Commissione dell'informazione procede, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. La Commissione dell'informazione procede alla individuazione delle organizzazioni delle categorie produttive rappresentate negli organismi pubblici, informandone l'assemblea.

3. Il presidente del CNEL invita le organizzazioni così individuate a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco degli organismi pubblici nei quali ha proposto o designato propri rappresentanti con l'indicazione dei relativi nominativi ed a comunicare le eventuali variazioni in corso di anno.

4. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.

5. La Commissione può procedere alla verifica e alla integrazione dei dati trasmessi, chiedendo direttamente informazioni ai singoli organismi pubblici.

6. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

Art. 26.

Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici

1. Il CNEL procede alla designazione di componenti di organismi pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli conferiscono il relativo potere, con procedura definita dall'art. 13 della legge n. 936 del 1986 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1989.

2. Due mesi prima della scadenza in carica dei designati ovvero su segnalazione dell'organismo partecipato da rappresentanti del CNEL, il presidente del CNEL ne dà comunicazione al Consiglio, i cui membri possono far pervenire al presidente le candidature che intendono proporre.

3. Il presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, affida ad uno o ad entrambi i vice presidenti il compito di promuovere le iniziative necessarie al fine di giungere ad una intesa sulle candidature da presentare.

4. Il presidente convoca il Consiglio di Presidenza per la definizione delle candidature da presentare in assemblea. In caso di mancato accordo la decisione è rimessa all'assemblea.

5. Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall'assemblea secondo le procedure definite all'art. 2.

6. Le designazioni, unitamente all'esito delle votazioni dell'assemblea, sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

7. I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al presidente del CNEL sull'attività svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far parte. Una relazione complessiva sulla suddetta attività verrà annualmente sottoposta alla assemblea.

Art. 27.
Formazione dei documenti

1. Ciascuno degli atti di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, in cui si sostanzia l'esercizio delle funzioni del CNEL è assunto all'esito di procedimenti che garantiscono il rispetto delle norme e dei principi tesi alla corretta formazione della volontà del Consiglio. La formazione, la trasmissione, la conservazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'avvio di ciascuna attività finalizzata all'emanazione di atti espressione della volontà degli organi del CNEL richiede l'individuazione di un funzionario responsabile che cura l'apertura di un fascicolo in cui sono raccolte le verbalizzazioni di ciascuna seduta dell'organo, gli elaborati degli estensori o relatori eventualmente nominati dal presidente dell'organo istruttorio e di ogni documento istruttorio esaminato, garantendo ordine e reperibilità dei documenti al fine della contezza dell'*iter* di formazione dell'atto finale. Il fascicolo dovrà essere numerato con un codice composto dalla denominazione dell'organo, dalla data di apertura dello stesso e dalla sigla della tipologia di atto cui l'avvio dell'attività dell'organo è preordinato.

3. La convocazione delle sedute dell'organo è accompagnata dalla esplicitazione di un puntuale ordine del giorno e dalla documentazione di supporto alla trattazione dello stesso.

4. Il resoconto della seduta, redatto a cura del responsabile del fascicolo, deve dare contezza dei documenti esaminati, degli esiti della loro trattazione e riportare in intestazione il codice del fascicolo cui pertiene.

5. L'atto conclusivo dell'*iter* procedimentale reca un preambolo in cui si dà conto, sulla scorta della consultazione del fascicolo, dell'*iter* stesso, redatto in bozza dal funzionario responsabile del fascicolo. Il documento acquista la sua rilevanza ed individualità con l'approvazione da parte dell'organo.

6. Il responsabile del fascicolo cura la redazione dell'atto finale secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di cui costituisce contenuto indefettibile la citazione delle norme attributive dello specifico potere, dell'atto di impulso o iniziativa, delle sedute e delle operazioni svolte, dell'audizione dei relatori, dell'acquisizione dei pareri, della trasmissione ad altro organo per l'ulteriore corso, del dispositivo.

7. L'atto conclusivo dell'*iter* procedimentale è sottoposto, previa apposizione del visto di regolarità formale e procedurale da parte del segretario generale, alla sottoscrizione dei titolari del relativo potere di adozione.

8. Il deposito dell'atto si perfeziona con l'apposizione del codice fascicolo e protocollo e garantisce la conservazione, la reperibilità dello stesso nonché la completezza dell'archivio del Consiglio. Nei casi di atti approvati dall'assemblea, gli adempimenti di deposito dell'atto sono rimessi alla responsabilità del segretario dell'assemblea o di un funzionario da questi delegato.

9. Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati negli articoli 10, 10-*bis*, 11 e 12 della legge n. 936 del 1986 debbano, per legge o per valutazione autonoma dell'assemblea, essere trasmessi ad autorità o altri destinatari, essi sono trasposti in una adeguata forma grafica e tipografica, tale da garantire una unitaria, omogenea e costante identità visiva della produzione del CNEL.

10. L'atto finale dotato di rilevanza esterna è divulgato, ove disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e correlati comunicati sui *social media* e, quindi, pubblicato in evidenza sul sito istituzionale a cura della Segreteria generale.

11. Completano l'*iter* la trasmissione cartacea ai destinatari di legge, alle figure individuate come *stakeholder* del CNEL in apposite *mailing-list* a cura delle segreterie del presidente e del segretario generale, alle biblioteche degli organismi pubblici e privati di interesse e ad ogni altro destinatario indicato dall'organo che ha prodotto l'atto.

Art. 28.
Gratuito patrocinio

1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento di eventi da parte di enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni, debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che ne cura la registrazione in apposito prospetto da cui risulti il soggetto richiedente, la data di richiesta, la data e l'ora di svolgimento, la durata, l'oggetto specifico dell'evento, la stima del numero dei partecipanti ovvero degli invitati, i relatori, l'oggetto degli interventi, l'eventuale richiesta di patrocinio gratuito e la specificazione della vigenza attuale di una convenzione con il CNEL.

2. Con il visto del segretario generale, le richieste e le informazioni sintetiche suddette sono sottoposte periodicamente al presidente il quale, acquisito l'avviso dei vice presidenti, assume le conseguenti determinazioni anche con riferimento alla concessione del patrocinio gratuito ed all'utilizzo del logo istituzionale.

3. Acquisita la disposizione scritta da parte del presidente, che dà atto dell'avviso dei vice presidenti e dello scrutinio dei criteri oggettivi e soggettivi di seguito specificati, il segretario generale, per il tramite dei suoi uffici, provvede alla verifica delle disponibilità, a concordare tempi e modalità dell'evento e ad autorizzare lo svolgimento dello stesso ovvero a comunicare il motivato diniego di autorizzazione.

4. Costituiscono requisiti soggettivi di ammissibilità delle richieste sopra definite l'essere, il soggetto richiedente:

rappresentato nella consiliatura in carica;

pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

parte di una specifica convenzione con il CNEL;

soggetto privato per il quale ricorrano i requisiti oggettivi di seguito riportati.

5. Costituiscono requisiti oggettivi di ammissibilità delle richieste:

la stretta attinenza o la compartecipazione istituzionale dell'oggetto dell'evento con le funzioni del CNEL, previste dalla legge o, comunque, oggetto di programmazione approvata dall'assemblea;

l'assenza di finalità diretta o indiretta di lucro.

6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra esposti quando il presidente del CNEL, acquisito l'avviso dei vice presidenti, lo reputi opportuno, fatta salva in ogni caso l'adeguata motivazione risultante da atto scritto comunicata al segretario generale.

7. La decisione del segretario generale è redatta nella forma di determina che dispone anche sulla richiesta di patrocinio gratuito e di utilizzo del logo istituzionale del CNEL. Di detta determina verrà data comunicazione ai soggetti richiedenti a cura dalla Segreteria generale.

8. In casi di necessità ed urgenza, il segretario generale provvede ad avvisare per le vie brevi il presidente ed i vice presidenti, acquisendone l'orientamento, cui seguirà, alla prima riunione utile, la ratifica dell'atto segretariale.

9. Sul sito istituzionale del CNEL, opportunamente collocato nell'area «eventi» verrà inserito un riferimento telefonico e telematico, per «info», alla Segreteria generale.

10. Gli adempimenti conseguenti alla approvazione definitiva dello svolgimento di ciascun evento verranno posti in essere dalla struttura per il cerimoniale e dalle altre strutture (comunicazione e stampa, *webmaster*, accoglienza, sicurezza), coordinate dalla Segreteria generale.
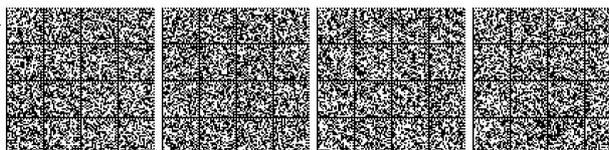
Art. 29.
Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni

1. Le richieste, o proposte, di attivazione di convenzioni tra il CNEL e istituzioni pubbliche, aventi ad oggetto la mutua collaborazione tra detti soggetti nelle attività di interesse del CNEL o comunque correlate a quelle ricomprese nella programmazione annuale, sono indirizzate al presidente del CNEL.

2. Ai fini delle valutazioni rimesse al presidente, l'ufficio competente curerà l'istruttoria preliminare acquisendo ogni elemento utile e redigendo un rapporto scritto contenente la descrizione dei contenuti della collaborazione e della correlata bozza di convenzione.

3. Acquisita la determinazione dell'Ufficio di Presidenza, il presidente del CNEL trasmette la convenzione sottoscritta al segretario generale che, con determina, la adotta impartendo ogni necessaria incombenza per la sua attuazione, ivi compresa la eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici. Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti di particolare rilevanza sulle proposte di collaborazione *inter* istituzionale, formulerà osservazioni da trattarsi in uno specifico punto all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30.
Segretario generale

1. Il segretario generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti, sovraintende all'attività del Segretariato generale ed è responsabile della gestione amministrativa del CNEL.

In particolare, il segretario generale:

a) impartisce direttive ai dirigenti di prima e seconda fascia da lui dipendenti, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;

b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonché quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, alle sue dirette dipendenze, l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e quello di bilancio e ragioneria;

d) propone il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di prima fascia;

e) istituisce, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, servizi esterni alle direzioni generali dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;

f) dispone, su proposta dei dirigenti di prima fascia, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici all'interno delle direzioni generali, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;

g) provvede all'attribuzione, alle direzioni generali e agli uffici da lui dipendenti, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;

h) dispone l'assegnazione del personale alle direzioni generali e agli uffici non inseriti all'interno delle stesse;

i) definisce l'orario di servizio anche in relazione alle esigenze funzionali dell'assemblea, del presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi del Consiglio;

l) collabora, unitamente ai dirigenti del Segretariato generale, alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione del CNEL e relativi aggiornamenti;

m) vigila sull'osservanza, da parte del personale del Segretariato generale, del codice di comportamento dei dipendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 31.
Segretariato generale

1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia. Nell'ambito del Segretariato generale sono istituite una o più direzioni generali che, secondo competenze determinate ai sensi del successivo comma 2, provvedono principalmente all'attuazione del programma approvato dall'assemblea, agli affari generali e all'informazione, alla comunicazione e alla documentazione nonché alla gestione delle risorse strumentali.

2. La prima direzione generale è competente in materia di affari giuridici e costituzionali, affari generali ed informatica. È stazione appaltante e centro unico di attività contrattuale.

3. Le attribuzioni delle direzioni generali, la modifica di esse, l'istituzione di nuove direzioni generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL e la soppressione delle direzioni medesime sono disciplinate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all'assemblea.

4. Gli incarichi di direzione generale sono conferiti su proposta del segretario generale con determinazione del presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle direzioni generali sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del segretario generale, su proposta dei direttori di prima fascia, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

5. Con la medesima procedura del comma precedente, il presidente può conferire ad uno dei direttori generali l'incarico di vice segretario generale.

Art. 32.
Dirigenti preposti alle direzioni generali

1. I direttori generali curano l'organizzazione delle direzioni e ne dirigono l'attività secondo le disposizioni del segretario generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici della Direzione.

2. I direttori generali dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti degli uffici della propria Direzione, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 33.
Direttori degli uffici di seconda fascia

1. Ai direttori degli uffici spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.

2. I direttori degli uffici dirigono, coordinano e controllano l'attività dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 34.
Struttura di segreteria del presidente

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, il presidente del CNEL può avvalersi di una struttura di segreteria articolata in unità operative, avente esclusive competenze di supporto del presidente e di raccordo con il segretario generale.

2. Il personale della struttura, nel numero massimo di otto unità, è scelto dal presidente del CNEL *intuitu personae*, con contratti a tempo determinato di durata massima non superiore a quello del mandato presidenziale. Funzioni e trattamento economico di detto personale sono stabilite con determinazione del presidente, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico è in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.

3. All'interno della struttura di segreteria l'eventuale conferimento di un incarico di livello dirigenziale avviene con le modalità e con le procedure previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Art. 35.
Segreteria degli altri organi di Governance (vice presidenti, presidente delegato Giunta per il regolamento, consigliere segretario dell'assemblea).

1. Per l'esercizio dei compiti loro assegnati, gli organi di *Governance* si avvalgono di una segreteria composta da due unità.

Art. 36.
Modalità di accesso

1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del CNEL sono banditi secondo la normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nella pubblica amministrazione e in base al Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Art. 37.
Dotazione organica

1. Con determinazione del presidente, da emanarsi su proposta del segretario generale e previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono garantire la neutralità finanziaria e sono approvate con determinazione del presidente, su proposta del segretario generale e sentito l'Ufficio di Presidenza, previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 38.
Acquisizioni gestionali specialistiche

1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il segretario generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneità e previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato.

2. Il compenso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività è, salvo motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, fino ad un massimo di euro 18.500,00 lordi annui per gli incarichi di alta professionalità e fino ad un massimo di euro 12.000,00 lordi annui per gli altri. Nello svolgimento dell'attività, l'incaricato dovrà assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013).

Art. 39.
Accordi inter istituzionali e patrocini

1. In relazione al programma di attività possono essere stipulati accordi *inter* istituzionali ai sensi dell'art. 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e contratti di servizio ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, può concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del CNEL ad iniziative di interesse del Consiglio.

3. Il presidente, con propria determinazione, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, può attribuire uno o più premi nazionali e altri attestati di benemerenza ad eccellenze del sistema produttivo e del lavoro.

Art. 40.
Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.

1. Il CNEL esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze in materia di procedure di contrattazione collettiva relativa al personale del Segretariato generale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 41.
Formazione del personale

1. Il Segretariato generale del CNEL organizza apposite attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private ed anche le piattaforme formative degli ordini professionali, al fine di favorire uno sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attività del Consiglio.

2. Il piano formativo, predisposto dal segretario generale su proposta dei dirigenti di prima e seconda fascia e avvalendosi dell'Ufficio gestione risorse umane, ha durata annuale. Esso è approvato previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 42.
Borse di studio, tirocini, visiting fellowship

1. Il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema universitario e i centri di programmazione e ricerca su temi economici e sociali, attivando anche borse di studio *post* laurea nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia e al lavoro in riferimento agli obiettivi programmatici del Consiglio.

2. Le borse di studio sono riservate a coloro che siano in possesso di dottorato di ricerca o master di primo o secondo livello, non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e non siano dipendenti pubblici o privati.

3. I tirocini curriculari sono attivati con accordi *inter* istituzionali o con procedure di evidenza pubblica da regolamentare con appositi provvedimenti. Il segretario generale può stipulare accordi con imprese ed enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa; può altresì attivare programmi, di durata determinata, di *visiting fellowship* in relazione agli obiettivi programmatici del Consiglio.

Art. 43.
Interventi assistenziali

1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, possono essere previsti interventi assistenziali sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

Art. 44.
Norme transitorie e abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al regolamento per l'affidamento degli incarichi di ricerca di cui all'art. 19, comma 3, della legge del 30 dicembre del 1986, n. 936, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 9 aprile 2008.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

il regolamento degli organi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nel testo approvato dall'assemblea nella seduta del 12 luglio 2018;

il regolamento di organizzazione approvato dall'assemblea nella seduta del 18 settembre 2018;

il regolamento recante ulteriori norme in materia di designazione di componenti in organismi pubblici con procedura definita dall'art. 13 della legge n. 936 del 1986 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1989;

il regolamento per la resa di parere ai sensi dell'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato dall'assemblea nella seduta del 27 febbraio 2019.

3. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione con esse incompatibili.

ALLEGATO *1*
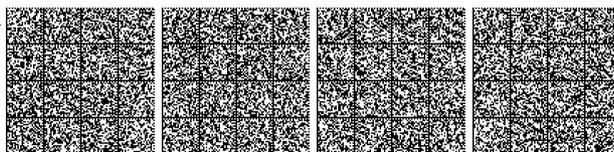
CODICE ETICO DEI CONSIGLIERI DEL CNEL E DI QUANTI DESIGNATI DALLO STESSO PRESSO ALTRI ORGANISMI PUBBLICI

Articolo 1

(Status di Consigliere del CNEL)

1. Il presente Codice etico reca i principi guida di comportamento dei Consiglieri del CNEL e di quanti designati dallo stesso presso altri Organismi pubblici, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dai Regolamenti.

2. Lo status di Consigliere del CNEL comporta una peculiare responsabilità che discende direttamente dalla collocazione del CNEL nell'Ordinamento della Repubblica tra gli Organi Ausiliari dello Stato previsti dalla Costituzione.

3. L'attività dei Consiglieri deve essere conforme alla posizione di indipendenza ed autonomia costituzionale riconosciuta al CNEL dal vigente quadro ordinamentale.

Articolo 2

(Disposizioni generali)

1. Il Consigliere del CNEL e quanti designati dallo stesso presso altri Organismi pubblici, si impegnano a rispettare il Codice etico al momento dell'assunzione dell'incarico e a tenere una condotta ispirata ai principi di integrità, trasparenza, diligenza e responsabilità.

2. L'attività dei Consiglieri deve essere improntata a fiducia e collaborazione, anche al fine di favorire la più ampia convergenza nei processi deliberativi.

3. Il Consigliere del CNEL conforma la propria attività al criterio della più ampia partecipazione ai lavori dell'Istituzione.

Articolo 3

(Doveri dei Consiglieri)

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare con assiduità ai lavori dell'Assemblea del CNEL e degli Organi istruttori ai quali è assegnato, anche attraverso lo strumento di delega previsto.

2. In caso di conflitto di interessi, ossia quando uno specifico interesse privato potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun Consigliere o designato dal CNEL presso altri Organismi lo segnala ed assume i necessari comportamenti atti a rimuoverlo.

Articolo 4

(Doveri dei Consiglieri in occasione di eventi esterni)

1. Qualora sia in missione o partecipi a congressi, manifestazioni, seminari per conto del CNEL, il Consigliere è tenuto ad esprimere la posizione e gli orientamenti del CNEL stesso.

ALLEGATO *2*

PRINCIPI GENERALI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE PRESSO IL CNEL

INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce i principi generali che definiscono i processi di consultazione pubblica a cura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Il documento è stato redatto sulla base delle linee guida sulla consultazione pubblica, presentate il 9 marzo 2017 dal Dipartimento della Funzione pubblica, nell'ambito della partecipazione italiana all'iniziativa internazionale *Open Government Partnership*.

Le indicazioni riportate nel documento sono di natura generale e potranno essere integrate da altri documenti che approfondiscano i modelli di consultazione adatti a particolari casi.

In accordo con i principi di trasparenza, partecipazione e *accountability*, il processo di consultazione pubblica prevede 3 fasi:
1. una fase iniziale in cui redige il documento oggetto della consultazione, a cura degli Organi di vertice del CNEL (Presidenza, Segretariato generale, Direzione generale per il programma);
2. una fase di consultazione pubblica con le Parti sociali rappresentate al CNEL, con le Associazioni dei consumatori e con i cittadini;
3. una fase di presentazione dei risultati delle consultazioni pubbliche.

PRINCIPI GENERALI

1. IMPEGNO

L'apertura di un processo decisionale è uno dei valori che ispira l'attività dal CNEL e il risultato di una decisione condivisa dal Consiglio, dai dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire il rispetto dei principi generali per le consultazioni pubbliche e l'inclusione dei risultati della consultazione nel processo decisionale, vale a dire nell'ambito dell'attività propositiva e consultiva proprie del Consiglio, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione.

Il CNEL si impegna a considerare la consultazione come una fase essenziale del processo decisionale e a ricorrervi in relazione alla materia trattata e alla rilevanza della decisione per il territorio e per i destinatari; a tal fine si impegna anche a determinare quali provvedimenti, per la loro natura e rilevanza, devono essere oggetto di consultazione, dandone adeguata pubblicità; il CNEL promuove e accoglie l'iniziativa dal basso e l'innovazione nei processi consultivi, e sostiene le iniziative di partecipazione dei cittadini, delle Parti sociali e delle associazioni dei consumatori; il CNEL impegna adeguate risorse (finanziarie, logistiche, tecnologiche e umane) affinché la consultazione risulti essere efficace; il CNEL crea un' adeguata preparazione organizzativa per i processi di consultazione, attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione e l'acquisizione di competenze per gestire tali processi e la formazione di reti di collaborazione per lo scambio delle buone pratiche tra soggetti pubblici e privati; il CNEL si impegna, quando necessario, a ricorrere a figure tecniche, terze ed indipendenti, con competenze professionali specifiche nella gestione dei processi consultivi; il CNEL, per quanto possibile, si impegna a favorire la partecipazione delle associazioni rappresentate nel CNEL e di altre associazioni rappresentative nelle specifiche materie oggetto di consultazione, nonché di tutti i soggetti che contribuiscono a formare un ecosistema partecipativo e responsabile, al fine di moltiplicare presso la società civile le occasioni di dibattito sui temi oggetto di consultazione; il CNEL sceglie il tipo di strumenti da utilizzare per la consultazione (*off line/on line*) più adeguato ai contenuti e alla portata delle decisioni pubbliche per cui si chiede la partecipazione.

2. CHIAREZZA

Gli obiettivi della consultazione, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche.

Il CNEL deve esplicitamente definire in anticipo come verrà considerato l'esito della consultazione, vale a dire se questo sarà vincolante per l' adozione dei provvedimenti conseguenti (disegni di legge, pareri,
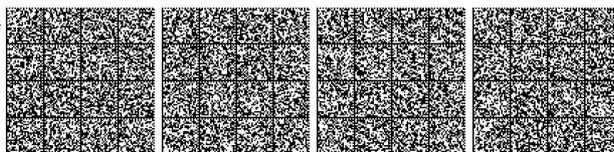
osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi e indagini); la consultazione e tutta la documentazione informativa a suo corredo devono essere formulate in un linguaggio facile da comprendere, chiaro e adeguato ai potenziali partecipanti; nel caso di materie complesse il CNEL si impegna a produrre anche delle sintesi non tecniche in stile divulgativo; i quesiti della consultazione devono essere formulati in un linguaggio chiaro e adeguato, attraverso frasi concise e brevi; la consultazione e i materiali informativi associati devono essere comunicati e diffusi attraverso modalità tali da rendere edotti e coinvolgere i partecipanti nella formulazione di proposte e commenti; tutti i materiali informativi associati alla consultazione devono riportare i dati riguardanti chi li ha prodotti, quando e come sono stati elaborati, a quali fonti di dati fanno riferimento;
la divisione delle responsabilità e dei ruoli tra CNEL e partecipanti alla consultazione è resa esplicita chiaramente prima dell'avvio della consultazione; gli indicatori quantitativi e qualitativi e le metodologie per la valutazione finale della consultazione sono definiti chiaramente nella fase iniziale e resi pubblici.

3. TRASPARENZA

Tutte le fasi, gli aspetti e i costi del processo di consultazione sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini.

Le attività di comunicazione accompagnano e supportano la consultazione lungo le fasi di progettazione, svolgimento e valutazione, al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, favorire il coinvolgimento attivo e migliorare la qualità dei processi consultivi; il CNEL rende pubblico l'esito della consultazione, al termine di essa ed al termine di ogni fase per i processi consultivi più complessi, attraverso un rapporto di sintesi; il rapporto, oltre a riassumere le posizioni raccolte, chiarisce come queste influenzeranno la decisione finale e rende noti i motivi per cui, eventualmente, non potranno essere accolte; il CNEL rende pubblici tutti i documenti a corredo della consultazione, nonché le posizioni espresse dai partecipanti, i loro commenti e le loro proposte, sia in formato integrale che attraverso rapporti di sintesi, in modo da favorire un livello adeguato e diffuso di controllo; la documentazione deve essere resa disponibile in formati digitali tali da permetterne la condivisione, il riuso e la permanenza nel tempo (5 anni); il CNEL garantisce la
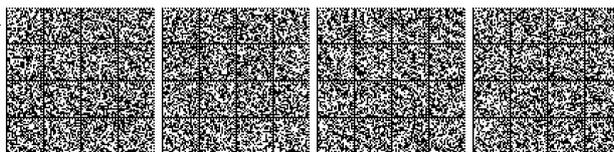
trasparenza sui partecipanti alla consultazione, pubblicando informazioni in forma aggregata (es.: numero di partecipanti, numero dei commenti pervenuti, natura dei partecipanti, caratteristiche anagrafiche dei partecipanti, etc.) e, dove questo non comporti una violazione della *privacy*, in forma puntuale; il CNEL rende pubblici in un documento a corredo della consultazione tutti i nomi ed i profili professionali dei funzionari e dei consulenti che sono coinvolti a vario titolo nell'organizzazione della consultazione.

4. SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE

La consapevolezza dell'importanza dei processi di consultazione deve essere sostenuta anche mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni.

Il CNEL promuove la creazione, al suo interno e con tutti i soggetti coinvolti, di comunità attive e consapevoli capaci di sviluppare un dibattito, *on line* e *off line*, maturo e non polarizzato e di formulare proposte e commenti; il CNEL può considerare di coinvolgere i destinatari della consultazione nella individuazione delle modalità di realizzazione della consultazione al fine di costruire un quadro di riferimento condiviso che garantisca legittimazione alla partecipazione e la fiducia reciproca; il CNEL adotta, con adeguate risorse umane ed economiche, le iniziative (*off line*) e le tecnologie (*on line*) necessarie per permettere un'effettiva partecipazione prima, durante e dopo il processo di consultazione; il CNEL promuove la cultura della partecipazione, dell'integrità e del monitoraggio civico nelle scuole mediante corsi e moduli formativi specifici ed incentiva la creazione di reti di relazioni tra la scuola ed i soggetti pubblici e privati dedicati a tale compito; il CNEL può mettere a disposizione gratuitamente i luoghi pubblici per permettere ai cittadini di sviluppare forme di dialogo diretto tra loro e con l'amministrazione; il CNEL, anche mediante il ricorso alle sue risorse interne, attiva una comunicazione volta a mettere in risalto e riconosce il valore aggiunto del risultato ottenuto tramite la partecipazione al processo decisionale mediante la consultazione; a tal fine il CNEL individua ed elabora appositi indicatori.
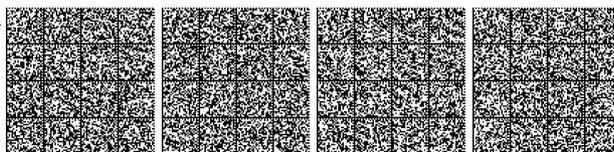
5. PRIVACY

La consultazione pubblica deve garantire il rispetto della *privacy* dei partecipanti.

Tutte le fasi del processo di consultazione sono realizzate in modo da rispettare le norme nazionali in tema di *privacy*; in particolare il trattamento dei dati personali da parte del CNEL deve avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento, fra l'altro, al rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza; il CNEL definisce in anticipo il grado di anonimato e il corrispondente livello di autenticazione richiesto per partecipare alla consultazione e lo rende noto; l'intervallo di possibili gradi di anonimato inizia dall'autenticazione con pseudonimo (solo tramite *mail on line*) fino all'autenticazione forte (ad es: *off line* con documento e *on line* con SPID); il CNEL identifica, nella fase di ideazione della consultazione, quali informazioni registra e mantiene e per quanto tempo, anche in accordo con il grado di anonimato che si richiede; il CNEL rende pubbliche le politiche di *privacy* relative ad ogni modalità di coinvolgimento prevista dalla consultazione, fornendo la dovuta informativa per il trattamento dei dati personali e acquisendo il necessario consenso, in modo che il partecipante possa conoscere in anticipo quali informazioni sono raccolte, per quanto tempo e come saranno gestite ed usate; il CNEL consente ai partecipanti, ove possibile, di scegliere se pubblicare i propri dati identificativi o meno nella reportistica relativa alla consultazione; il CNEL evidenzia e diffonde le regole di comportamento e i termini di uso per la consultazione a cui i partecipanti sono soggetti (moderazione, rimozioni di contenuti non appropriati, rimozioni di violazioni dei diritti di terzi, etc).

6. IMPARZIALITÀ

La consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale.

Il CNEL deve essere guidato esclusivamente da interessi espliciti e dichiarati durante l'intero processo di consultazione; a tal fine può dotarsi di figure di garanzia interne, o coinvolgere soggetti terzi indipendenti, in grado di monitorare l'imparzialità del processo consultivo; la platea dei soggetti chiamati a partecipare alla consultazione deve comprendere tutti
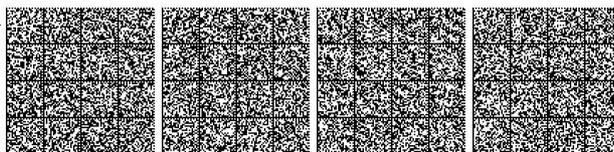
i potenziali interessati alla materia oggetto di consultazione, sia quelli interessati direttamente che indirettamente dalla decisione pubblica; i quesiti sono formulati in una modalità neutra tale da non condizionare i giudizi verso un esito predeterminato; l'analisi dei dati e delle informazioni reperite attraverso la consultazione deve essere effettuata in modo neutro, completo e trasparente.

7. INCLUSIONE

Il CNEL deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.

Il CNEL, in funzione della portata della consultazione, accoglie i bisogni di tutte le categorie dei potenziali interessati e prevede le opportune misure per permettere la loro partecipazione, riconoscendo il valore intrinseco di ciascun contributo; la scelta degli strumenti da usare per realizzare la consultazione non deve pregiudicare la partecipazione di nessuno dei soggetti interessati, per motivi logistici, tecnologici, di sicurezza, socio economico, culturali, religiosi e di genere; il grado di anonimato (che può variare da una identificazione forte fino all'anonimato tramite pseudonimo), soprattutto nelle modalità *on line*, deve essere scelto in modo da non pregiudicare la partecipazione di tutti; a seconda dell'ampiezza e della tipologia della platea dei potenziali interessati, il CNEL può prevedere diversi canali di accesso alla consultazione e diverse fasi di consultazione, ciascuna adatta ai bisogni delle varie categorie dei soggetti coinvolti; la consultazione può fare ricorso a soluzioni tecnologiche e a una combinazione di modalità *on line* e *off line* per permettere l'accesso a tutte le categorie di utenti, senza che pregiudizi siano arrecati da condizioni sociali, livello di istruzione, genere, età e salute.

8. TEMPESTIVITÀ

La consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le
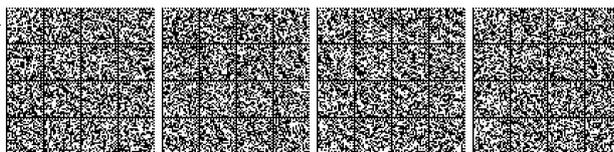
condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione.

Il CNEL fissa in anticipo l'orizzonte temporale relativo al processo di consultazione e lo rende noto alle parti sociali rappresentate al CNEL, alle associazioni di consumatori e ai cittadini per tempo attraverso tutti i canali a sua disposizione (*emai*l, *social media*, annunci, lettere di invito, etc.); il CNEL assicura ed incentiva un periodo di dibattito e analisi dei vari punti di vista tra gli interessati, che può svolgersi con l'intervento attivo del CNEL o del tutto indipendentemente da esso, nella fase antecedente la consultazione vera e propria; la durata di questo dibattito mira ad assicurare un periodo di pubblicità che sia adeguato al numero dei destinatari ed all'oggetto della consultazione; il CNEL pianifica una durata adeguata per il processo consultivo e prevede, per la consultazione vera e propria, un periodo possibilmente compreso tra le 8 e le 12 settimane.

9. ORIENTAMENTO AL CITTADINO

La consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo da rendere tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione.

Il CNEL prevede, in funzione dell'impegno temporale richiesto per partecipare, forme di facilitazione (es. salvataggi intermedi, stampe degli elaborati, etc.) orari e sedi che permettano all'utente di conciliare la partecipazione con le proprie esigenze di vita e lavoro; il CNEL evita di far coincidere il periodo di consultazione esclusivamente con i periodi dell'anno come quelli festivi o estivi e di avviare iniziative di consultazione su questioni irrilevanti; il CNEL favorisce il coordinamento con le altre istituzioni, al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative di consultazione che si rivolgono alla stessa platea di soggetti; il CNEL può valutare l'adozione di processi consultivi su base periodica (consultazioni cicliche) nel caso di materie di vasto interesse pubblico che sono soggette a frequenti processi decisionali o che prevedono il coinvolgimento stabile di soggetti portatori di interesse.

ALLEGATO *3*
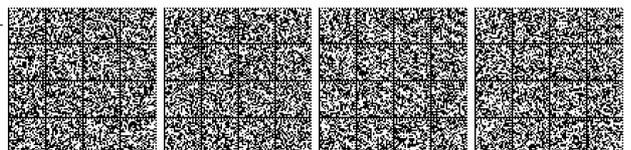
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME *SOCIAL* DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

(Determinazione del Segretario generale 18 maggio 2018, prot. n. 771)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Le prescrizioni di cui alla presente determina sono riferite in particolare al *Social Network Twitter* ma sono applicabili alla generalità delle piattaforme *social* per le quali il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dispone dei relativi *accounts*. Esse costituiscono linee di indirizzo fino alla definizione di specifiche unità organizzative competenti, all'esito della revisione degli atti regolamentari del CNEL

Articolo 2

(Finalità).

L'utilizzo dei *Social Networks*, e di *Twitter* in particolare, è finalizzato al rilancio di pubblicazioni già effettuate sul sito *internet* istituzionale, a diffondere l'informazione circa la produzione da parte del CNEL di atti ufficiali (audizioni, pareri, rapporti, relazioni) che formano oggetto di comunicati stampa.

La presenza del CNEL nei *Social Networks* ha come scopo - verso l'esterno - quello di accrescere la trasparenza e la platea di utenti interessati agli atti prodotti dal CNEL come pareri, osservazioni, proposte, rapporti e relazioni, già pubblicati in raccolte o banche dati e per i quali si ritiene di fornire una ulteriore possibilità di accesso da parte del pubblico e — verso l'interno - quello di raccogliere commenti, suggerimenti o reazioni, quale *feedback* all'azione dell'Organo.

Articolo 3

(Competenza e responsabilità)

L'utilizzo della piattaforma *social* è rimesso al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del CNEL come individuato
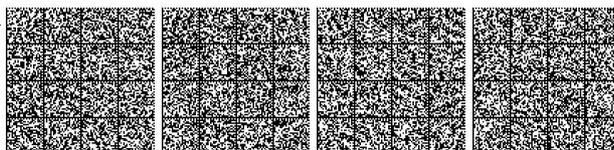
negli ordini di servizio citati in premessa, attenendosi strettamente alle indicazioni impartite, di volta in volta, dal segretario generale, che ne assume la piena responsabilità, ovvero da un suo delegato.

Articolo 4

(Contenuti).

Gli atti del CNEL sono pubblicati sull'*account social* attraverso la indicazione di un "titolo" che ne esprima direttamente il contenuto, con esclusione di ogni commento o giudizio di valore.

E' altresì escluso nell'*account social* del CNEL, qualsiasi commento (*like, retweet* o simili) da apporre a qualsiasi *account* esterno, specie se privato.

Sono pubblicabili sull'*account* CNEL gli atti già oggetto di uno specifico comunicato stampa, attraverso l'inserimento, nel *tweet*, del *link* al testo pubblicato sul sito istituzionale.

Il funzionario addetto monitorizza i commenti e i *retweet* relativi al CNEL e ne informa tempestivamente il Segretario generale.

Articolo 5

(Policy in materia di following)

Il CNEL segue i propri interlocutori istituzionali e gli organismi in esso rappresentati, le Istituzioni della Repubblica, gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, le Istituzioni europee e dell'Unione europea, le Istituzioni analoghe al CNEL di altri Paesi, le Istituzioni internazionali o multinazionali, i Governi ed altresì le Associazioni, i Sindacati, le Istituzioni autonome, le Università e altre Istituzioni scolastiche o di formazione; segue altresì i mezzi di informazione in tutte le forme esistenti, comprese *blog* o *account* personali che abbiano rilievo e funzione di *media*.

Non segue direttamente né partiti, né persone o soggetti politici, né privati.

Articolo 6

(Altre piattaforme social).

Il Segretario generale assicura equivalente copertura, soggetta ai requisiti ed alle specifiche di cui agli articoli precedenti, delle pubblicazioni su piattaforme *social* per le quali il CNEL dispone dei relativi *accounts* e alimenta il canale *YouTube*.

19A05127

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 68/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), in data 30 maggio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008900/CONS-L-85 del 1° luglio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 68/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2019, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2019, in misura pari a € 38.00 pro-capite.

19A05136

Approvazione della delibera n. 627/2018 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), in data 4 maggio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008895/PIND-L-88 del 1° luglio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 627/2018 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 4 maggio 2018, recante: «Maggior rivalutazione dei montanti degli iscritti per le annualità 2014, 2015 e 2016».

19A05137

Approvazione della delibera n. 24/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), in data 23 maggio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010098/VET-L-81 del 26 luglio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24/VCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 23 maggio 2019, con la quale è stata adottata la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni con decorrenza 2020, ai sensi dell'art. 47 del regolamento di attuazione dello statuto.

19A05138

Approvazione della delibera n. 5/2019 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), in data 20 giugno 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010234/GEO-L-157 del 31 luglio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/2019 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa geometri in data 20 giugno 2019, concernente la delega al consiglio di amministrazione per l'approvazione e integrazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 33, comma 2, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

19A05139

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2/2019 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) il 28 marzo 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008893/BIO-L-55 del 1° luglio 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2/2019 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 28 marzo 2019, concernente la modifica dell'art. 4, comma 2, del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

19A05149

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconoscimento della società «Italcert S.r.l.», in Milano per l'approvazione separata valvole ed altri equipaggiamento di servizio.

Con decreto dirigenziale prot. 24330 del 29 luglio 2019, la società Italcert S.r.l., con sede in Milano, organismo notificato TPED (N.B. n. 0426), è stata riconosciuta per l'approvazione separata valvole ed altri equipaggiamento di servizio per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell'ADR è indicata una norma di riferimento destinate a cisterne per il trasporto di merci pericolose per la modalità di trasporto stradale, nel periodo di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

19A05144

Autorizzazione della società «Eurofins Modulo Uno S.r.l.», in Torino per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015

Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 23 luglio 2018, prot. 23661, la Società Eurofins Modulo Uno S.r.l. - via Cuorgnè 21 - 10156 Torino, che ha incorporato per fusione la Società ICE Istituto certificazione europea S.p.a., sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata autorizzata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Il nuovo logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015) è il seguente:
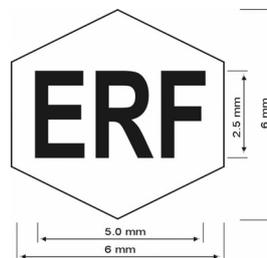
La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. 19028 del 12 giugno 2019) della Eurofins Modulo Uno S.r.l. - via Cuorgnè 21 - 10156 Torino, quale Organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

19A05158
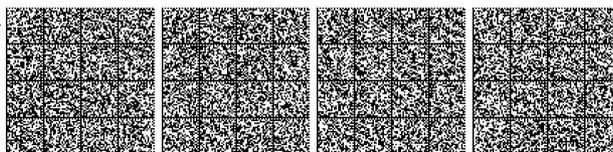
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato», registrata con regolamento (UE) n. 2016/162 della Commissione europea del 28 gennaio 2016.

Considerato che la modifica è stata presentata dall'Associazione per la tutela della Mortadella di Prato IGP, viale Montegrappa, 138 - 59100 Prato (PO), soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e dalla Regione Toscana è risultato che la richiesta presentata dall'Associazione per la tutela della Mortadella di Prato IGP soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, acquisito il parere della Regione Toscana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Mortadella di Prato», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Divisione PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
MORTADELLA DI PRATO

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Mortadella di Prato» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La «Mortadella di Prato» è un prodotto di salumeria costituito da un impasto di carni suine, sale marino, aglio, spezie e alchermes o alkermes (in quantità compresa fra lo 0,3 e lo 0,6 %), insaccato e sottoposto a trattamento termico.

Il prodotto deve presentare al momento della immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

2.1. *Caratteristiche fisiche:*

peso: compreso tra 0,5 e 10 kg;

forma: cilindrica o vagamente ellittica;

lunghezza: compresa tra 8 e 70 cm;

diametro: compreso tra 6 e 35 cm.

2.2. *Caratteristiche organolettiche:*

aspetto esterno: liscio o grinzoso a seconda del budello utilizzato;

consistenza dell'impasto: soda e compatta, morbida al palato per la fine macinatura;

colore esterno: rosato e tendente all'opaco;

colore interno: rosa scuro, grazie all'azione colorante dell'alchermes, con macchie di bianco dovute ai cubetti di grasso;

profumo: penetrante e speziato con nota di alchermes fin dal primo impatto;

sapore: tipico del prodotto per il contrasto fra la nota calda e pungente delle spezie, dell'aglio e del sale marino e quella dolce e delicata dell'alchermes.

2.3. *Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:*

rapporto lipidi/proteine: max 1,5.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione e primo confezionamento della «Mortadella di Prato» comprende l'intero territorio del Comune di Prato e dei Comuni di Agliana, Quarrata e Montale in Provincia di Pistoia.

Art. 4.
Origine del prodotto 2

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori e dei confezionatori è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

5.1. *Materia prima e ingredienti*

La «Mortadella di Prato» è costituita esclusivamente dai seguenti tagli di carne, nelle percentuali in peso indicate:

spalla: da 40 a 50%;

lardo: da 9 a 15%;

rifilatura prosciutto: da 10 a 20%;

capocollo: da 5 a 15%;

guanciale: da 5 a 15%;

pancetta: da 5 a 10%.

Gli ingredienti obbligatori sono in peso:

alchermes: da 0,3 a 0,6%;

pepe macinato: da 0,1 a 0,3%;

pepe in grani: da 0,1 a 0,2%;

sale marino: da 2,0 a 3,0%;

spezie macinate (coriandolo, cannella, noce moscata, macis e chiodi di garofano): da 0,1 a 0,25%;

aglio: da 0,08 a 0,2%.
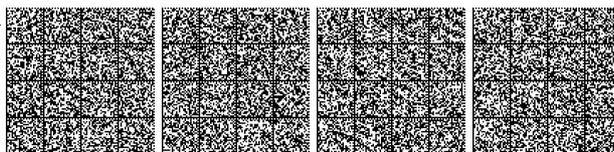
È ammesso l'uso di conservanti a norma di legge.

È vietata l'aggiunta di glutammato di sodio.

5.2 *Tecniche di lavorazione*

5.2.1 *Rifilatura, macinatura ed impastatura*

I tagli, lavorati manualmente con l'ausilio di un coltello, per consentire un'accurata rifilatura della carne e la completa asportazione delle parti tendinose esterne, e successivamente sezionati in cubetti, vengono fatti riposare per almeno 24 ore in celle frigorifere ad una temperatura compresa tra 0 e 2°C. Trascorso tale periodo di tempo, i vari componenti carnei, escluso il lardo, vengono macinati nel tritacarne avente stampi di 4-8 mm di diametro e, di seguito, miscelati per 3-10 minuti con i cubetti di lardo, il sale marino, l'aglio, il pepe in grano e macinato e le spezie macinate. Sull'impasto si versa quindi l'alchermes e si amalgama il composto.

5.2.2 *Insaccatura e legatura*

Si procede con l'insaccatura, per la quale viene utilizzato il budello naturale o sintetico. Nel caso si tratti di budello naturale questo deve preventivamente essere lavato con acqua corrente e aceto per almeno due ore o, in alternativa, immerso in acqua e aceto per due ore.

L'insaccatura nel budello avviene con una dose di macinato di peso variabile tra i 0,5 e i 10 kg. Seguono le operazioni di legatura tramite l'impiego di spago di canapa o rete elastica di cotone.

5.2.3 *Stufatura e cottura 3*

Il processo produttivo prosegue con la «stufatura»: il prodotto, per un periodo di tempo compreso tra uno e tre giorni a seconda della pezzatura, viene appeso in appositi locali che assicurino una temperatura progressivamente decrescente da un valore iniziale compreso tra 25°C e 23°C fino ad un valore finale compreso fra 20°C e 18°C e una umidità relativa gradualmente crescente da un valore iniziale compreso tra 60% e 65% fino a raggiungere un valore finale compreso tra 73% e 78%.

Ultimata la stufatura, il prodotto viene sottoposto, in alternativa, ad uno dei seguenti trattamenti termici:

cottura in forno a vapore per un tempo compreso tra nove e tredici ore fino a far raggiungere al cuore del prodotto una temperatura compresa fra 70°C e 72°C;

cottura in caldaia, immergendo il prodotto in acqua a temperatura ambiente; raggiunta la temperatura fra 90°C e 100°C, questa deve essere abbassata ad una temperatura compresa tra i 75°C e gli 80° C e mantenuta a tale livello per un intervallo di tempo compreso tra centocinquanta e duecento minuti.

5.3.4 *Risciacquo, raffreddamento e confezionamento*

Ultimata la cottura, il prodotto viene risciacquato con acqua a temperatura ambiente, quindi raffreddato in cella frigo o abbattitore fino a raggiungere una temperatura fra 0°C e +2° C al cuore del prodotto per un periodo di tempo pari ad un minimo di ventiquattro fino ad un massimo di quarantotto ore, al termine del quale si procede all'asciugatura e ad un primo confezionamento che avviene sottovuoto.

Questo primo confezionamento deve essere effettuato entro un tempo non superiore ai venti minuti dall'asciugatura, in modo che la «Mortadella di Prato» non subisca sbalzi di temperatura ed umidità, i quali, oltre a causare il rischio di proliferazione microbica, avrebbero l'effetto di rompere irrimediabilmente il delicato equilibrio organolettico del prodotto, compromettendone l'aroma e alterandone il caratteristico colore rosato.

Il prodotto così ottenuto può essere riconfezionato in tranci o in fette, in vaschette, ed altre confezioni a norma di legge, sottovuoto, in atmosfera modificata, anche al di fuori dell'area geografica.

Art. 6.
Legame con il territorio

La «Mortadella di Prato» è un prodotto di chiaro stampo medievale, che si caratterizza principalmente per le sue caratteristiche organolettiche, frutto dell'originale connubio dell'alchermes (liquore color porpora ricavato un tempo dalla cocciniglia, la celeberrima «grana del tintore», e utilizzato come colorante e aromatizzante), con una abbondante speziatura, (considerata utile a fini batteriostatici e conservativi del prodotto).

La sua specificità è inoltre rafforzata dalla scelta dei tagli di carne utilizzati, dalla lavorazione tradizionale e consolidata e dalla particolarità degli ingredienti, caratteristiche che la rendono un unicum nel panorama gastronomico italiano e che si possono così riassumere: i tagli di carne sono quelli ritenuti più idonei al trattamento di cottura che avviene a termine della stufatura; l'impasto è reso particolarmente coeso grazie al gel proteico ottenuto dalla combinazione delle proteine dei tessuti connettivi, disciolte per azione del sale, con gli zuccheri contenuti nel liquore alchermes; l'impiego del sale marino nell'impasto svolge la duplice funzione di migliorare l'appetibilità del prodotto e di esplicare un'azione batteriostatica necessaria ad una più lunga conservazione; le spezie macinate, (coriandolo, cannella, noce moscata, macis e chiodi di garofano), il pepe nero macinato e in grani e l'aglio, oltre ad agire sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finale, esplicano un'azione batteriostatica ed antiossidante, proteggendo in tal modo i grassi dall'irrancidimento.

Un altro aspetto peculiare è dato dalla circostanza che la cottura è preceduta dalla stufatura, che deve avvenire in locali dedicati, tali da assicurare condizioni di temperatura progressivamente decrescente ed umidità crescente, in modo da garantire una asciugatura prolungata e graduale del prodotto.

La reputazione del prodotto e il suo legame con il territorio sono dimostrati dai seguenti fattori:

6.1 *Fattori naturali*

Prato fu caratterizzata, fin dall'antichità, da un uso precoce e razionale delle acque del fiume che la attraversa, il Bisenzio, il quale ha un regime idrico di natura torrenziale, con grandi variazioni di portata al variare delle stagioni. La necessità di bonificare la vasta e fertile pianura alluvionale, attraversata, oltre che dal Bisenzio, anche da vari torrenti (Ombrone, Calice, Bardena, Brana, per citare i principali), e l'intuizione di poterne sfruttare le acque vivaci a fini energetici, per il funzionamento sia dei mulini che delle macchine tessili, portò alla costruzione delle c.d. «gore», una vasta rete di canali artificiali che percorrono la piana di Prato e si gettano in ultimo nel torrente Ombrone, che a sua volta tocca i Comuni confinanti di Agliana, Quarrata e Montale, ricadenti nella Provincia di Pistoia.

Le gore e i torrenti, oltre alla fornitura di energia, permisero in particolare lo sviluppo fin dall'epoca medievale dell'Arte dei Beccai (l'antico nome dei macellai), un'attività che, per motivi di igiene, richiedeva, come il mestiere di tintore, abbondanza di acqua corrente.

Fu allora che, grazie a talentuosi norcini, si affermò la lavorazione e l'uso di carne suina; che non solo godeva di particolare reputazione, ma costituiva, già all'epoca, una voce importante per l'economia. Nell'alto Medioevo essa rappresentava il consumo principale nei mesi fra novembre e gennaio, e superava il 30% nel corso dell'anno. Ogni famiglia contadina allevava il proprio maiale ed i cittadini abbienti ricorrevano all'uso della soccida, con la quale si affidavano alle ville di campagna animali da ingrassare, col patto di far «a mezzo di ciò che Dio ne fa». Anche nell'età comunale il consumo di carne suina è stimato nella misura del 32,1%. Almeno fin dalla metà del Cinquecento, a Prato, era concessa, per l'importante Fiera di settembre, la macellazione di cento maiali, in deroga alle restrittive norme del secolo. Ancora sussistono, per la stessa epoca, testimonianze sui «salsicciari» pratesi, categoria di gran fama e sottoposta ad un dazio particolare a causa dell'imponenza del giro d'affari rappresentato già allora dagli insaccati. Ecco dunque che, grazie ad un irripetibile connubio fra fattori naturali, culturali e umani, la perizia dei norcini di quegli anni si è trasmessa attraverso i secoli, fino a sfociare in una ricetta di chiaro stampo medievale, sia per la presenza di abbondante speziatura, (al fine di garantire una più lunga conservazione del prodotto); sia per l'utilizzo dell'alchermes, (liquore color porpora tinto dalla cocciniglia, la celeberrima «grana del tintore»), che richiama la secolare vicinanza, mediata dall'utilizzo comune della rete dei canali, fra gli antichi mestieri di tintore e beccaio.

6.2 *Fattori storici*

I primi documenti certi sulla «Mortadella di Prato» come prodotto originario della città di Prato risalgono al 1733, in occasione della beatificazione di suor Caterina de' Ricci, quando le monache dei monasteri domenicani di Prato allestiscono per gli ospiti un pranzo dove essa figura come specialità locale. Ritroviamo la «Mortadella di Prato» menzionata con questo nome nel 1854 nel carteggio Guasti-Pierallini, in articoli del giornale «Lo Zenzero» del 1862 e, lungo tutto il corso dell'800, in volumi di economia (L'Italia economica del 1868, l'Italia all'opera del 1869), in relazioni redatte in lingua italiana, inglese e francese per le Esposizioni internazionali di Londra e Parigi (in particolare del 1867) e in una nota di un commissario francese di polizia, che ci ragguaglia sull'esportazione del prodotto in Francia (1867) a conferma della sua conquistata reputazione. Nella relazione di un commissario per l'Esposizione internazionale di Londra, in particolare, si dice che «Le Mortadelle di Prato e di Bologna fuori (cioè all'estero) dan nome al genere intero». Anche durante il Novecento sono numerosi i riferi-

menti documentati alla «Mortadella di Prato», che valicano l'ambito dei ricettari locali per investire l'editoria, la stampa quotidiana nazionale e il mondo della gastronomia nazionale e internazionale, evidenziando in tal modo una crescita importante della sua rinomanza.
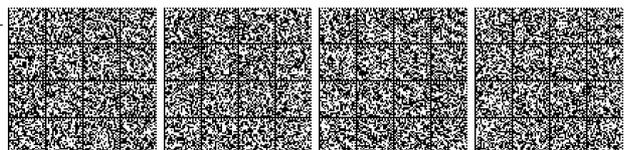
6.3 *Fattori economici e sociali*

La presenza dell'alchermes come ingrediente caratterizzante della «Mortadella di Prato» è un sicuro marcatore dell'origine e dell'esclusività pratese del prodotto. L'alchermes è infatti un liquore di colore rosso vivo ottenuto un tempo esclusivamente dalla cocciniglia, un insetto parassita essiccato e polverizzato, che per secoli è stato adoperato nella tintura dei tessuti, vale a dire in quella che è sempre stata l'attività economica principale della città. La grande dimestichezza pratese con la cocciniglia ha generato fino all'Ottocento una grande versatilità negli usi del colorante, che ha investito tanto il settore tessile quanto quello medicinale. Di questa tradizione è rimasto vivo l'utilizzo gastronomico dell'alchermes, in forme peculiari che continuano a improntare la tipicità del territorio, dalla pasticceria («pesche di Prato») alla salumeria («Mortadella di Prato»). Sul piano economico è inoltre da notare che le aziende pratesi hanno conservato la specificità dei metodi produttivi tradizionali rinsaldando in tal modo un know how proprio del luogo di origine.

6.4 *Fattori gastronomici e culturali*

La peculiarità della «Mortadella di Prato» ha fatto sì che il prodotto fosse presente in molti libri di cucina e guide gastronomiche locali, nazionali e internazionali, fin dalla prima edizione della «Guida gastronomica d'Italia» del Touring Club Italiano (1931). La sua fama è anche legata alla predilezione dimostrata da grandi chef e personaggi della cultura e della gastronomia internazionali, come il grande scrittore spagnolo Manuel Vasquez Montalban. È stata inoltre valorizzata come espressione genuina della tradizione gastronomica di Prato da associazioni come l'Accademia italiana della cucina (1987) e Slow food, che nel 2000 ha istituito un presidio del prodotto. Fin dal '700 si usa gustare localmente la «Mortadella di Prato» con i fichi oppure nella cucina tradizionale come ingrediente di molti piatti tipici, tra i quali i «sedani alla pratese». Il prodotto viene abitualmente proposto in fiere anche di carattere internazionale, oltre che nella locale manifestazione «Divini profumi. Tra bere e sapere, cultura e sapori della Provincia di Prato».

Art. 7.
Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti, da una struttura di controllo, conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La struttura designata è Agroqualità S.r.l. - viale Cesare Pavese 305 - 00144 Roma - tel. 06.54228575 fax 06.54228692 posta elettronica: agroqualita@legalmail.it - agroqualita@agroqualita.it

Art. 8.
Commercializzazione ed etichettatura

La «Mortadella di Prato» può essere commercializzata intera, in tranci, o a fette, confezionata sottovuoto, in atmosfera modificata, in vaschetta e altre confezioni a norma di legge.

La designazione del prodotto reca obbligatoriamente in etichetta o sulla confezione, a caratteri chiari e leggibili, la denominazione intraducibile «Mortadella di Prato», seguita dall'acronimo «IGP» o dall'espressione «Indicazione geografica protetta», solo quest'ultimi tradotti nella lingua del paese in cui il prodotto viene commercializzato, il simbolo europeo dell'IGP e il logo, come da riproduzione sotto riportata, formato da una immagine ellittica intersecata nella parte inferiore dal perimetro di un riquadro in forma rettangolare, che modifica la sagoma dell'ovale, fondendosi con esso in un'unica figura.

Il bordo è di colore blu - pantone 7463c (96%C 58%M 29%Y 16%K).

All'interno, lo sfondo presenta una sfumatura di tipo lineare, verticale dall'alto verso il basso, con inizio (in alto) di colore blu - pantone 7463c (96%C 58%M 29%Y 16%K) - e fine (in basso) di colore bianco.

All'interno del riquadro rettangolare, centrata e disposta su un'unica riga, è riportata la dicitura «Mortadella di Prato» di colore nero (0%C 0%M 0%Y 100%K) con carattere font «Trajan pro bold», dove la preposizione «di» è ridotta in scala al 77% rispetto a «Mortadella» e «Prato».

Nella parte dell'ellisse immediatamente superiore al citato riquadro, v'è il disegno di un salume, che rappresenta la Mortadella di Prato; l'area dell'involucro esterno ha il colore pantone 500c (16%C 50%M 38%Y 4%K), mentre l'area del «taglio», che rappresenta l'interno del salume, ha il colore pantone 7419c (20%C 70%M 35%Y 10%K); sovrapposto, ma leggermente sfalsato rispetto a tale immagine, v'è il profilo stilizzato in colore bianco dei contorni del salume medesimo e della sua tipica macchiettatura interna.

Il salume è sormontato dal profilo stilizzato, tracciato in colore bianco, del «Castello dell'imperatore», monumento rappresentativo della città di Prato, a sottolineare l'appartenenza del prodotto alla tradizione gastronomica cittadina.

Al di sopra di quest'ultimo, disposte su una curva che idealmente riproduce quella del bordo dell'ovale, vi sono tre stelle di colore giallo pantone 3945c (0%C 0%M 100%Y 0%K).

Il logo, la cui larghezza non può essere comunque inferiore ai 2,5 cm, si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Esso dovrà comunque essere ripetuto sulle due superfici minori, al fine di garantire la riconoscibilità del prodotto, qualora lo stesso fosse affettato sul banco dal rivenditore finale.

19A05153

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di diciannove società cooperative aventi sede nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Veneto.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco. Tale procedimento viene avviato ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, causa la mancata revisione degli enti cooperativi presenti nel citato elenco, così come stabilito dalla nuova normativa e precisamente dall'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 come modificato dall'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017 (cosiddetta legge di bilancio 2018).

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo pec all'indirizzo dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it
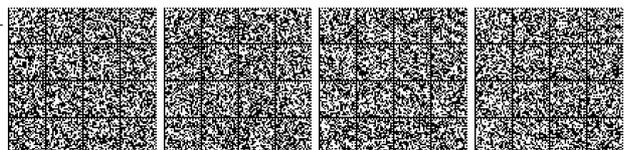
ELENCO N.9/SC/2019 DI COO. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' Legge n. 205/2017 art. 2545 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	COMPANY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	03574931204	BO - 529938	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	04/10/2016
2	SIERRA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	02684920354	RE - 304440	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA ROMAGNA	NO	09/09/2015
3	COMETA 2001 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A MUTUALITA' PREVALENTE	04138281003	RM - 735822	ROMA	RM	LAZIO	2015	24/07/1991
4	GEST SOCIETA' COOPERATIVA	13607591008	RM - 1460189	ROMA	RM	LAZIO	NO	11/11/2015
5	LFP SCARL	14123941008	RM - 1498588	ROMA	RM	LAZIO	2017	28/12/2016
6	NOA SOCIETA' COOPERATIVA	13607671008	RM - 1460192	ROMA	RM	LAZIO	2015	11/11/2015
7	NUOVA MONTECARLO 2012. SOCIETA' COOPERATIVA	14374411008	RM - 1516441	ROMA	RM	LAZIO	2017	22/06/2017
8	NUOVA PORTAMAGGIORE. SOCIETA' COOPERATIVA	14374441005	RM - 1516296	ROMA	RM	LAZIO	2017	22/06/2017
9	ALPA WORLDLINE TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	04010660712	FG - 292707	STORNARA	FG	PUGLIA	2015	06/03/2015
10	B.L.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	04072020714	FG - 297712	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	01/03/2016
11	DELIVERY TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	03893010714	FG - 282864	CARAPELLE	FG	PUGLIA	2013	22/02/2013
12	G.A. SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	03883150710	FG - 282073	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	11/01/2013
13	R.V.L. - SOCIETA' COOPERATIVA	03888680711	FG - 282519	CERIGNOLA	FG	PUGLIA	2013	05/02/2013
14	SL3000 - SOCIETA' COOPERATIVA	03885660716	FG - 282281	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	24/01/2013
15	SMA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03859880712	FG - 280279	CARAPELLE	FG	PUGLIA	2013	09/08/2012
16	SUPERTIR - SOCIETA' COOPERATIVA	04146520715	FG - 304459	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	23/06/2017
17	TRASPORTI ITAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	04163220710	FG - 305943	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	31/10/2017
18	EOS MB SOCIETA' COOPERATIVA	04596620759	LE - 304249	MELENDUGNO	LE	PUGLIA	2014	27/11/2013
19	ITALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	04290780230	VR - 408328	CASTAGNARO	VR	VENETO	NO	04/11/2014
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

19A05134

Nomina del commissario liquidatore delle società appartenenti al gruppo Istituto milanese fiduciario S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 26 luglio 2019, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, preso atto del decesso, avvenuto in data 26 giugno 2019, dell'avv. Lidia Santoro Ruo, nata a Campana (CS) il 15 marzo 1925, dimissionaria dal 6 giugno 2019 dalla carica di commissario liquidatore delle società appartenenti al gruppo di Istituto milanese fiduciario S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, composto anche dalle seguenti società:

1) Istituto finanziario milanese S.p.a., 2) I.F.M. Servizi finanziari S.p.a., 3) Rilancio S.r.l., 4) Cofinvest S.r.l, 5) I.F.M. Attività immobiliari S.r.l., 6) I.F.M. Attività industriali S.r.l., 7) I.F.M. Attività finanziarie S.r.l, 8) I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l., 9) I.F.M. Iniziative finanziarie S.r.l., 10) I.F.M. Servizi generali S.r.l., 11) Istituto milanese informatica S.r.l, 12) I.F.M. Immobiliare S.r.l., 13) La Residence S.r.l., 14) Cispadana costruzioni S.p.a., 15) I.F.M. Finanziamenti S.r.l., 16) Gefinvest S.r.l., 17) Capital S.r.l., 18) Elmo Due S.r.l, 19) Immobiliare Elmo S.r.l, 20) Finelmo S.r.l.,

il dott. Luca Annibaletti, nato a Milano il 4 febbraio 1963, domiciliato in Milano, alla via Arona, 4, codice fiscale NNBLCU63B04F205P, è stato nominato commissario liquidatore di Istituto finanziario milanese S.p.a. e di I.F.M. Iniziative finanziarie S.r.l., le cui attività procedurali non risultano ancora completamente concluse, oltre che delle società per le quali è stato già autorizzato il deposito degli atti finali *ex* art. 213 e 117 l.f., ma risultano ancora da completare adempimenti afferenti l'esecuzione dei riparti finali, anche con riguardo alla devoluzione delle somme di pertinenza dei creditori irreperibili, in applicazione del disposto dell'art. 117 l.f.

19A05150

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Oikos», in Bolzano

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

1) di autorizzare, ai fini della chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Oikos» con sede a Bolzano il commissario liquidatore incaricato, dott. Marco Peaquin a depositare presso la cancelleria del tribunale il bilancio finale di liquidazione ed il conto di gestione, allegati al presente decreto.

2) di autorizzare il commissario liquidatore ad incassare l'importo di euro 1.466,34 detratta la ritenuta d'acconto al 20 percento, a titolo di compenso.

3) di pubblicare il presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bolzano, 26 luglio 2019

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

19A05141

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-188) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
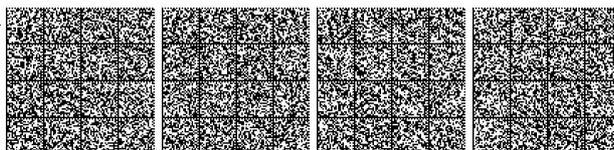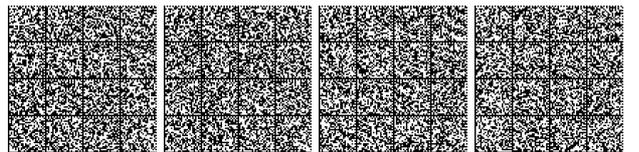
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
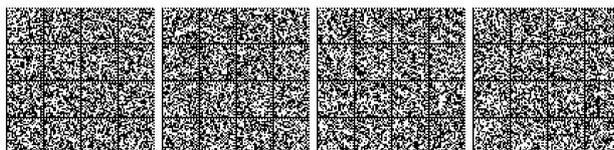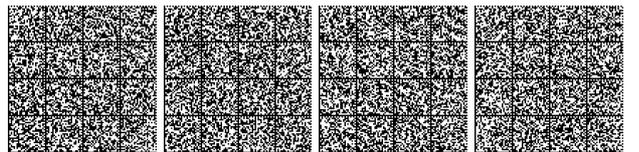
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.